



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea  
in Amministrazione, Finanza e Controllo

Tesi di Laurea

**Il bilancio consolidato:  
individuazione dell'area di  
consolidamento secondo i principi  
nazionali e internazionali**

**Relatore**

Ch. Prof. Chiara Saccon

**Laureando**

Jessica Schiavo  
Matricola 865766

**Anno Accademico**

2017 / 2018



*“Ti criticheranno sempre, parleranno male di te  
e sarà difficile che incontri qualcuno  
al quale tu possa piacere così come sei!  
Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore,  
la vita è come un’opera di teatro, ma non ha prove iniziali:  
canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno  
della tua vita prima che l’opera finisca  
priva di applausi.”  
(Charlie Chaplin)*

Ai miei genitori,  
ai miei fratelli  
e a mio zio Moreno.



## **INDICE**

<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>CAPITOLO 1. LE FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>5</b>
1.1. Cenni introduttivi.....	5
1.2. Processo storico.....	6
1.3. La disciplina nazionale.....	10
1.4. La disciplina secondo i principi internazionali.....	12
<b>CAPITOLO 2. I GRUPPI AZIENDALI: CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE.....</b>	<b>15</b>
2.1. Nozione di Gruppo.....	15
2.2. Tipologie di gruppo.....	19
<b>CAPITOLO 3. CONCETTO DI CONTROLLO.....</b>	<b>27</b>
3.1. Il concetto di controllo secondo la normativa nazionale.....	27
3.2. Il concetto di controllo secondo i principi internazionali IAS/IFRS.....	35
<b>CAPITOLO 4. L'AREA DI CONSOLIDAMENTO.....</b>	<b>55</b>
4.1. L'area di consolidamento secondo la normativa nazionale.....	55
4.1.1. <i>I soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato.....</i>	<i>56</i>
4.1.2. <i>I soggetti esonerati dalla redazione del bilancio consolidato.....</i>	<i>58</i>
4.1.3. <i>I soggetti inclusi nel bilancio consolidato.....</i>	<i>63</i>
4.1.4. <i>I soggetti esclusi dal bilancio consolidato.....</i>	<i>66</i>
4.2. L'area di consolidamento secondo i principi internazionali.....	69
4.2.1. <i>I soggetti obbligati a redigere il bilancio consolidato.....</i>	<i>70</i>
4.2.2. <i>I soggetti esonerati dalla redazione del bilancio consolidato.....</i>	<i>71</i>
4.2.3. <i>I soggetti inclusi ed esclusi.....</i>	<i>73</i>
4.2.4. <i>La perdita di controllo.....</i>	<i>76</i>

4.3. Confronto tra disciplina nazionale e principi contabili internazionali.....	79
4.4 Applicazione dei principi nazionali e internazionali nella determinazione dell'area di consolidamento in casi reali.....	82
4.4.1. <i>Il Gruppo Health Italia</i> .....	82
4.4.2. <i>Il Gruppo Lavazza</i> .....	85
4.4.3. <i>Il Gruppo Rigoni di Asiago</i> .....	89
4.4.4. <i>Il Gruppo Barilla</i> .....	91
4.4.5. <i>Il Gruppo F.I.L.A.</i> .....	94
4.4.6. <i>Il Gruppo FCA Bank</i> .....	100
<b>CONCLUSIONI</b> .....	<b>107</b>
<b>INDICE DELLE FIGURE</b> .....	<b>109</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	<b>111</b>
<b>SITOGRAFIA</b> .....	<b>115</b>

## **INTRODUZIONE**

In un mondo in cui la globalizzazione ha permesso la comunicazione e lo scambio di informazioni in tempo reale su scala mondiale, è necessario che le imprese risultino competitive, efficienti e remunerative agli occhi degli stakeholder. Per favorire questo, le imprese da tempo hanno cominciato ad interagire tra loro al fine di realizzare economie di scala, economie di apprendimento, economie di transazione e di mantenere o ampliare, quindi, la propria quota di mercato.

I diversi fenomeni di collaborazione aziendali, hanno reso necessario lo sviluppo di un sistema informativo in grado di fornire una visione completa dell'intera aggregazione in modo da rendere comparabili le differenti cooperazioni tra aziende le quali, agli stakeholder, risultano sostanzialmente come un'unica entità. Tale strumento informativo è il bilancio consolidato il quale riesce a dare una informazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'intero fenomeno; a questo punto è necessario approfondire il significato di gruppo per individuare successivamente le entità che saranno poi comprese nel bilancio consolidato. A tale strumento si affianca una problematica non irrilevante; infatti, se questo strumento da un lato si è reso fondamentale per la comparazione dei diversi gruppi aziendali, esso trova un forte limite nei confini geografici in quanto ciascun paese ha delle normative differenti. A livello europeo si sta quindi cercando di omogeneizzare le diverse normative.

Nel primo capitolo del presente elaborato vengono osservate le normative di riferimento per la disposizione dei bilanci consolidati in Italia, nello specifico il Decreto legislativo 127 del 1991 e i principi contabili internazionali omologati dall'Unione Europea.

Nel capitolo 2 si procede all'individuazione del concetto di gruppo, esso è fondamentale in quanto, indipendentemente dalla tipologia, permette il conseguimento di obiettivi comuni alle entità che ne fanno parte.

Il terzo capitolo è dedicato al concetto di controllo, concetto di fondamentale importanza nell'individuazione dell'area di consolidamento.

Infine, il quarto capitolo individua, con riferimento alla normativa nazionale prima e ai principi internazionali poi, le società che sono obbligate alla redazione del bilancio

consolidato, quelle società che eventualmente sono esonerate da tale obbligo, le entità che sono incluse o escluse dall'area di consolidamento. Successivamente viene fatto un breve cenno sulle differenze principali ancora esistenti tra la disciplina nazionale e i principi internazionali omologati dall'Unione Europea; infine, vengono riportati degli esempi pratici di Gruppi societari: tre che redigono il bilancio consolidato secondo la disciplina nazionale e tre che seguono i principi IFRS.

L'elaborato così strutturato, si pone l'obiettivo di individuare in modo oggettivo l'area di consolidamento in Italia, indipendentemente dal fatto che il Gruppo segua i principi nazionali o quelli internazionali.

## **CAPITOLO 1: LE FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO**

### **1.1 Cenni introduttivi**

Il quadro normativo di riferimento per la redazione del bilancio consolidato in Italia è abbastanza complesso. Infatti esistono due differenti regole contabili per la redazione del bilancio consolidato che verranno affrontati nei prossimi paragrafi<sup>1</sup>. Brevemente, il primo sistema è composto da norme di derivazione comunitaria, che dettano le norme generali ed essenziali, e da principi contabili nazionali, elaborati dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità). Questi principi seguono le linee guida dettate dalle regole di natura giuridica, ma dettano dei risvolti tecnici di cui le direttive internazionali e i decreti nazionali non si occupano. Infatti, con riferimento ai criteri di redazione del bilancio consolidato, i principi contabili svolgono un'importante funzione di integrazione ed interpretazione della norma, attribuendo ai suoi diversi articoli il giusto e corretto ambito applicativo<sup>2</sup>. Il secondo complesso di norme da seguire per la redazione del bilancio consolidato sono i cosiddetti "principi internazionali"<sup>3</sup> i quali però devono essere "omologati"<sup>4</sup> dall'Unione Europea.

Perciò possiamo affermare che i sistemi di riferimento in materia di bilancio consolidato per le imprese italiane sono due e questo è dovuto al processo di armonizzazione contabile promossa dall'Europa per rendere più competitive le aziende. La globalizzazione ha fatto sorgere, infatti, la necessità di un sistema comune di rilevazione che potesse permettere il confronto temporale e spaziale dei bilanci, questa esigenza è stata recepita dall'Unione Europea<sup>5</sup> la quale nel TFUE<sup>6</sup> del 2012 ha inserito un apposito articolo, l'articolo 26, per evidenziare la consapevolezza di tale problematica e l'intento di perseguire l'armonizzazione contabile all'interno della comunità. L'articolo in questione è l'articolo 26 sotto richiamato.

---

<sup>1</sup> Per comodità nel presente elaborato si parlerà di "normativa nazionale" e di "principi internazionali".

<sup>2</sup> Gardini S., Il bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali e internazionali, Milano, Giuffrè, 2010.

<sup>3</sup> I principi contabili internazionali sono composti dagli IAS (International Accounting Standards), elaborati dallo IASC, e di IFRS (International Financial Reporting Standards) elaborati dallo IASB.

<sup>4</sup> Il processo di omologazione sarà spiegato successivamente.

<sup>5</sup> Di seguito, a volte sarà utilizzato l'acronimo UE.

<sup>6</sup> Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea.

## Articolo 26

*(ex articolo 14 del TCE)*

- 1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati.*
- 2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati.*
- 3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.*

Dall'articolo si percepisce la necessità per l'Unione Europea di garantire dunque un funzionamento efficiente del mercato comunitario e di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese europee.

Nei prossimi paragrafi del presente capitolo, verrà illustrato il percorso di armonizzazione contabile all'interno della comunità europea e poi verranno analizzati separatamente i due sistemi normativi di riferimento.

### **1.2 Processo storico**

L'esigenza di attuare un quadro normativo omogeneo tra gli stati membri sorge negli anni '70 per competere con USA e Giappone che dominano lo scenario economico mondiale in quegli anni. La volontà di procedere ad un coordinamento e ad un'armonizzazione delle discipline legislative nazionali in materia di bilancio trova il suo fondamento nello stesso Trattato CEE<sup>7</sup> che si pone come obiettivo primario il "diritto di stabilimento" ovvero la possibilità di costruire e gestire un'impresa o intraprendere una

---

<sup>7</sup> Sesana T., La direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati. Novità e riflessi sulla disciplina nazionale, S.A.F. Luigi Martino, Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.

qualsiasi attività economica in qualsiasi paese della comunità europea senza discriminazioni in base alla nazionalità dell'imprenditore.

Il legislatore europeo utilizza due strumenti giuridici: la Direttiva, che "vincola lo Stato Membro a cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi", e il Regolamento che "ha portata generale" ed "è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri". Con la direttiva è possibile prevedere diverse opzioni esercitabili dagli Stati membri in modo che ciascuno di essi vada nella direzione indicata dalla Comunità Europea pur rispettando le specificità del proprio ordinamento giuridico.

L'inizio del processo di armonizzazione parte dunque con la direttiva 78/660/CEE, detta anche IV Direttiva, che mirava a permettere a tutti gli stakeholder<sup>8</sup> di comprendere l'andamento di ogni impresa indipendentemente dallo Stato in cui era situata, questa Direttiva introdusse i principi fondamentali della "chiarezza" e della rappresentazione secondo un "quadro fedele" rispettando i seguenti principi:

- prudenza;
- competenza;
- immutabilità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro;
- valutazione separata delle singole voci di bilancio;
- unitarietà del bilancio.

In questi anni cominciò a diffondersi sempre più tra le imprese la forma organizzativa del gruppo e in questi casi lo strumento informativo principe rimase il bilancio della capogruppo, ma questo non permise una visione chiara riguardante il gruppo inteso come entità; per colmare tale lacuna, venne emanata la Direttiva 83/349/UE, o meglio conosciuta come VII Direttiva. Questa introdusse in Europa l'obbligo di redigere il bilancio consolidato definendo l'area di consolidamento e le regole utili per la sua stesura.

---

<sup>8</sup> Gli stakeholder sono i soggetti interessati alle informazioni contenute nel bilancio quali, ad esempio, soci (attuali e potenziali), finanziatori, management della capogruppo e delle altre società del gruppo, lavoratori, clienti, fornitori e concorrenti.

A queste direttive seguirono diverse direttive volte all'armonizzazione contabile, quali:

- Direttiva 83/635/CEE, relativa ai bilanci d'esercizio e ai bilanci consolidati delle banche e degli istituti finanziari;
- Direttiva 91/674 CEE, relativa ai bilanci d'esercizio e ai bilanci consolidati delle imprese di assicurazione.

Tuttavia, visto il carattere generale di tali strumenti <sup>9</sup>, questi non portarono ai risultati sperati. Perciò nel 2007 la Commissione Europea pubblicò una comunicazione riguardante l'esigenza di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e anche di tenere conto dei recenti sviluppi in ambito economico che portarono le imprese a doversi confrontare con mercati fortemente globalizzati e con nuove tecnologie. In questa Comunicazione si identificarono delle misure concrete per far fronte alle problematiche sopra esposte, di seguito vengono riportate le più significative:

- il raggruppamento dei principi fondamentali<sup>10</sup>;
- un approccio definito "Bottom-up" ovvero la stesura di regole generali applicabili a tutte le società con successive disposizioni a carico delle imprese di medie<sup>11</sup> e grandi<sup>12</sup> dimensioni;
- classificazione delle imprese in categorie (piccole, medie, grandi e EIP<sup>13</sup>);
- obbligatorietà del rendiconto finanziario per rendere più comprensibile il potenziale finanziario dell'impresa.

A questa consultazione ne seguì un'altra volta ad approfondire i punti individuati nella prima per arrivare poi il 26 giugno 2013 ad emanare la Direttiva 34 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relazioni esistenti tra queste imprese.

---

<sup>9</sup> Le Direttive come accennato sopra, non hanno efficacia immediata negli Stati Membri e devono essere recepite da ciascuno di essi attraverso atti legislativi con ampio grado di discrezionalità.

<sup>10</sup> Questi nella Direttiva 79/660/CEE sono riportati in un'apposita sezione intitolata "Regole di valutazione", ma questa posizione non ne favorisce una lettura logica.

<sup>11</sup> Secondo l'articolo 3 della direttiva 34 del 2013, per "medie imprese" si intendono le imprese che non superano, alla chiusura del bilancio i seguenti limiti: totale dello stato patrimoniale €20.000; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni €40.000; numero medio dei dipendenti occupati 250.

<sup>12</sup> L'articolo 3 definisce anche le "grandi imprese" individuandole in quelle che superano due dei limiti sopra illustrati.

<sup>13</sup> Enti di Interesse Pubblico.

La suddetta Direttiva è stata recepita in Italia attraverso il D. Lgs.<sup>14</sup> 139 del 18 agosto 2015 il quale ha individuato l'ambito di applicazione dei principi contabili internazionali nel nostro Paese. Nello specifico i soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi internazionali sono:

- a) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati,
- b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico (di cui all'articolo 116 del D. Lgs.58/1998);
- c) le banche italiane, le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica;
- d) le società di assicurazione.<sup>15</sup>


Non sono invece obbligati a redigere il bilancio consolidato secondo gli IFRS le società incluse nel bilancio consolidato dei soggetti di cui ai punti precedenti (diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata) e le altre società non comprese nei punti precedenti; per queste la scelta è facoltativa e possono quindi optare per l'applicazione della normativa nazionale integrata dai principi contabili nazionali OIC.

Per quanto riguarda il bilancio individuale, invece, obbligati all'applicazione dei principi IFRS sono i soggetti di cui ai punti a), b), c); oltre a questi la redazione secondo i principi internazionali è richiesta alle società di assicurazione che non redigono il bilancio consolidato. Un'esemplificazione di quanto sopra spiegato, si può osservare nella Figura 1.

---

<sup>14</sup> Decreto Legislativo o Decreto Delegato, con questa espressione si intende un atto normativo avente forza di legge adottato dal Governo per delega del Parlamento.

<sup>15</sup> Sostero U. - Cerbioni F.- Saccon C., Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS, Milano, McGraw-Hill, 2016



(\*) IFRS obbligatori nella redazione del bilancio individuale per le assicurazioni quotate che non redigono il bilancio consolidato.

**Figura 1 - Fonti normative per la redazione del bilancio consolidato e del bilancio della singola impresa<sup>16</sup>**

A marzo 2018, è stato pubblicato il nuovo quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria, il quale fornisce dei dettagli sul bilancio consolidato e sul concetto di controllo; questo verrà approfondito nei prossimi capitoli.

### 1.3 La disciplina nazionale

In Italia, come sopra accennato, il bilancio consolidato è disciplinato dal D.Lgs. 127/1991 nato dall'esigenza di recepire la IV<sup>17</sup> e la VII<sup>18</sup> Direttiva comunitaria sui temi di bilancio d'esercizio e bilancio consolidato. Tuttavia, alcuni articoli di questa normativa, in particolare quelli contenuti nel capo III, sono stati modificati con il Decreto Legislativo 139 del 18 agosto 2015; perciò la normativa attualmente in vigore per il bilancio consolidato rimane il D.Lgs. 127/91 con alcuni rinnovi. Il decreto appena citato, è complementare ed ha la stessa valenza giuridica del Codice Civile.

Nel dettaglio il Capo III di questo Decreto, è dedicato al "Bilancio Consolidato" ed è composto da 19 articoli, alcuni di questi sono stati appunto modificati:

<sup>16</sup> Figura tratta da Sostero U.- Cerbioni F.- Saccon C., "Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS", Milano, McGraw-Hill, 2016.

<sup>17</sup> Direttiva 78/660/CEE.

<sup>18</sup> Direttiva 83/349/UE.

- l'articolo 27, nel quale sono elencati i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, il presente prevede un aumento delle soglie quantitative al di sopra delle quali scatta l'obbligo di redazione del bilancio consolidato; queste soglie sono:
  - ✓ 20.000.000 euro negli attivi patrimoniali (in precedenza erano 17.500.000 euro);
  - ✓ 40.000.000 euro nei ricavi delle vendite e delle prestazioni dell'esercizio (prima erano 35.000.000 euro);
  - ✓ 250 dipendenti in media durante l'anno.

Le imprese sono perciò esonerate se non superano per due esercizi consecutivi due di questi limiti.

- l'articolo 28 stabilisce i casi in cui una controllata può essere non inclusa nel bilancio consolidato, ovvero:
  - ✓ la loro inclusione sarebbe irrilevante al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta del gruppo;
  - ✓ sia estremamente difficile e oneroso reperire le informazioni necessarie per la loro inclusione;
  - ✓ l'esercizio effettivo dei diritti della controllante sia sottoposto a gravi e durature restrizioni;
  - ✓ il possesso delle azioni/quote sia destinato all'alienazione.
- l'articolo 33 prevede che l'eliminazione delle partecipazioni dal consolidato siano effettuate sulla base dei valori contabili riferiti o alla data di acquisizione dell'impresa o alla data in cui questa viene inclusa per la prima volta nel consolidato; ciò che eventualmente residua, sarà iscritto ad "avviamento".

Alla luce di quanto sopra esposto, oggi la normativa nazionale in tema di bilancio consolidato è composta dal D. Lgs. 127/1991 e dal principio OIC 17 dedicato al "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio Netto".

## 1.4 La disciplina secondo i principi internazionali

Per quanto riguarda le società che sono obbligate a redigere il Consolidato<sup>19</sup> e le società che per facoltà decidono di redigerlo secondo i principi contabili internazionali, devono tenere presente quanto dettato dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento CE 1606/2002, il quale stabilisce che l'adozione dei principi poco sopra citati non avviene nella totalità, ma solamente con riferimento a quelli approvati formalmente dalla Commissione Europea che si possono a grandi linee identificare in quelli che rispettano la clausola di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria concordanti con gli obiettivi di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità<sup>20</sup> perseguiti dalla Comunità Europea. A tal proposito, il regolamento 1606/2002 ha istituito un meccanismo chiamato "omologazione" volto a convalidare l'utilizzo dei principi internazionali all'interno dell'Unione Europea, questo processo è articolato su un doppio livello:

- Regolamentare, affidato ad un comitato di regolamentazione contabile (Accounting Regulatory Committee<sup>21</sup>) composto dai rappresentanti dei paesi dell'Unione Europea, che vigilano sull'applicazione delle disposizioni.
- Tecnico, svolto dal gruppo consultivo per l'informazione finanziaria in Europa (EFRAG<sup>22</sup>) il cui compito è quello di assistere e fornire competenze alla Commissione dell'UE nel recepire i principi internazionali.

---

<sup>19</sup> Nel presente scritto, viene spesso usato l'abbreviativo "Consolidato" per intendere il "Bilancio Consolidato".

<sup>20</sup> Per completezza vengono riportati i termini utilizzati in inglese, in ordine di stesura: "understandability", "relevance", "reliability" e "comparability".

<sup>21</sup> In acronimo "ARC"

<sup>22</sup> Costituito nel 2001 e raggruppa i rappresentanti delle imprese, ordini professionali, autorità di vigilanza ed altri portatori di interesse del bilancio. I compiti principali sono:

1. Assicurare una partecipazione attiva dell'Europa ai lavori dello IASB, commentando i documenti di lavoro predisposti dallo IASB, individuando le possibili incompatibilità tra IAS e sue interpretazioni e direttive comunitarie, consultando i differenti standard setters, incoraggiando lo IASB nell'affrontare questioni contabili più vicine all'ambito europeo e orientando il lavoro degli standard setters europei sulla base del programma dello IASB;
2. Fornire supporto e consulenza tecnica necessari alla valutazione della conformità dei principi al quadro normativo europeo;

Secondo il regolamento 1606 del 2002 l'adozione dei principi contabili internazionali è condizionata al rispetto dei seguenti punti:

- principio del quadro fedele;
- interesse pubblico europeo;
- criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità.<sup>23</sup>

Gli IFRS devono essere recepiti attraverso dei regolamenti approvati dalla Commissione e successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea<sup>24</sup>.

Il regolamento numero 1126 del 2008 ha identificato i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni che attraverso il principio di omologazione sono oggi fonti normative di riferimento.

Di seguito vengono riportati i principi internazionali più significativi in merito al bilancio consolidato ovvero:

- IFRS 10, il quale identifica l'area di consolidamento e prevede che l'entità controllante rediga il bilancio consolidato;
- IFRS 11, intitolato "Accordi a controllo congiunto"; questo oltre a dare una definizione di controllo congiunto, ne definisce i principi di rendicontazione contabile;
- IFRS 12, modificato di recente dal regolamento 282 del 2018; questo richiede che un'entità indichi i dati necessari affinché l'utilizzatore di bilancio sia in grado di valutare la natura, i rischi e l'impatto che il possesso di partecipazioni in altre entità potrebbe comportare alla propria situazione economico-patrimoniale-finanziaria;

- 
3. Consigliare la commissione su modifiche future delle direttive;
  4. Individuare gli argomenti in materia di redazione del bilancio incompleti o non chiari in modo che lo IASB ne ponga rimedio;
  5. Cooperare con le autorità di vigilanza dei mercati europei al fine di indirizzare le società europee sull'applicazione dei principi contabili internazionali.

a cura di Patrizia Tettamanzi, "Principi contabili internazionali", Pearson, 1° edizione, 2008.

<sup>23</sup> Montrone A., "Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali. Un quadro alla luce di nuovi principi contabili internazionali", FrancoAngeli, 2010.

<sup>24</sup> Spesso indicata con l'acronimo "GUUE".

- IFRS 3 che si occupa delle aggregazioni aziendali, in particolare si preoccupa che l'entità che redige il bilancio fornisca gli elementi utili ad una rappresentazione attendibile e renda il bilancio comparabile con gli altri;
- IFRS 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 novembre 2008, stabilisce le informazioni che dovrebbero essere date al fine di valutare la natura e gli effetti sul bilancio derivanti delle attività imprenditoriali che una società intraprende;
- IAS 27, fornisce indicazioni relative alla documentazione da fornire relativamente a partecipazioni in controllate, joint venture e collegate nel bilancio separato. Collegato a questo importante è lo IAS 28 (anche questo modificato nel 2018 con il regolamento 182) dedicato alla contabilizzazione e ai requisiti di applicazione del metodo del Patrimonio Netto delle partecipazioni in società collegate e joint venture.

Fornite le chiavi normative di riferimento, nei prossimi capitoli verranno approfonditi i temi del concetto di controllo e i criteri per l'individuazione dell'area di consolidamento.

## CAPITOLO 2: I GRUPPI AZIENDALI: CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE

### 2.1 Nozione di gruppo

Per gruppo di imprese si intende un insieme di esse che hanno un unico soggetto economico e tanti soggetti giuridici quante sono le entità che lo compongono. Queste entità sono controllate da un soggetto economico che coordina le attività di ciascuna di esse in modo da realizzare il fine unitario di istituto pur mantenendo ognuna la propria autonomia giuridica. I connotati essenziali per l'identificazione di un "gruppo aziendale" si possono riassumere nei punti seguenti:

- Esistenza di una pluralità di imprese, ciascuna attinente a soggetti giuridici distinti e questo consente di distinguere il gruppo dall'azienda divisa<sup>25</sup>, la quale appunto è composta da diverse entità economiche, ma facenti tutte parte di un unico soggetto giuridico.
- Controllo posto in essere da un unico soggetto economico nell'interesse prevalente di quest'ultimo. Questo significa che il soggetto centrale svolge attività di coordinamento e di gestione delle "risorse critiche" e quindi è chiamato a prendere le decisioni strategiche delle unità ad esso sottostanti.

Come poco sopra accennato, il concetto di gruppo non coincide con il concetto di azienda divisa; in particolare, come illustra la figura 2, per quanto riguarda l'azienda divisa comunque vi è un unico soggetto giuridico inoltre il capitale e il reddito di esercizio sono pertinenti alla stessa unità. Nel gruppo, invece, ogni società ha propri organi di governo e di controllo affiancati da un unico soggetto economico in grado di indirizzare l'intero gruppo verso uno stesso indirizzo attraverso un'attività di direzione e controllo.

	Azienda divisa	Gruppo
Combinazioni economiche	Più di una	Più di una
Soggetto giuridico	Un unico soggetto per tutte le combinazioni economiche	Un soggetto giuridico distinto per ogni combinazione economica o per insiemi di combinazioni economiche
Soggetto economico	Unicità del soggetto economico	Unicità del soggetto

<sup>25</sup> Prencipe-Tettamanzi-Mancini, "Bilancio consolidato", Egea, 4° edizione, 2017

		economico
Autonomia di ciascuna combinazione economica	L'autonomia è riferibile all'azienda nel suo complesso. Tuttavia le diverse combinazioni economiche spesso presentano relativa autonomia gestionale in relazione ai poteri e alle responsabilità delegati all'interno dell'organizzazione	L'autonomia giuridica di ciascuna combinazione o insiemi di combinazioni è foriera di molteplici conseguenti condizioni di relativa autonomia economica
Capitale e reddito di esercizio rilevanti per l'esterno	Sono pertinenti all'unica azienda nella quale si svolgono le diverse combinazioni economiche	Ogni unità economica giuridicamente distinta ha un proprio capitale e un proprio reddito rilevanti per l'esterno

Figura 2 – Azienda divisa e gruppo<sup>26</sup>

A tal punto si rende necessaria una precisazione a riguardo della disciplina di “direzione e coordinamento di società” introdotta con il decreto legislativo numero 6 del 17 gennaio 2003 in attuazione della legge delega numero 366 del 2001; tale legge all'articolo 10 detta i criteri da seguire per la riforma in materia di gruppi e nello specifico:

- a) prevedere una disciplina del gruppo secondo principi di trasparenza e tale da assicurare che l'attività di direzione e di coordinamento contemperino adeguatamente l'interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime;
- b) prevedere che le decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate;
- c) prevedere forme di pubblicità dell'appartenenza al gruppo;
- d) individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.<sup>27</sup>

Il legislatore però nel dare attuazione alla legge delega ha privilegiato la tutela dei soci di minoranza e dei creditori sociali e non ha pertanto fornito una disciplina generale dei

<sup>26</sup> Prencipe-Tettamanzi-Mancini, “Bilancio consolidato”, Egea, 4° edizione, 2017

<sup>27</sup> Art.10 legge delega n.366/2001.

gruppi societari; questa omissione, come precisato nella relazione che accompagna il decreto sopra nominato<sup>28</sup>, è stata una scelta ben precisa per due motivi essenzialmente:

- esistenza di numerose definizioni di gruppo già presenti nella normativa;
- considerando che la materia sociale, economica e giuridica è in continuo cambiamento, qualsiasi definizione sarebbe risultata obsoleta e avrebbe perciò richiesto una nuova formulazione.<sup>29</sup>

Alla luce di quanto detto, si può affermare che è l'esercizio effettivo dell'attività di direzione e coordinamento che determina l'ambito applicativo della nuova riforma, prevale quindi il "principio di effettività" dell'esercizio di detta attività rispetto alla fonte del potere in forza del quale tale attività viene esercitata. Tuttavia, sono state individuate delle presunzioni relative sull'esistenza dell'attività di direzione e controllo, a riguardo l'articolo 2497 *sexies* c.c recita quanto segue:

*"Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo*

*prova contraria che l'attività di direzione e*

*coordinamento di società sia esercitata dalla*

*società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359."*

Alla luce di ciò si evince che la sussistenza del controllo è solo uno degli indici di presenza di una situazione di direzione e coordinamento.<sup>30</sup>

Comunemente il gruppo è definito dalla presenza di due o più imprese coordinate e indirizzate da una stessa unità, ma formalmente indipendenti. Nello specifico un gruppo si può creare o comunque ampliare attraverso<sup>31</sup>:

---

<sup>28</sup> D. Lgs. N.6/2003.

<sup>29</sup> Montrone A., "Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali. Un quadro alla luce dei nuovi principi contabili internazionali", FrancoAngeli, 2010, pag.32-35

<sup>30</sup> Santosuosso Daniele U., "La riforma del diritto societario", Hoepli, 2003, pag.242.

<sup>31</sup> Sul tema si veda: Fornaciari L., "Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia", Giappichelli Editore, 2011, pag.2-3.

- sviluppo di relazioni e rapporti tra aziende; infatti, tutte le aziende trattengono rapporti più o meno forti con altre entità e l'intensificarsi dei rapporti tra queste può portare all'esigenza di accentrare il controllo di tutte in un'unica società al fine di perseguire gli obiettivi comuni in maniera il più possibile efficiente ed efficace. Ciò fa riferimento ai seguenti vantaggi che si possono ricavare dalle aggregazioni aziendali:
  - limitazione della concorrenza, ad esempio mediante l'acquisto di diretti concorrenti, si può generare una concentrazione dell'offerta che porta un immediato vantaggio competitivo;
  - incremento dell'efficienza, con la formazione di un gruppo si possono in effetti realizzare economie di scala, di scopo e di transazione che impattano significativamente sulla struttura dei costi;
  - miglioramento dell'acquisizione delle risorse, la struttura a gruppo comporta un maggiore potere contrattuale e ad una maggiore velocità nel reperimento di quanto necessario per la produzione;
  - sviluppo dell'apprendimento inter-aziendale attraverso la condivisione del know-how di ciascuna unità facente parte del gruppo;
  - frazionamento dei rischi economici e finanziari, infatti le entità del gruppo per quanto riguarda le disponibilità finanziarie si possono sostenere a vicenda, inoltre figurano come entità giuridicamente autonome e quindi con capacità di raccolta del credito indipendente dalle altre;
  - sfruttamento dei benefici fiscali derivanti dal fatto di operare in paesi e regioni diverse;
  - maggiore flessibilità della gestione, è possibile infatti procedere alla vendita o all'alienazione di una singola entità senza ripercussioni sulle altre unità del gruppo, anche per quanto riguarda il personale essendo distribuito su diverse società consente una maggiore flessibilità in termini di assunzioni e licenziamenti.<sup>32</sup>
- fondazioni di nuove imprese, in questo modo la crescita avviene investendo il capitale in unità economicamente dipendenti dal resto del gruppo, ma orientate al perseguimento degli interessi di questo.

---

<sup>32</sup> Sul tema si veda: Prencipe-Tettamanzi-Mancini, "Bilancio consolidato", Egea, quarta edizione, pag. 7-8.

Indipendentemente dalla modalità di formazione, nel tempo il fenomeno delle aggregazioni aziendali, consentendo di allargare l'operatività aziendale e la presenza sul mercato senza rinunciare ai vantaggi derivanti dal mantenimento di aziende piccole giuridicamente indipendenti, si è notevolmente sviluppato ed evoluto dando origine a diverse connotazioni derivanti dai diversi contesti.

A livello mondiale, le tipologie di aggregazione degne di menzione sono due. La prima fa riferimento ad un aggregato aziendale tipico della Germania, il cosiddetto Konzern; questo modello ebbe un rilevante sviluppo tra le due guerre mondiali e fu ideato per sostenere lo sviluppo industriale e per favorire la penetrazione dei prodotti tedeschi nei mercati esteri. Esso prevede l'aggregazione di unità produttive condotte unitariamente e in genere da una società di vertice, ma con la specificità che questa direzione può instaurarsi anche in assenza di legami di partecipazione patrimoniale ovvero si può basare su rapporti giuridici vari. La seconda forma aggregativa sviluppatasi dopo la seconda guerra mondiale, ha origini giapponesi e prevede la presenza di partecipazioni azionarie incrociate detenute da imprese indipendenti, ma con legami stretti e legati da rapporti personali tra i detentori delle partecipazioni. Non vi è una società capogruppo, ma esistono dei presidenti che si incontrano frequentemente per lo scambio di informazioni e per confrontarsi sulle decisioni da prendere<sup>33</sup>.

## 2.2 Tipologie di gruppo

Indipendentemente dalla modalità di formazione di un gruppo, esso è di importanza strategica nel raggiungimento e mantenimento degli equilibri gestionali e nel perseguimento degli obiettivi comuni. Invero, la dottrina economico-aziendale usa dei criteri discriminanti per distinguere i gruppi, ovvero:

- In base alla *natura dei rapporti di collaborazione e di complementarità che legano le unità del gruppo e compongono in un sistema unitario le loro attività*<sup>34</sup>, si distinguono i gruppi economici dai gruppi finanziari per trovare poi i gruppi

---

<sup>33</sup> Montrone A., "Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali. Un quadro alla luce dei nuovi principi contabili internazionali", FrancoAngeli, 2010, pag.21-22.

<sup>34</sup> Azzini L., "I gruppi aziendali", Giuffrè, Milano, 1975, pag. 113.

misti. I primi, detti anche gruppi strategici<sup>35</sup>, si contraddistinguono per la autonoma capacità di reddito di ciascuna entità integrata dalla collaborazione continua nello svolgimento della loro attività. Questa tipologia di gruppo fa leva sulle competenze decentrate per il raggiungimento dello scopo comune. A questa categoria si contrappone il gruppo finanziario in cui le singole unità svolgono separatamente attività diverse operando però degli scambi di risorse puramente finanziarie. In tali situazioni l'utilità del gruppo è condensata nell'utilizzazione delle risorse finanziarie da un'unità con disponibilità in eccesso ad una in difetto. I gruppi cosiddetti misti, invece, presentano dei rapporti di natura sia economici sia finanziari.

- Secondo la natura del soggetto economico che controlla il gruppo si possono individuare gruppi pubblici, le cui attività sono poste sotto il controllo di enti pubblici che ne determinano gli obiettivi e le modalità di perseguimento, e i gruppi privati che al contrario sono indirizzate e controllate da aziende private. Per quest'ultima tipologia il perseguimento del profitto è inevitabile e l'equilibrio economico è fondamentale al fine della prosecuzione dell'attività, mentre i gruppi pubblici possono perseguire fini sociali e, anzi, nella maggior parte dei casi è il fine principale. Il gruppo pubblico è sostenuto da un ente che ha lo scopo di offrire un servizio alla collettività perciò è disposto a finanziarlo ecco perché questo tipo di gruppo può operare anche in squilibrio economico.
- Altra distinzione può essere fatta in relazione alla distribuzione geografica delle unità del gruppo. Si possono quindi individuare i gruppi nazionali composti da entità operanti nello stesso paese della capogruppo e i gruppi internazionali. Tale gruppo si caratterizza dal fatto che le unità che lo compongono operano in paesi diversi e perciò, considerando l'attività complessiva del gruppo, le operazioni internazionali assumono una particolare importanza. Il gruppo internazionale può essere considerato un sottoinsieme delle multinazionali, ovvero *quando l'attività all'estero si evolve progressivamente fino ad essere svolta in una prospettiva "mondiale", elaborando una strategia fondata sull'integrazione dei*

---

<sup>35</sup> Andrei P.- Azzali S.- Gavana G.- Lai A.- Rinaldi L.- Saccon C.- Viganò R., "Bilancio Consolidato", Il sole 24ore, 2008, pag.5.

*diversi mercati di sbocco, si perviene alla configurazione di gruppo "multinazionale"<sup>36</sup>.*

- Sulla base delle dimensioni si possono individuare gruppi piccoli, medi e grandi. I parametri di riferimento sono: strutturali, ad esempio il numero di dipendenti, l'entità del capitale investito, la potenzialità produttiva; funzionali, se si guarda al fatturato, ai costi di periodo o al reddito generato; relazionali, ovvero attraverso la classificazione in price taker o nei price maker.
- Classificati in base al tipo di integrazione tra le unità facenti parte del gruppo, vi sono i gruppi a integrazione orizzontale in cui tutte le aziende operano nel medesimo settore produttivo e realizzano attività economiche simili, i gruppi a integrazione verticale sono composti da aziende che coprono fasi diverse di uno stesso processo produttivo; per meglio spiegare, gli output di una entità sono gli input dell'altra. Ci sono anche i gruppi conglomerati le cui unità operano in settori diversi con lo scopo di diversificarsi al fine di ridurre il rischio derivante dall'operare in un singolo settore.

Con riferimento all'attività svolta dalla capogruppo, si suole distinguere tra holding pure, ovvero quelle società che si limitano ad amministrare gli stock azionari delle società controllate da esse, e holding miste le quali oltre a controllare le società possedute svolgono attività produttiva e/o commerciale. Sempre nell'ottica della capogruppo, relativamente al grado di dipendenza tra le unità e la struttura delle partecipazioni, si possono individuare i gruppi orizzontali che presuppongono che la direzione derivi da un'azione congiunta delle diverse entità; mentre, ci sono dei gruppi in cui vi è un'unica entità a dettare il senso da seguire da tutte le società del gruppo e questi si dicono gruppi verticali; in tale tipologia di gruppo assume rilevanza la struttura formale delle partecipazioni che legano le diverse entità. Si sono individuate tre tipologie di gruppi verticali:

- Gruppi a struttura semplice la cui composizione è estremamente lineare e derivante da partecipazioni totalitarie, di maggioranza assoluta o relativa del capitale, un esempio è riportato nella figura 3.

---

<sup>36</sup> Sorci C.- Faldetta G., "I gruppi come strumenti di governo delle aziende", Giuffrè editore, Milano, 2008, pag.94.




Figura 3- Gruppo verticale a struttura semplice<sup>37</sup>

Tale tipologia di struttura si riscontra spesso in gruppi di modeste dimensioni nei quali le controllate sono messe sullo stesso piano rispetto alla holding.

- Gruppi a struttura complessa originati dall'esistenza di rapporti partecipativi di tipo diretto e indiretto, la capogruppo sfruttando la leva azionaria riesce a controllare un gruppo di notevoli dimensioni con un investimento relativamente ridotto. Si vengono così a configurare diversi livelli di raggruppamento che porta alla nascita di holding intermedie chiamate sub-holding. Le tipiche forme di gruppo a struttura complessa sono:
  - "a cascata", si veda la figura 4;
  - "a livelli successivi di raggruppamento", un esempio è riportato nella figura 5;

<sup>37</sup> Pisoni P.- Busso D.- Rizzato F., "Il bilancio consolidato. Principi italiani GAAP e casi operativi", Giuffrè Editore, seconda edizione, 2013, pag.12




Figura 4- Gruppo verticale a cascata<sup>38</sup>




Figura 5- Gruppo verticale a livelli successivi di raggruppamento<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Pisoni P.- Busso D.- Rizzato F., "Il bilancio consolidato. Principi italiani GAAP e casi operativi", Giuffrè Editore, seconda edizione, 2013, pag.13

<sup>39</sup> Pisoni P.- Busso D.- Rizzato F., "Il bilancio consolidato. Principi italiani GAAP e casi operativi", Giuffrè Editore, seconda edizione, 2013, pag.13

- Gruppi a catena si configurano quando le società possiedono, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni delle altre attraverso legami incrociati bilaterali. In altre parole, una società detiene partecipazioni in un'altra che al contempo possiede partecipazioni della prima. Un'esemplificazione è riportata nella figura 6. Questo genere di gruppo, da origine ai cosiddetti gruppi a catena circolari.




Figura 6- Gruppo a catena<sup>40</sup>

Osservando il grado di apertura della proprietà, si possono osservare tre tipologie di gruppo:

- Gruppi padronali nei quali l'azionariato è concentrato nelle mani di soggetti ben definiti, spesso si tratta di famiglie, i quali dominano nell'attività del gruppo intervenendo direttamente nella gestione e nell'indirizzo del gruppo.
- Nelle società in cui l'azionariato è molto diffuso e nelle quali pochi voti permettono di detenere la maggioranza assoluta, si possono configurare i gruppi manageriali ovvero quei gruppi in cui considerata la frammentazione del capitale, il controllo è nelle mani dei manager i quali esercitano concretamente il potere di governo.
- Gruppi consociativi che possono configurarsi quando vi è un azionariato frammentato, ma a differenza dei gruppi manageriali, il potere di governo è nelle

<sup>40</sup> Sostero U.- Cerbioni F.- Saccon C., "Bilancio consolidato: disciplina Nazionale e IFRS", McGraw-Hill Education, 2016, pag.9

mani di pochi azionisti quasi sempre enti pubblici, banche e investitori istituzionali.<sup>41</sup>

Bisogna sottolineare che le diverse configurazioni di gruppo che si possono creare, sono frutto del contesto storico-socio-economico che ha interessato e che continua ad influenzare i paesi in cui i gruppi prendono forma.

Con riferimento al fenomeno dei gruppi in Italia, si osserva l'esistenza di una struttura finanziaria duplice. Infatti, da un lato sembrano prevalere le strutture proprietarie di tipo padronale e questo comporta una maggiore raccolta di fondi attraverso il capitale di debito rispetto al capitale di rischio; dall'altro lato si rileva la presenza di strutture di gruppo piramidali che approfittano delle minoranze divise e frazionate al punto tale di non poter influenzare la direzione del gruppo, ma che però portano ingenti risorse. Tale compresenza è dovuta a una serie di ragioni analizzate negli anni da diversi studiosi.<sup>42</sup> Secondo Gerschenkron<sup>43</sup> le differenze sono causate dal processo di sviluppo del mercato finanziario<sup>44</sup>, in effetti in Italia in seguito all'unificazione ci fu' un assoluto bisogno di finanziamenti a sostegno dell'industrializzazione e questi furono forniti prevalentemente dallo Stato e dalle banche. Secondo altri autori<sup>45</sup> la diffusione di una tipologia di gruppo in un paese dipende dal suo elettorato, ovvero se questo è avverso al rischio, sarà preferibile un sistema basato sul capitale di debito piuttosto che di rischio<sup>46</sup>. Infine, La Porta<sup>47</sup> sottolinea che il livello di protezione a livello legale di un paese, influenzi il comportamento sul mercato azionario; infatti, nei sistemi di civil law dove gli interessi delle minoranze sono meno tutelati rispetto ai sistemi di common law, si predilige il

---

<sup>41</sup> A riguardo si veda: "La morfologia dei gruppi aziendali", materiale didattico, Università degli studi di Napoli "Parthenope".

<sup>42</sup> Cecchi M., "La struttura finanziaria dei gruppi quotati italiani attraverso l'analisi dei bilanci consolidati", *Economia aziendale online* 2000, Vol.8, n° 3/2017, pag. 169-183.

<sup>43</sup> *Economista e storico dell'economia*.

<sup>44</sup> Gerschenkron A., "Economic backwardness in historical perspective, a book of essays", Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press, 1962.

<sup>45</sup> Pagano e Volpin (2001) e Perotti e Von Thadden (2003).

<sup>46</sup> Cecchi M., "La struttura finanziaria dei gruppi quotati italiani attraverso l'analisi dei bilanci consolidati", *Economia aziendale online* 2000, Vol.8, n° 3/2017, pag. 169-183.

<sup>47</sup> Professore di economia.

capitale di debito con conseguenza che i mercati finanziari sono molto meno sviluppati e orientati al mercato.<sup>48</sup>

- Infine, ci sono i gruppi quotati che hanno il vantaggio di reperire risorse in maniera più immediata rispetto a quelli che non lo sono, ma sono soggetti a maggiori obblighi derivanti dall'operare in borsa. A questi si contrappongono i gruppi non quotati.

Le diverse tipologie di gruppo sopra esplicitate, si possono riassumere nella figura 7.

<b>Variabile osservata</b>	<b>Tipologia di gruppo</b>
Grado di complementarietà tecnico-operativa tra le diverse aziende	Gruppi economici, finanziari e misti
Natura della capogruppo	Gruppi pubblici e privati
Area geografica di operatività	Gruppi nazionali, internazionali e multinazionali
Dimensioni	Gruppi piccoli, medi e grandi
Grado di integrazione tra le diverse aziende	Gruppi a integrazione orizzontale e verticale e gruppi conglomerati
Tipo di attività della capogruppo	Gruppi con holding pura e con holding mista
Grado di dipendenza delle unità e struttura partecipativa	Gruppi orizzontali e verticali
Struttura	Gruppi a struttura semplice, complessa e a catena
Grado di apertura della proprietà	Gruppi padronali, manageriali e consociativi
Quotazione in borsa	Gruppi quotati e non quotati

**Figura 7- Tipologia dei gruppi aziendali<sup>49</sup>**

<sup>48</sup> Cecchi M., "La struttura finanziaria dei gruppi quotati italiani attraverso l'analisi dei bilanci consolidati", *Economia aziendale online* 2000, Vol.8, n° 3/2017, pag. 169-183.

<sup>49</sup> Si veda "la morfologia dei gruppi aziendali", materiale didattico, Università degli studi di Napoli "Parthenope",

<http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/5%20LA%20MORFOLOGIA%20DEI%20GRUPPI%20AZIENDALI.pdf>;

Lassini U., "Le tipologie dei gruppi aziendali", corso di Economia e performance dei Gruppi, Università degli studi di Verona, <http://www.dse.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid572265.pdf>.

### **CAPITOLO 3: CONCETTO DI CONTROLLO**

Al fine di individuare l'area di consolidamento, è necessario definire il concetto di controllo previsto dalla normativa di riferimento per la redazione del bilancio consolidato.

#### **3.1 Il concetto di controllo secondo la normativa nazionale**

La normativa nazionale per definire il concetto di controllo si avvale dell'articolo 26 del D. Lgs. N. 127/1991 che richiama l'articolo 2359 c.c.; in effetti la nozione di controllo fu' introdotta in Italia per la prima volta nel codice civile del 1942 con lo scopo di impedire che le società controllate investissero nella società controllante ed evitare in tal modo un tacito rimborso del capitale.<sup>50</sup> L'originale articolo 2359 recitava infatti come segue:

*“sono considerate società controllate quelle in cui una società possiede un numero di azioni tale da assicurare la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie o quelle che, in virtù di particolari vincoli contrattuali, sono sotto l'influenza dominante di altre società”<sup>51</sup>*

Questo articolo subì delle modifiche nel 1974 quando la riforma definì in maniera più dettagliata la società controllata distinguendo il controllo diretto da quello indiretto e per la prima volta definì il concetto di società collegata. Con il decreto legislativo N.127 del 1991, ci furono delle ulteriori modifiche al concetto di controllo che si possono riassumere come segue:

- nel concetto di controllo di diritto ciò che assunse rilevanza è la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- si fece una specifica distinzione tra controllo di fatto interno e controllo di fatto esterno;
- si specificò la modalità di controllo indiretto;
- venne meglio accentuata la presunzione secondo la quale una società è collegata se un'altra esercita su di essa un'influenza notevole.<sup>52</sup>

---


<sup>50</sup> Mollo G.- Montesanto D., “Il controllo societario nel Testo Unico della Finanza. Problemi, prospettive e riforme”, Quaderni giuridici CONSOB, n°8, 2015

<sup>51</sup> Art. 2359 del c.c., 1942.

<sup>52</sup> Mollo G.- Montesanto D., “Il controllo societario nel Testo Unico della Finanza. Problemi, prospettive e riforme”, Quaderni giuridici CONSOB, n°8, 2015

Un'ultima modifica subita dall'articolo 2359 è avvenuta attraverso il D. Lgs. 310/2012 il quale sostituì il termine <borsa> con quello di <mercati regolamentati>.

Tenuto conto delle modifiche subite nel corso del tempo, ad oggi secondo l'articolo 2359 del codice civile sono considerate controllate, innanzitutto, le società di cui un'altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero dispone del 50% più uno dei voti; in questo modo si configura il cosiddetto "controllo di diritto", tale tipo di controllo può essere diretto, nel caso in cui la controllante sia titolare della partecipazione, del pegno, dell'usufrutto e simili, oppure indiretto, qualora la maggioranza sia ottenuta attraverso società controllate, società fiduciarie o persone interposte. Ad esempio, se la società A detiene il 60% delle azioni di B che a sua volta detiene l'80% di C. La società A controlla direttamente la società B e indirettamente la società C<sup>53</sup>. (figura 8)



**Figura 8- Controllo diretto e indiretto**

Oltre al controllo di diritto, l'articolo 2359 c.c. contempla il "controllo di fatto" che si manifesta in due diverse modalità: la prima, contemplata dal secondo punto del primo comma del presente articolo, si ha nel momento in cui, pur non disponendo della maggioranza assoluta dei voti in assemblea ordinaria, una società dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in tale assemblea. La seconda, invece, si

<sup>53</sup> Esempio tratto da: Prencipe-Tettamanzi-Mancini, "Bilancio Consolidato", EGEA, 4ª edizione, 2017, pag.5.

concretizza nel momento in cui una società subisce l'influenza dominante di un'altra società in virtù di vincoli contrattuali. Tale definizione ha però posto dei problemi interpretativi a fronte dei quali si sono sviluppati diversi pensieri dottrinali. Secondo la dottrina prevalente, l'influenza dominante costituisce l'essenza stessa della nozione di controllo<sup>54</sup>; secondo altra dottrina però questa definizione non è esauriente in quanto non fornisce un contenuto operativo, perciò si è cercato di definire in modo approfondito i poteri esercitabili in una situazione di controllo di diritto e poi, per assimilazione, definire il concetto di influenza dominante. Seguendo questo filo di pensiero, per influenza dominante si intende la "capacità non solo di impedire che siano assunte decisioni o compiute operazioni contrarie al proprio valore, ma anche di imporre il proprio punto di vista, in particolare nella decisione di acquisto e nella gestione delle quote o azioni della società controllante da parte della controllata"<sup>55</sup>. Perciò il controllo sarebbe dato dalla possibilità di influire sulle decisioni dell'organo amministrativo attraverso il controllo interno di fatto oppure attraverso il controllo esterno di fatto. Il primo fa riferimento al secondo punto del primo comma dell'articolo 2359 c.c., ovvero quando si dispone della maggioranza relativa dei voti in assemblea ordinaria; mentre, il controllo esterno di fatto si verifica in presenza di particolari contratti intercorrenti tra due società. Con riferimento a questi due tipologie di controllo di fatto, la dottrina in questione presume che vi sia influenza dominante e quindi controllo in entrambi i casi, differenziandosi solamente "perché diverso sarebbe il destinatario dell'influenza dominante"<sup>56</sup>, nel primo caso l'influenza sarebbe sull'assemblea, mentre nel secondo direttamente sulla società. Altro filone di pensiero ritiene che l'influenza dominante riguardi solamente il potere di influire sulle decisioni dell'assemblea e non sull'operato degli amministratori, ma considerando che in sede assembleare vi è il potere di nominare e revocare gli amministratori che di fatto gestiranno la società, si ritiene che anche solo il potere di influenzare le decisioni in sede di assemblea sia sintomo di esistenza di controllo.

---

<sup>54</sup> Campobasso G. P., "Diritto commerciale 2. Diritto delle società", 2005, pag.292; Libonati B., "Diritto commerciale, Impresa e società", Milano 2005, pag.272; Miola M., "Le garanzie infragruppo", Napoli 1993, pag.34.

<sup>55</sup> Spolidoro M.S., "Il concetto di controllo nel codice civile e nella legge antitrust", 1995.

<sup>56</sup> Mollo G.- Montesanto D., "Il controllo societario nel Testo Unico della Finanza. Problemi, prospettive e riforme", Quaderni giuridici CONSOB, n°8, 2015, pag. 17.

Pertanto, considerando i diversi pensieri sviluppatisi a riguardo, si è giunti alla conclusione che l'influenza dominante a cui fa riferimento il secondo punto comma due dell'articolo 2359 c.c. si ha quando vi è la possibilità di "determinare la volontà dell'assemblea ordinaria dei soci, in particolare con riferimento alla nomina dell'organo amministrativo"<sup>57</sup> e di influire quindi sulle scelte operative e strategiche di quest'ultimo. Per quanto invece attiene il controllo esterno, ovvero il caso in cui l'influenza dominante sia esercitata grazie all'esistenza di particolari vincoli contrattuali (caso disciplinato dal terzo punto comma due dell'articolo 2359 c.c.), la dottrina si è posta il problema di individuare quali siano i "particolari vincoli contrattuali" che permettano a una società di esercitare l'influenza dominante su un'altra. Un primo orientamento sostiene che tali vincoli debbano essere contenuti nei contratti commerciali e siano tali da indirizzare alcune scelte strategiche per la società controllata. Altri studiosi<sup>58</sup> sostengono che l'influenza dominante si avrebbe nel momento di dipendenza economica, tale posizione però si fonda su una presunzione troppo generica in quanto tutte le società che per natura o posizione si trovano ad operare prevalentemente o solamente con una impresa, queste dovrebbero essere considerate dalla stessa controllate. Secondo altra interpretazione, l'influenza dominante si concretizza in influenza gestionale e strategica di un'impresa su di un'altra<sup>59</sup>. Infine, altra interpretazione suggerisce di analizzare caso per caso i vincoli contrattuali e decidere poi sulla base di alcuni parametri che sono:

- esistenza di una dipendenza economica;
- stabilità del contratto;
- presenza di clausole anormali rispetto alla prassi all'interno del contratto.

Tali aspetti devono essere verificati congiuntamente e analizzati caso per caso, tenendo conto del fatto che comunque questi vincoli devono incidere, o comunque condizionare, la gestione della società. Un esempio di vincoli di questo genere, sono i contratti di finanziamento accompagnati dai "lender governance" ovvero vincoli che subordinano i

---

<sup>57</sup> Fornaciari L., "Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia", Giappichelli editore, Torino 2011, pag.38.

<sup>58</sup> Si veda: Campobasso G. P., "Diritto commerciale 2. Diritto delle società", 2005, pag.293; Abbadessa P., "I gruppi di società nel diritto italiano", in PAVONE LA ROSA A. (a cura di), I gruppi di società, 1982, pag. 110; Rimini E., "Il controllo contrattuale", Giuffrè, Milano, 2002, pag.22, nota 16.

<sup>59</sup> M. Lamandini, sub artt. 2359-2359quinquies, in NICCOLINI e A. STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), Società di capitali, Commentario, Napoli, 2004.

finanziamenti al rispetto di obblighi positivi o negativi posti al debitore. Su questi vincoli, simili ai covenant, ci si pone il problema se siano atti a permettere alla società creditrice di esercitare un'influenza dominante sulla società debitrice e quindi, di fatto, controllarla. Altri contratti idonei a generare una situazione di influenza dominante secondo la dottrina sono: i contratti di agenzia, i contratti di franchising, i contratti di licenza, i contratti di brevetto ed i contratti di fornitura esclusiva.

Ad ogni modo, qualunque siano le modalità di esercizio del potere di una società su un'altra, sicuramente si presume vi sia influenza dominante in tutti i casi in cui vi sia il potere di influenzare l'assunzione delle decisioni gestionali che siano strategiche. Per concludere appare evidente che solo a posteriori sarà possibile stabilire se determinate situazioni siano idonee a generare una situazione di influenza di cui all'articolo 2359 c.c., comma due, terzo punto<sup>60</sup>.

Al fine di riassumere quanto sopra detto, si riporta uno schema riassuntivo del concetto di controllo secondo l'articolo 2359 c.c. (figura 9).




Figura 9- Il concetto di controllo<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Rimini E., "Il controllo contrattuale", Giuffrè, Milano, 2002, pag.81 e seguenti.

<sup>61</sup> "Il bilancio consolidato", materiale didattico di: Sapienza Università di Roma, web.uniroma1.it.

Occorre, infine, sottolineare che il controllo gode della cosiddetta proprietà transitiva in quanto una società controlla un'altra in virtù del fatto che essa possa esercitare su questa un'influenza dominante grazie ad una catena di controllo discendente (controllo indiretto).

Al terzo comma dell'articolo 2359 c.c. sono, infine, definite le società collegate; il presente articolo recita come segue:

*“Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”<sup>62</sup>.*

Tale norma contiene una presunzione di legge per cui se una società può esercitare nell'assemblea ordinaria di un'altra il 20% dei voti o, se si tratta di società quotate, il 10%, essa considera la stessa come collegata a meno che non sia dimostrato il contrario. Per coerenza se la quota posseduta, direttamente o indirettamente, è inferiore a quelle sopra dette, si presume non vi sia influenza notevole, ma anche in questo caso è ammessa la prova contraria.

Al di là della presunzione, il presente articolo non è esente da valutazioni e interpretazioni; infatti, non è facile stabilire, al di fuori della presunzione di legge, quando una società eserciti su un'altra un'influenza notevole<sup>63</sup>. Tale tipo di influenza si può definire come “il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo”<sup>64</sup> sia esso frutto di possesso di azioni, esistenza di clausole statutarie o presenza di accordi; perciò, comunemente, si ritiene che vi sia influenza notevole quando una società abbia in un'altra

---

<sup>62</sup> Art. 2359 c.c. comma 3.

<sup>63</sup> Sull'argomento qui trattato si veda: “Regolamento operazioni con parti correlate”, Delibera n°17221 del 12 marzo 2010, aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19974 del 27 aprile 2017, a cura della Divisione Tutela del Consumatore Ufficio Relazioni con il Pubblico; Prencipe A.- Tettamanzi P.- Mancini C., “Bilancio consolidato”, Egea, quarta edizione, 2017, pag.5-6.

<sup>64</sup> “Regolamento operazioni con parti correlate”, Delibera n°17221 del 12 marzo 2010, aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19974 del 27 aprile 2017, a cura della Divisione Tutela del Consumatore Ufficio Relazioni con il Pubblico.

un peso di cui gli altri soci, anche quelli controllanti, devono tenerne conto (figura 10). A tal fine bisogna operare un'attenta valutazione al fine di individuare quali sono i fattori indicativi dell'esistenza di una situazione di influenza notevole e quindi sintomatici di una situazione di collegamento.

Tali fattori comunemente sono i seguenti:

1. appartenenza a sindacati di controllo, nei casi in cui il sindacato di controllo sia affidato ad altri soggetti estranei alla collegante;
2. presenza negli organi direttivi fondamentali della società (consiglio di amministrazione, comitato esecutivo);
3. partecipazione nella formulazione delle direttive cui si deve informare la gestione;
4. esistenza di operazioni intersocietarie rilevanti sia nel valore sia nella natura;
5. capacità di nomina di personale a livello dirigenziale;
6. dipendenza della partecipata dalla partecipante (si cita per esempio la dipendenza tecnologica in termini di consulenza sui processi produttivi sulla scelta degli impianti e altro).<sup>65</sup>

Si precisa che l'impossibilità da parte della società partecipante, potenziale collegata, di ottenere i dati e le informazioni necessari per la conoscenza della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, può essere sintomo di una mancanza di influenza notevole da parte della partecipante.

Infine, mentre per la situazione di controllo vale la proprietà transitiva, nel caso di collegamento questa non vale e quindi non si estende il collegamento a società per successivi collegamenti.

---

<sup>65</sup> Tettamanzi P., "Il bilancio consolidato", Guerini studio, 2003, pag. 6.




Figura 10- Concetto di collegamento secondo il codice civile<sup>66</sup>

Quello sopra esplicitato è il concetto di controllo contenuto nell'articolo 2359 c.c. a fini generici, si provvederà in seguito ad analizzare tale nozione ai fini dell'area di consolidamento.

<sup>66</sup> Si veda: "Il bilancio consolidato", materiale didattico di: Sapienza Università di Roma, web.uniroma1.it

### 3.2 Il concetto di controllo secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS

Il tema del controllo è argomento fondamentale ai fini dell'individuazione dell'area di consolidamento anche per i principi internazionali. La definizione di controllo è stata modificata con l'introduzione dell'IFRS 10 rubricato "Consolidated Financial statement"<sup>67</sup> pubblicato dallo IASB a maggio 2011, ma applicabile nei paesi dell'Unione Europea con riferimento ai bilanci dell'esercizio che inizia il 1° gennaio 2014. Questo principio è stato elaborato con lo scopo di semplificare la disciplina del bilancio consolidato formulando una nuova definizione di controllo al fine di identificare le entità che redigono il bilancio consolidato e, quindi, delimitare l'area di consolidamento. Tale IFRS, infatti, supera le incongruenze e i vuoti normativi che si venivano a creare nel momento in cui si dovevano applicare i precedenti principi in situazioni di incertezza, in quanto era difficile individuare l'esistenza effettiva di controllo di una società su un'altra.<sup>68</sup>

In precedenza, la nozione di controllo era disciplinata dallo IAS 27<sup>69</sup>, il quale definiva il controllo come:

*"il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività"*<sup>70</sup>

Da qui bisogna precisare alcuni aspetti<sup>71</sup>, ovvero:

- L'ambito di esercizio del controllo, la società deve riuscire a determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'altra entità. Per scelte gestionali si intendono, ad esempio, le scelte relative all'attività di produzione, di marketing, di vendita, di acquisizione e di gestione delle risorse umane<sup>72</sup>. Rientrano invece

---

<sup>67</sup> Viene riportata la rubrica originale, ma in italiano si traduce semplicemente "Bilancio consolidato".

<sup>68</sup> Dello Strologo A., "Il nuovo concetto di controllo ai fini del consolidamento secondo il principio contabile internazionale IFRS 10", [www.dimt.it](http://www.dimt.it).

<sup>69</sup> Per comodità in questo elaborato lo IAS 27 in vigore prima dell'emissione dell'IFRS 10 verrà nominato "IAS 27 antecedente l'IFRS 10".

<sup>70</sup> IAS 27 antecedente l'emissione dell'IFRS 10.

<sup>71</sup> Si veda: Tessitore A.- Corbella S., "La nozione e le situazioni di controllo nei principi contabili internazionali IAS/IFRS", Verona, 2012, <http://www.dea.univr.it>.

<sup>72</sup> Fornaciari L., "Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia", Giappichelli editore, Torino, 2011, pag.40.

nelle scelte finanziarie decisioni concernenti gli strumenti di finanziamento, la distribuzione degli utili e la gestione delle risorse finanziarie dell'entità. Perciò se il controllo è limitato a determinate aree limitatamente al loro coordinamento, non si può dire che vi sia l'esistenza di una situazione di controllo.

- Gli obiettivi del controllo. Il potere di esercitare il controllo deve essere finalizzato al beneficiare dei risultati economici derivanti da tale esercizio. Di conseguenza, anche se vi è la possibilità da parte di una società di avvalersi del potere in suo possesso senza però poter usufruire dei benefici economici che ne derivano, non si può dire che vi sia il controllo.
- I presupposti del controllo. Come si vedrà a breve, il controllo può sussistere in base a diverse condizioni, perciò la valutazione riguardante la sussistenza del controllo, deve essere fatta complessivamente considerando ciascun legame, giuridico e di fatto, idoneo a generare tale condizione, quindi si fa prevalere il principio della sostanza sulla forma.

Specificato quanto sopra, si procede con l'analisi del principio, al fine di comprendere meglio l'IFRS 10 che ha sostituito il principio di cui si sta trattando. Secondo lo IAS 27 antecedente l'IFRS 10, si presume vi sia una situazione di controllo:

*“quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità”<sup>73</sup>*

Alla luce di ciò, secondo l'impostazione internazionale, si presume, salvo prova contraria<sup>74</sup>, che vi sia controllo quando si dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea. Il principio continua ammettendo che vi sia controllo anche se non si dispone della maggioranza assoluta dei voti e cioè quando la società possiede meno del 50% dei voti esercitabili in assemblea. In particolare al secondo comma dello IAS 27 antecedente l'IFRS 10, afferma che in mancanza del controllo dovuto alla maggioranza dei voti, esso esiste anche qualora la capogruppo abbia:

---

<sup>73</sup> IAS 27 “Bilancio consolidato e separato”.

<sup>74</sup> A riguardo lo IAS 27 “Bilancio consolidato e separato” par.32, afferma che *una controllante può perdere il controllo di una controllata con o senza cambiamenti nella quota societaria assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una controllata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.*

- *“Il controllo di più della metà dei voti in virtù di accordi con altri investitori;*
- *Il potere di determinare le politiche finanziarie e operative dell’entità in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;*
- *Il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o l’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo;*
- *Il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di Amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo”.*<sup>75</sup>

Perciò anche in assenza della maggioranza dei voti in assemblea, l’investitore può dimostrare di controllare, o comunque di avere la possibilità di controllare, la società grazie a:

- Accordi con altri soci<sup>76</sup>, volti ad acquisire la disponibilità dei voti esercitabili in assemblea e poter così incidere sulle scelte gestionali e finanziarie dell’entità; si precisa che l’accordo non trascritto nello statuto si rivela più debole in quanto vincola solamente i soci che l’hanno sottoscritto, mentre se vi è la trascrizione esso è giuridicamente rilevante anche per la società;
- Clausole statutarie o contratti, garantiscono il potere di controllo in quanto costituiscono un accordo giuridico che quindi non può essere disatteso da coloro che vi partecipano;
- Possibilità di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione; possono esserci infatti dei contratti parasociali che permettono ad un solo soggetto di sostituire tali membri. Questo può costituire potere di controllo in quanto tale soggetto potrebbe nominare dei membri che seguono le linee direttive di chi li nomina;
- Relativamente all’ultimo punto dettato dal principio, si fa riferimento al cosiddetto “casting vote”<sup>77</sup> ovvero alla prerogativa riservata a un membro del consiglio di amministrazione in situazioni che potrebbero paralizzarsi a fronte di

---

<sup>75</sup> IAS 27 “Bilancio consolidato e separato”.

<sup>76</sup> Si fa riferimento ai patti parasociali, disciplinati dagli articoli 2341-bis e 2341-ter codice civile. Si veda: Galgano F., “Le società”, Zanichelli, Bologna, 2006, pag. 228 e seguenti.

<sup>77</sup> “Casting vote”, Il sole 24 ore, 3 maggio 2016.

argomenti delicati e di interesse contrapposto tra i membri, al fine di sbloccare le situazioni di stallo.

Bisogna tenere presente in sede di valutazione dell'esistenza o meno del potere di controllo, non solo dei voti effettivamente esercitabili in assemblea, ma anche dei voti potenziali. Tali diritti possono derivare dalla presenza di opzioni di acquisto su azioni, da strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, dal possesso di warrant<sup>78</sup> azionari e da altri strumenti che possono di fatto permettere in tempi utili l'acquisizione dei diritti di voto effettivamente esercitabili. Come appena accennato tali diritti devono essere presi in considerazione solamente se esercitabili nell'immediato; tuttavia, secondo la *Implementation Guidance*<sup>79</sup> dello IAS 27:

*“in some circumstances an entity has, in substance, a present ownership as a result of a transaction that gives it access to the economic benefits associated with an ownership interest”*

Ovvero, seppur non esercitabili nell'immediato, i diritti di voto potenziali vanno comunque imputati nel calcolo della valutazione della sussistenza del controllo qualora i benefici economici legati a questi potenziali diritti vadano a vantaggio di coloro che potenzialmente li possiedono.

In sintesi per la valutazione dell'esistenza di una situazione di controllo in presenza di diritti di voto potenziali, bisogna mettere in relazione la dimensione tempo con la dimensione prezzo, ovvero bisogna considerare se, ad esempio, l'opzione sia esercitabile e verificare se il prezzo sia genuino<sup>80</sup> o meno. (figura 11)

---

<sup>78</sup> Secondo la definizione fornita dalla Borsa italiana un warrant è *lo strumento finanziario che conferisce al possessore il diritto (non l'obbligo) di acquistare (warrant call), sottoscrivere o vendere (warrant put) una determinata quantità di titoli (sottostante) a un prezzo predefinito (strike-price) e entro una scadenza stabilita, solitamente superiore all'anno, secondo un determinato rapporto (rapporto di esercizio).*

<sup>79</sup> Non ha forza di legge in Europa, ma è utile nella comprensione di questo principio.

<sup>80</sup> Un prezzo è “non genuino” quando il prezzo di esercizio dell'opzione incorpora già i benefici derivanti dal potere di controllo. Si veda: Tessitore A.- Corbella S., “La nozione e le situazioni di controllo nei principi contabili internazionali IAS/IFRS”, Verona, 2012, <http://www.dea.univr.it>.




Figura 11- Matrice tempo-prezzo per l'esistenza del controllo<sup>81</sup>.

Analizzato lo IAS 27<sup>82</sup>, ci si accorge che rimaneva un vuoto normativo per le società a destinazione specifica<sup>83</sup>, meglio conosciute come società veicolo<sup>84</sup>, perciò lo IASB aveva provveduto all'emanazione della SIC<sup>85</sup>12.

Tale interpretazione afferma che:

<sup>81</sup> Si veda: Tessitore A.- Corbella S., "La nozione e le situazioni di controllo nei principi contabili internazionali IAS/IFRS", Verona, 2012, <http://www.dea.univr.it>.

<sup>82</sup> Sul tema si veda: IAS 27 "Bilancio consolidato e separato"; Tessitore A.- Corbella S., "La nozione e le situazioni di controllo nei principi contabili internazionali IAS/IFRS", Verona, 2012, <http://www.dea.univr.it>; Dello Strologo A., "Il nuovo concetto di controllo ai fini del consolidamento secondo il principio contabile internazionale IFRS 10", [www.dimt.it](http://www.dimt.it); Fornaciari L., "Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia", Giappichelli editore, Torino, 2011, pag. 40 e seguenti.

<sup>83</sup> Di seguito a volte sarà utilizzato anche l'acronimo SDS per definire tali società.

<sup>84</sup> L'argomento sarà trattato in maniera più specifica in materia di area di consolidamento nei prossimi paragrafi.

<sup>85</sup> SIC è l'acronimo di "Standing Interpretations Committee" e si tratta di interpretazioni ufficiali ai principi internazionali.

*“il controllo può esistere anche nei casi in cui un’entità possiede una piccola o nessuna parte del patrimonio della SDS”<sup>86</sup>*

Questa affermazione è coerente con quanto stabilito dallo IAS 27, in quanto è la disponibilità del potere decisionale e i connessi benefici economici a determinare l’esistenza di controllo e le società veicolo si caratterizzano proprio per essere soggette al controllo gestionale di altre entità. Nello specifico la SIC 12 prevedeva che dovessero essere consolidate le società veicolo quando<sup>87</sup>:

- le attività della SDS sono esercitate per conto dell'entità in relazione alle sue specifiche esigenze aziendali così che l'entità ottenga benefici dall'attività della SDS;
- l'entità ha poteri decisionali. Per ottenere la maggioranza dei benefici dell'attività della SDS o l'entità ha delegato questi poteri decisionali;
- l'entità detiene diritti a ottenere la maggioranza dei benefici della SDS e, perciò, può essere esposta ai rischi inerenti alle attività della SDS;
- l'entità mantiene la maggioranza dei rischi residuali o di proprietà connessi alla SDS o alle sue attività al fine di ottenere benefici dalla loro gestione.

Nel determinare le situazioni in cui una società deve consolidare le società veicolo, la SIC 12 finì per contrastare in parte con la definizione di controllo fornita dallo IAS 27 e questo portò alla coesistenza di due approcci differenti di consolidamento. Per sopperire a tale incongruenza, come già accennato sopra, lo IASB pubblicò il principio contabile internazionale IFRS 10 dedicato al bilancio consolidato e che nei paesi dell’UE è applicabile dal bilancio di esercizio relativo all’anno 2014.

La novità dell’IFRS 10 è che in esso sono contenute tutte le norme riguardanti il bilancio consolidato che prima affiancavano il principio IAS 27 e, inoltre, introduce un nuovo concetto di controllo basato su aspetti economico-sostanziali, mentre il principio IAS 27 è ora riservato alle regole per la predisposizione del bilancio separato.<sup>88</sup>


---

<sup>86</sup> SIC 12 “Consolidamento- Società a destinazione specifica (società veicolo)

<sup>87</sup> SIC 12 “Consolidamento- Società a destinazione specifica (società veicolo), par.10.

<sup>88</sup> “IFRS 10: controllo e area di consolidamento”, Mezzabotta C., Amministrazione, finanza & controllo, Il sole 24ore, n°6/2014, pag.6-12;

Si può affermare che il principio contabile IFRS 10 è il punto di arrivo di un processo di armonizzazione perseguito dallo IASB e che ha visto il ridimensionamento dello IAS 27 e l'eliminazione della SIC 12<sup>89</sup>. (figura 12)



**Figura 12- Disciplina del Bilancio consolidato prima e dopo l'emanazione dell'IFRS 10**

L'IFRS 10 stabilisce che qualora un'entità detenga strumenti di capitale di rischio in un'altra, essa deve valutare se sussiste il controllo al fine di includere eventualmente tale entità nel bilancio consolidato.

Secondo il principio sopra nominato, un'entità controlla un'altra entità se e solo se sussistono contemporaneamente tre condizioni<sup>90</sup> (figura 13):

- a) *Il potere sull'entità oggetto di investimento;*
- b) *L'esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l'entità oggetto di investimento;*
- c) *La capacità di esercitare il proprio potere sull'entità oggetto di investimento per incidere sull'ammontare dei suoi rendimenti.*

<sup>89</sup> Prencipe A.- Tettamanzi P., "Il bilancio consolidato", Egea, terza edizione, 2011.

<sup>90</sup> IFRS 10, par.7.




Figura 13- Condizioni necessarie per l'esistenza del controllo secondo l'IFRS 10<sup>91</sup>

Relativamente al primo punto<sup>92</sup>, la possibilità di esercitare il potere deriva dall'esistenza di diritti che permettono all'entità di dirigere le cosiddette attività rilevanti e perciò di incidere significativamente sui rendimenti dell'entità oggetto di investimento. Necessario, a questo punto, è capire che cosa si intenda con "attività rilevanti"<sup>93</sup>, a tal fine lo stesso principio all'appendice B fornisce alcuni esempi<sup>94</sup>:

- *la vendita e l'acquisto di beni o servizi;*
- *la gestione di attività finanziarie fino alla scadenza (incluso il caso di inadempienza);*
- *la selezione, l'acquisizione o la dismissione di attività;*
- *la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti o processi;*
- *la definizione di una struttura di finanziamento o di reperimento di fondi.*

Il principio prosegue nel successivo paragrafo come segue:

*"alcuni esempi di decisioni in merito ad attività rilevanti includono:*

- a) l'assunzione di decisioni gestionali e patrimoniali della partecipata, incluse le decisioni relative ai budget;*

<sup>91</sup> Mezzabotta C., "IFRS 10 'Consolidated Financial Statements' IAS 27 'Separate Financial Statement'", Convegno 'Novità in tema di principi IFRS', ODCEC, Milano, 2013, [www.odcec.mi.it](http://www.odcec.mi.it).

<sup>92</sup> A riguardo si veda: IFRS 10; Prencipe A.- Tettamanzi P.- Mancini C., "Bilancio consolidato", Egea, quarta edizione, 2017; Pisoni P.- Biancone P.P.- Busso D.- Cisi M., "Il bilancio consolidato", Giuffrè editore, seconda edizione, 2015; Mezzabotta C., "IFRS 10: controllo e area di consolidamento", Amministrazione & Finanza, n°6/2014, pag.6-12, Il sole 24ore.

<sup>93</sup> In inglese "relevant activities"

<sup>94</sup> IFRS 10, appendice B, par. B11.

*b) la nomina e le retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche o dei fornitori di servizi della partecipata e la cessazione dei loro servizi o del loro rapporto di lavoro.”<sup>95</sup>*

Si può dire, in sostanza, che le ‘relevant activities’ sono quelle attività che incidono notevolmente sui rendimenti dell’intera entità oggetto di investimento<sup>96</sup>; per la loro individuazione bisogna, quindi, conoscere l’oggetto e gli obiettivi dell’entità di cui si sta valutando l’esistenza del controllo da parte di un’altra, i rapporti esistenti tra gli azionisti e tutti i diritti esistenti che possono influenzare le attività sopra definite. Come afferma lo stesso principio è sufficiente la capacità di esercitare il potere, non è necessario che esso venga effettivamente esercitato<sup>97</sup>, perciò la possibilità che un investitore ha di esercitare tale potere sull’entità lo qualifica come controllante a prescindere dal fatto che esso abbia realmente esercitato il potere in suo possesso. Si dice che i diritti di voto devono essere sostanziali, infatti, non c’è controllo nel caso in cui un soggetto disponga della maggioranza dei voti, ma non li possa esercitare in quanto le attività rilevanti sono condotte da altri soggetti quali, ad esempio, curatori, amministratori fallimentari, tribunali o organi di vigilanza.

In alcuni casi l’esistenza del potere è, quindi, di facile individuazione in quanto esso è ottenuto sulla base dei diritti di voto spettanti all’investitore; in altri, invece, sono necessarie delle valutazioni più o meno complesse. Infatti, un soggetto può avere il potere senza detenere la maggioranza dei diritti di voto, per esempio attraverso<sup>98</sup>:

- accordi contrattuali con altri titolari di diritto di voto;
- accordi contrattuali riguardanti diritti diversi da quelli di voto, ma se considerati nel complesso con questi, consentono l’esercizio di fatto del controllo;
- i diritti di voto dell’investitore che seppur non costituiscano la maggioranza assoluta,

---

<sup>95</sup> IFRS 10, appendice B, par. B12.

<sup>96</sup> IFRS 10, appendice A.

<sup>97</sup> IFRS 10, par.12.

<sup>98</sup> IFRS 10, appendice B, par. B38.

rapportati al frazionamento dei diritti di voto all'interno dell'entità, possono comunque garantire la possibilità di condurre e gestire le attività unilateralmente;

- diritti di voto potenziali, per tale tipologia di diritti, è necessaria un'attenta valutazione. L'investitore deve tenere presente lo scopo e la costituzione dello strumento finanziario che concede dei diritti potenziali, tra gli altri, a titolo di esempio, si devono considerare le seguenti circostanze<sup>99</sup>:
  - il prezzo a cui le opzioni si possono convertire in azioni, in quanto se questo fosse troppo svantaggioso rispetto al fair value del titolo, queste opzioni potrebbero non essere considerate in termini di diritti potenziali;
  - condizioni che determinano il tempo entro cui o da cui si possono esercitare le opzioni;
  - incapacità da parte del detentore di tali titoli a ricevere le informazioni necessarie al suo esercizio;
  - presenza di altre condizioni che limitano l'esercizio delle opzioni;
  - la necessità dell'approvazione di più parti per l'esercizio dei diritti;
  - la possibilità che il detentore di tali titoli possa trarre altri vantaggi (es.: sinergie).

Il principio IFRS 10 riporta alcuni esempi relativi ai diritti potenziali, di seguito viene riportato l'esempio n° 9 (figura 14), che riporta un caso in cui il diritto potenziale non viene considerato nel calcolo del potere di controllo, e l'esempio n°10 (figura 15), che riporta il caso contrario.

---

<sup>99</sup> Prencipe A.- Tettamanzi P.- Mancini C., "Bilancio consolidato", Egea, quarta edizione, 2017, pag. 44.




Figura 14- Diritto di voto potenziale che non conferisce il potere di controllo<sup>100</sup>




Figura 15- Diritto di voto potenziale che conferisce il potere di controllo<sup>101</sup>

<sup>100</sup> IFRS 10, appendice B, par. B50, esempio n°9.

<sup>101</sup> IFRS 10, appendice B, par. B50, esempio n°10.

Ci possono essere delle situazioni in cui uno o più investitori sono contemporaneamente in possesso di diritti che conferiscono loro la capacità di influenzare differenti attività ciascuna delle quali considerata rilevante ai fini del controllo. In questo caso l'IFRS 10 stabilisce che si considera controllante il soggetto che ha la capacità di gestire le attività rilevanti che incidono in maniera più significativa sui rendimenti. Anche in questo caso all'appendice B viene riportato un esempio<sup>102</sup>. (Figura 16)

Una società farmaceutica è gestita da due soggetti, il primo è responsabile per l'ottenimento di una licenza per la produzione di un nuovo farmaco, mentre il secondo, una volta che il primo avrà ottenuto tale licenza, avrà la responsabilità di gestire la fabbricazione e la commercializzazione del farmaco. Entrambi i soci hanno il controllo su attività che sono considerate ambedue rilevanti, perciò tutti e due i soci potrebbero essere considerati i controllanti della società. A questo punto bisogna procedere con delle valutazioni prendendo in considerazione congiunta diversi fattori:

- a) lo scopo e la modalità di costituzione della partecipata;
- b) i fattori che determinano il margine di profitto, i ricavi e il valore della partecipata, nonché il valore del farmaco;
- c) l'effetto derivante dall'autorità decisionale di ciascun investitore relativamente ai fattori di cui al punto (b) sui rendimenti della partecipata;
- d) l'esposizione degli investitori alla variabilità dei rendimenti;
- e) l'impegno necessario al fine di ottenere la licenza e la connessa incertezza, considerando quanto il socio responsabile abbia già fatto a tale scopo;
- f) quale investitore controlla il farmaco una volta che la fase di sviluppo è andata a buon fine.

Figura 16- Esempio in cui le attività rilevanti sono gestite da più soggetti<sup>103</sup>

Infine, per quanto riguarda il potere, il principio specifica che può esistere il potere di controllo anche se sono presenti dei soggetti in grado di partecipare nella direzione delle attività rilevanti. A tal fine non si possono trascurare i diritti di protezione, i quali sono strutturati in modo da *"tutelare la partecipazione della parte che ne è titolare, senza attribuzione di poteri sull'entità cui si riferiscono tali diritti"*<sup>104</sup>. Questi diritti non consentono a chi li possiede di limitare il controllo sull'entità partecipata e nemmeno di controllare direttamente tale società; l'IFRS 10 riporta alcuni esempi di diritti di protezione:

<sup>102</sup> IFRS 10, appendice B, par. B13, esempio n°1.

<sup>103</sup> IFRS 10, appendice B, par. B13, esempio n°1.

<sup>104</sup> IFRS 10, appendice A.

- il diritto di un finanziatore nel preservare il rischio di credito da esso sostenuto impedendo al debitore di peggiorare la propria posizione (ad esempio attraverso la stipulazione di debiti privilegiati che possono sottrarre garanzie);
- il diritto delle minoranze ad opporsi ad investimenti in conto capitale sproporzionati rispetto al normale svolgimento dell'attività o all'emissione di strumenti di capitale di rischio o di debito;
- il diritto di un finanziatore a dare esecuzione al pegno nel caso in cui il debitore non rispetti gli accordi pattuiti.

Prima di procedere con il secondo punto essenziale alla fine del controllo, sembra utile, vista la corposità dell'argomento, esplicitare quanto sopra discusso in uno schema. (Figura 17)




Figura 17- Il potere nell'IFRS 10<sup>105</sup>

Il secondo elemento per verificare se vi sia o meno il controllo, è l'esposizione ai rendimenti variabili da parte dell'investitore. Tali rendimenti possono essere sia positivi che negativi, ma anche positivi e negativi contemporaneamente; si considerano rendimenti variabili i rendimenti non fissi nel senso che essi non devono essere predeterminati, ma infatti sono legati all'andamento economico della partecipata. Per capire se si tratta di rendimenti variabili bisogna anzitutto verificare che siano variabili e

<sup>105</sup> Mezzabotta C., "IFRS 10 'Consolidated Financial Statements' IAS 27 'Separate Financial Statement'", Convegno 'Novità in tema di principi IFRS', ODCEC, Milano, 2013, [www.odcec.mi.it](http://www.odcec.mi.it).

successivamente capire in che misura essi variano in relazione alla sostanza del contratto e indipendentemente dalla forma giuridica di questo<sup>106</sup>. Ad esempio gli interessi prefissati su obbligazioni, in realtà sono variabili in quanto espongono l'obbligazionista al rischio di default e perciò la variabilità sta nel rischio di credito contenuto in questi strumenti. L'IFRS 10 fornisce anche un altro esempio pratico, ovvero le commissioni di performance legate ai risultati di gestione, esse collegano i rendimenti all'andamento dei risultati della partecipata e perciò sono considerate variabili in quanto l'entità di tali commissioni dipende dalla capacità della partecipata di generare rendimenti. Il principio rubricato "Consolidated Financial Statements"<sup>107</sup> nell'appendice B elenca alcuni esempi di rendimenti considerati variabili<sup>108</sup>:

- a) dividendi e altre variazioni di valore della partecipata;
- b) compensi per la gestione delle attività o delle passività della società oggetto di investimento, interessi residui derivanti da attività di liquidazione, sfruttamento di vantaggi fiscali e accesso alla liquidità futura di un investitore sulla base del suo coinvolgimento in una partecipata;
- c) accesso da parte dell'investitore a forme di rendimento non disponibili per altri partecipanti. Ad esempio, un investitore potrebbe usufruire di attività congiuntamente alla partecipata per conseguire economie di scala e risparmi di costo, avere accesso a know-how importante o comunque limitare alcune operazioni o attività per migliorare i propri rendimenti.

Infine, il terzo elemento fondamentale affinché un soggetto sia qualificato come controllante è il legame tra potere e rendimenti. Infatti, al fine di detenere il controllo di una società, non è sufficiente detenere il potere e nemmeno essere esposti ai rendimenti variabili della partecipata, ma è necessario che l'investitore sia in grado, attraverso il proprio potere, di influenzare la variabilità dei rendimenti. A tal fine è indispensabile capire se l'investitore opera in conto proprio, cioè come attore principale, oppure se opera come agente, cioè per conto di soggetti terzi. Questo va stabilito in quanto, se un soggetto opera per conto di terzi, non detiene il controllo bensì esercita un diritto

---

<sup>106</sup> Mezzabotta C., "IFRS 10: controllo e area di consolidamento", Amministrazione & Finanza, n°6/2014, pag.6-7, Il sole 24ore.

<sup>107</sup> Si fa riferimento all'IFRS 10.

<sup>108</sup> IFRS 10, appendice B, par. B57.

delegato di assumere decisioni<sup>109</sup>. Il contratto di agenzia è un contratto in base al quale un soggetto obbliga un altro a svolgere per suo conto delle mansioni. Detto ciò, si considerano di seguito i fattori che aiutano a valutare se il soggetto che assume le decisioni<sup>110</sup> sia 'principal'<sup>111</sup> oppure 'agent'<sup>112</sup>, questi sono:

- l'ambito di applicazione delle proprie decisioni sulla partecipata;
- i diritti detenuti da altre parti. Ad esempio, se un soggetto terzo è in grado di sostituire il decision maker senza una valida motivazione, deve ritenersi che il decision maker sia un agente e quindi non detenga il controllo<sup>113</sup>;
- la remunerazione a cui il decision maker ha diritto. Infatti, solitamente esso viene qualificato come agent quando riceve una remunerazione fissa; anche quando si tratta di remunerazione variabile, bisogna comunque valutare tale remunerazione in relazione alle performance ottenute dalla partecipata;
- l'esposizione del soggetto alla variabilità dei rendimenti della partecipata, maggiore è l'esposizione in questo senso da parte del decision maker, maggiore è la probabilità che esso operi come soggetto principale e non come agente.

Nel valutare se un soggetto controlla o meno una entità, bisogna considerare anche se l'investitore abbia dei soggetti che operano per suo conto ovvero se esso ha degli agenti di fatto<sup>114</sup>. Esempi<sup>115</sup> di agenti di fatto sono indicati nello stesso principio e sono:

- a) *“le parti correlate dell'investitore;*
- b) *una parte che ha ricevuto dall'investitore la propria interessenza nella partecipata a titolo di conferimento o di finanziamento;*
- c) *una parte che ha concordato di non vendere, trasferire o gravare le proprie partecipazioni nella partecipata senza la preventiva approvazione dell'investitore ( ad eccezione delle situazioni in cui l'investitore e l'altra parte hanno il diritto della*

---

<sup>109</sup> IFRS 10, par. 18.

<sup>110</sup> Di seguito verrà utilizzato in alternativa il termine in inglese “decision maker”.

<sup>111</sup> Soggetto principale, che opera per proprio conto.

<sup>112</sup> Soggetto agente, che opera per conto i terzi.

<sup>113</sup> Prencipe A.- Tettamanzi P.- Mancini C., “Bilancio consolidato”, Egea, quarta edizione, 2017, pag. 48.

<sup>114</sup> IFRS 10, appendice B, par. B73.

<sup>115</sup> IFRS 10, appendice B, par. B75.

*preventiva approvazione e i diritti si fondano su termini concordanti da parti disponibili indipendenti;*

*d) una parte non può finanziare le proprie operazioni senza il sostegno finanziario subordinato da parte dell'investitore;*

*e) una partecipata in cui la maggioranza dei componenti dell'organo di governo, o in cui i dirigenti con responsabilità strategiche, sono gli stessi di quelli dell'investitore;*

*f) una parte che ha una stretta relazione commerciale con l'investitore, come potrebbe essere la relazione tra un fornitore di servizi professionali e uno dei suoi principali clienti."<sup>116</sup>*

Al fine del controllo, l'IFRS 10 richiede che ci sia una valutazione periodica circa la sua sussistenza qualora vi siano dei fatti che suggeriscono dei cambiamenti.

A tal punto prima di procedere con le nozioni di controllo congiunto e di collegamento, pare utile riportare uno schema di confronto tra il concetto di controllo contenuto nello IAS 27 e quello contenuto nell'IFRS 10. (figura 18)

Controllo IAS 27	Controllo IFRS 10
<p>Secondo tale principio, <i>"il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità ai fini di ottenere i benefici dalle sue attività"</i>.</p>	<p>Secondo questo principio il controllo si ha quando un investitore è esposto ai rendimenti variabili della partecipata legati al proprio potere decisionale. Perciò, un investitore ha il controllo se detiene contemporaneamente i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Potere sulla società;</li><li>• Esposizione e diritto ai rendimenti variabili della partecipata;</li><li>• Capacità, in virtù del proprio potere, di influenzare tali rendimenti.</li></ul>

Figura 18- Evoluzione del concetto di controllo<sup>117</sup>

Al fine di puntualizzare la nozione di controllo, può contribuire l'analisi di relazioni non costituenti il controllo, ma che prevedono comunque l'esistenza di relazioni all'interno

<sup>116</sup> IFRS 10, appendice B, par. B75.

<sup>117</sup> "Il bilancio consolidato", materiale didattico di: Sapienza Università di Roma, web.uniroma1.it.

dell'entità partecipata. Si tratta della fattispecie del controllo congiunto e del collegamento.

Il primo è definito dall'IFRS 11 il quale è rubricato "accordi a controllo congiunto"<sup>118</sup>. Tale principio definisce il controllo congiunto come:

*"la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"<sup>119</sup>.*

Alla luce di quanto sopra affermato, un soggetto per valutare se vi è il controllo congiunto deve osservare i seguenti aspetti:

- è necessario che vi sia un accordo tra le parti, gli accordi di questo genere sono classificati in:
  - joint operation (o attività a controllo congiunto) in questa fattispecie le parti, definite gestori comuni, hanno diritti sulle attività e obbligazioni relative all'accordo;
  - joint venture, in questo caso le parti vantano diritti sulle attività nette dell'accordo.

Inoltre, l'accordo si può manifestare in diversi modi ovvero può essere parte integrante dello statuto o dell'atto costitutivo, può formalizzarsi in un patto parasociale o può risultare dai verbali delle riunioni tra i partecipanti<sup>120</sup>.

- Altra condizione necessaria è la natura delle decisioni. L'accordo infatti deve concedere collettivamente a tutte le parti la direzione delle attività cosiddette rilevanti.
- Infine, per quanto riguarda il grado di condivisione delle decisioni assunte, esiste controllo congiunto se le decisioni sulle attività che incidono sui rendimenti della

---

<sup>118</sup> Sull'argomento si veda: IFRS 11 "Accordi a controllo congiunto"; Tessitore A.- Corbella S., "La nozione e le situazioni di controllo nei principi contabili internazionali IAS/IFRS", Verona, 2012, [www.dea.univr.it](http://www.dea.univr.it); Acernese R., "IAS/IFRS analisi e confronto con la disciplina nazionale: IFRS 11 Accordi a controllo congiunto", Università Sapienza materiale didattico, Roma, 2005, [web.uniroma1.it](http://web.uniroma1.it).

<sup>119</sup> IFRS 11, par. 7.

<sup>120</sup> Tessitore A.- Corbella S., "La nozione e le situazioni di controllo nei principi contabili internazionali IAS/IFRS", Verona, 2012, [www.dea.univr.it](http://www.dea.univr.it)

partecipata, richiedono il consenso unanime delle parti che controllano l'accordo collettivamente.

In conclusione, si riporta una mappa concettuale utile a capire quando c'è il controllo congiunto. (Figura 19)




Figura 19- Esistenza del controllo congiunto<sup>121</sup>

Per quanto riguarda, invece, la nozione di collegamento, essa viene fornita in via residuale dallo IAS 28 che è stato di recente modificato dal Regolamento n°182 del 2018 ed è dedicato a "Partecipazioni in società collegate e joint venture". Secondo tale principio una società è collegata quando l'investitore esercita su di essa una notevole influenza. L'influenza notevole si presume sussista quando si possiede almeno il 20% dei voti

<sup>121</sup> Acernese R., "IAS/IFRS analisi e confronto con la disciplina nazionale: IFRS 11 Accordi a controllo congiunto), Università Sapienza materiale didattico, Roma, 2005, web.uniroma1.it.

esercitabili in assemblea della società partecipata. Dopodiché lo Ias 28 indica delle circostanze sintomatiche dell'esistenza del collegamento<sup>122</sup>:

- a) *“la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;*
- b) *la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;*
- c) *la presenza di operazioni rilevanti tra l'entità e la partecipata;*
- d) *l'interscambio di personale dirigente;*
- e) *la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali”.*<sup>123</sup>

Attraverso queste due situazioni, sebbene non presentino le caratteristiche del controllo, sono comunque in grado di incidere in misura significativa sulle decisioni gestionali e finanziarie dell'entità partecipata.

La comprensione del tema del controllo è fondamentale nell'individuazione dell'area di consolidamento; tale tema è ampiamente trattato nel prossimo capitolo.

---

<sup>122</sup> IAS 28 R, par.6.

<sup>123</sup> IAS 28 R, par.6.



## **CAPITOLO 4: L'AREA DI CONSOLIDAMENTO**

La delimitazione dell'area di consolidamento è la fase iniziale del processo di consolidamento e si tratta di una operazione essenziale e molto delicata; infatti, l'esclusione o meno di una entità nella predetta area può influenzare in maniera determinante la capacità informativa del bilancio consolidato. I criteri che devono essere utilizzati, quindi, al fine dell'individuazione delle unità economiche da includere nell'area di consolidamento, devono essere funzionali alla rappresentazione contabile completa, ovvero comprendente tutte le unità che compongono il gruppo. Tale bilancio deve essere in grado di fornire all'utilizzatore anche l'evoluzione del perimetro del gruppo evidenziando gli effetti di eventuali modifiche di questo sull'area patrimoniale e reddituale del gruppo.

In tema di area di consolidamento, le fonti normative a cui fare riferimento sono:

- D. Lgs. n°127 del 1991 e OIC 17 per i gruppi che applicano la normativa nazionale;
- IFRS 10 per coloro che adottano i principi internazionali.

Di seguito, perciò, verrà analizzata la disciplina dell'area di consolidamento secondo la normativa nazionale e successivamente secondo i principi internazionali. Successivamente, verranno sottolineate le principali differenze esistenti. Infine, saranno prese in analisi le aree di consolidamento di sei Gruppi, tre che redigono il bilancio consolidato secondo i principi nazionali e tre secondo i principi internazionali, cercando di comprendere al meglio l'applicazione delle due tipologie di principi.

### **4.1. L'area di consolidamento secondo la normativa nazionale**

Il bilancio consolidato ha diverse funzioni; infatti, esso ha la capacità di fornire diverse informazioni e valutazioni di quelle società che sono parte di un gruppo e che prese singolarmente non forniscono adeguate indicazioni circa il loro andamento economico, finanziario e patrimoniale. Il legislatore, al fine di comparare i diversi bilanci, ha fornito dei criteri da seguire al fine dell'individuazione dell'area di consolidamento, in altre parole ha definito in capo a quali soggetti sorge il compito di redigere il bilancio consolidato, quali entità devono rientrare in questo consolidamento e quali, invece, sono escluse ed esonerate.

#### 4.1.1. I soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato

L'articolo 25 del decreto legislativo n° 127 del 1991, stabilisce i soggetti che sono obbligati a redigere il bilancio consolidato, essi sono:

- 1) *“Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata che controllano un’impresa;*
- 2) *“Gli enti di cui all’articolo 2201<sup>124</sup> del codice civile, le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata”<sup>125</sup>.*

Perciò le società che devono redigere il bilancio consolidato, sono le società che controllano società di capitali oppure le società di capitali che controllano altre società. Indipendentemente dalla forma giuridica delle società figlie, la capogruppo se società di capitali, è obbligata alla redazione del bilancio consolidato. Il legislatore, pertanto, ha stabilito rigidamente la forma giuridica della controllante a prescindere dalle società controllate, non ha posto parametri restrittivi per quanto riguarda la forma giuridica delle società figlie: basta, infatti, che scatti l’obbligo di redazione in capo alla società madre, e le figlie saranno incluse nell’area di consolidamento. A riguardo si può affermare che le società figlie che possono quindi essere ricomprese nella società madre sono: le società di capitali, le società di persone, i consorzi, le joint venture, le associazioni e le fondazioni che esercitano attività d’impresa, i gruppi europei di interesse economico, le imprese individuali, le società consortili, le mutue assicuratrici<sup>126</sup>.

---

<sup>124</sup> Si tratta di enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale che controllino una s.p.a., una s.a.p.a. o una s.r.l.

<sup>125</sup> D. Lgs. 127/1991, art. 25.

<sup>126</sup> Quatraro B., “Il bilancio consolidato. L’area di consolidamento”, Rivista dei Dottori Commercialisti, 1990, p.400; Caratozzolo M., “Il bilancio consolidato di gruppo”, Giuffrè, Milano, 2002, pag. 141.

**Esempi di soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato secondo la normativa nazionale**

ETRA – Estratto del bilancio consolidato 2016

ETRA S.p.a. è una società multiservizi operante nella regione Veneto soggetta alla direzione e al coordinamento dei Comuni soci, essa in qualità di società per azioni controllante altre società è obbligata alla redazione del bilancio consolidato.

Rigoni di Asiago – Estratto del bilancio consolidato 2016

La società Rigoni di Asiago S.r.l. è posseduta per la maggioranza da società di capitali e per una restante parte da persone fisiche, è comunque tenuta alla redazione del bilancio consolidato in quanto controllante di altre società.

**Figura 20- Esempi di Gruppi tenuti alla redazione del bilancio consolidato.<sup>127</sup>**

In merito al secondo comma dell'articolo 25 del decreto legislativo 127/1991, si evince che i soggetti ivi indicati sono obbligati a redigere il bilancio consolidato qualora siano le società capogruppo e abbiano una o più figlie costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata. Ovviamente se queste capogruppo controllano anche società costituite in forme diverse da quelle appena citate, quest'ultime comunque vengono ricomprese nel bilancio consolidato. Dalla lettura dell'articolo si desume che le società di persone e le imprese individuali non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato; tuttavia, le s.n.c. e le s.a.s. sono tenute alla redazione qualora controllino un'impresa in cui tutti i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali<sup>128</sup>. Per quanto riguarda l'obbligo alla redazione del bilancio, si riporta di seguito uno schema riassuntivo. (Figura 21)

---

<sup>127</sup> Gruppo ETRA, Bilancio consolidato 2016, [www.etraspa.it](http://www.etraspa.it); Gruppo Rigoni di Asiago, Consolidato 31/12/2016, [www.rigonidiasiago.com](http://www.rigonidiasiago.com).

<sup>128</sup> Sosterò U.- Cerbioni F.- Saccon C., "Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS", McGraw-Hill Education, Milano, 2016, pag.49.

Società obbligate	Condizioni
Società per azioni	A condizione che controllino almeno un'altra società.
Società in accomandita per azioni	
Società a responsabilità limitata	
Enti pubblici	Se hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale e controllano una S.p.a., una S.a.p.a o una S.r.l.
Cooperative	Se controllano una società per azioni, una società in accomandita semplice o una società a responsabilità limitata.
Mutue assicuratrici	
Società di persone	Se i soci illimitatamente responsabili sono società di capitali.

Figura 21- soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato<sup>129</sup>

#### 4.1.2. I soggetti esonerati dalla redazione del bilancio consolidato

Nel precedente paragrafo si sono visti i casi in cui un soggetto capogruppo è obbligato a redigere il bilancio consolidato, ma non sempre, seppur in presenza di un gruppo, sussiste l'obbligo in capo al soggetto controllante di redigere tale documento.

Infatti, il legislatore italiano ha previsto dei casi di esonero, impliciti ed espliciti, da tale obbligo. Dall'articolo 25 D. Lgs. 127/1991, si evince che sono implicitamente esonerate le società di persone<sup>130</sup>, le imprese individuali e le associazioni e fondazioni<sup>131</sup>. La motivazione di questo esonero è data dalla relazione ministeriale al decreto di cui si sta parlando e sostanzialmente riserva tale specificità in quanto questi soggetti non sono obbligati neppure alla pubblicazione dei loro bilanci. La dottrina economico aziendale<sup>132</sup> ha criticato tale decisione sostenendo che gli enti pubblici economici, sebbene non siano obbligati alla pubblicazione dei loro rendiconti annuali, non sono comunque esonerati dall'obbligo di redazione del consolidato; inoltre, tale esonero potrebbe arrecare pregiudizio informativo agli stakeholder dell'entità controllante esonerata e delle società figlie. Infatti, nell'esempio sotto riportato, la società ALFA che è una società di persone partecipata da soggetti fisici, è esonerata dalla redazione del consolidato; tale obbligo viene quindi traslato in capo alle sub-holding A e K, le quali non usufruiscono dell'esonero poiché sono società di capitali. I bilanci consolidati redatti da queste entità,

<sup>129</sup> Giussani A.- Manelli L.- Nava P.- Portalupi A., "Memento pratico. Contabile 2017", IPSOA- Francis Lefebvre, collana Memento pratico, 2016.

<sup>130</sup> Tranne nel caso in cui i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali.

<sup>131</sup> L'articolo fa riferimento alle associazioni e fondazioni che esercitano attività di impresa.

<sup>132</sup> Si veda: Caratozzolo M., "Il bilancio consolidato di gruppo. Profili economici e giuridici", Giuffrè, Milano, 2002, pag. 142; Livatino M., "Imprese esonerate dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato ed imprese escluse dall'area di consolidamento. Riflessioni sul decreto di attuazione in Italia della VII direttiva CEE", Rivista dei dottori commercialisti, Giuffrè, Milano, n°2, 1992.

non sono però sufficientemente utili a capire la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'intero gruppo in quanto ciascuna sub-holding riporta i risultati del proprio ramo. (Figura 21)




Figura 22- Esempio di definizione dell'area di consolidamento e forma giuridica della capogruppo<sup>133</sup>

Questo esonero implicito è quindi una lacuna della normativa nazionale in quanto non fornisce una rappresentazione completa del fenomeno di gruppo. La significatività del bilancio consolidato di ogni sottogruppo diminuisce man mano che aumentano gli scambi infragruppo.

L'articolo 27 del decreto legislativo 127/1991, la cui rubrica è intitolata "Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato" stabilisce esplicitamente altri casi di esonero dalla redazione del bilancio consolidato.

<sup>133</sup> Fornaciari L., "Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia", Giappichelli Editore, Torino, 2011, pag. 31-32.

Un primo caso si verifica quando il gruppo è considerato di modeste dimensioni, nello specifico affinché sia ritenuto tale, la capogruppo unitamente alle società controllate non devono aver superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti parametri:

- a) *“20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;*
- b) *40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;*
- c) *250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio<sup>134</sup>”.*

Bisogna sottolineare che tale articolo, così come altri contenuti nel D. Lgs. 127/1991, è stato modificato dal D. Lgs. 18 agosto 2015 n°139 e di fatto prima l’articolo 27 indicava altri parametri<sup>135</sup> di soglia. Tale precisazione viene fatta vista la recente modifica che è entrata in vigore con riferimento ai bilanci consolidati che si sono chiusi a partire dal 31 dicembre 2016.

La scelta di incrementare questi parametri è dovuta alla crescita repentina delle dimensioni dei gruppi; tuttavia, ai gruppi che prima erano obbligati a redigere il bilancio consolidato e che ora, grazie all’aumento dei limiti dimensionali, potrebbero usufruire dell’esonero, si consiglia di non interrompere la redazione del documento in particolare se si prevede che la società possa crescere. Perciò, una società prima obbligata ed adesso potenzialmente esonerata dovrebbe comunque redigere il bilancio consolidato, in modo da non trovarsi in difficoltà nel momento in cui ritornasse ad essere qualificato come soggetto obbligato, ma potrebbe ridurre i dettagli nella nota integrativa la quale potrà contenere delle descrizioni sommarie.<sup>136</sup>

L’esonero per limiti dimensionali decade nel primo esercizio in cui due dei suddetti limiti siano superati. Per usufruire, invece, di tale possibilità, è necessario non superare per due esercizi consecutivi due dei parametri, con la particolarità che non è richiesto siano sempre gli stessi, possono essere diversi di anno in anno ciò che conta è che due di essi non superino i limiti. Su questi ultimi punti bisogna porre molta attenzione in

---

<sup>134</sup> Art. 27 D. Lgs. 127/1991, comma 1.

<sup>135</sup> L’articolo 27 precedente la riforma riportava come limiti dimensionali: 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali, 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

<sup>136</sup> Bauer R.- Sergiacomo A., “Il nuovo bilancio d’esercizio e consolidato. Tutte le novità applicabili dal 2017”, Maggioli editore, 2017, pag. 97-98.

quanto da qui si desume che i gruppi di nuova costituzione, che il primo esercizio non superano i limiti dimensionali, non possono avvalersi dell'esonero. Al fine di una chiara visione, si riporta una tabella riassuntiva. (Figura 23)

	Supera Parametri	Esonero
Primo anno	No	No
Secondo anno	No	Sì
Terzo anno	No	Sì
Quarto anno	Sì	No

Figura 23- Parametri dimensionali ed esonero<sup>137</sup>

La capogruppo che si avvale di tale esonero deve indicare in nota integrativa le ragioni che le hanno permesso di non redigere il bilancio consolidato. È bene precisare che non possono godere di questa possibilità le società che presentano almeno un'entità<sup>138</sup> che abbia emesso titoli quotati in borsa. Come in passato, non possono essere esonerate le società controllanti quotate, questo divieto è stato esteso anche ai casi in cui la controllante o una delle controllate sia un ente di interesse pubblico<sup>139</sup>. La verifica del rientro nei limiti dimensionali, va fatta tenendo in considerazione i bilanci delle diverse società senza operare elisioni degli scambi infragruppo; inoltre, non è necessario che i bilanci siano redatti secondo principi uniformi<sup>140</sup>.

La seconda possibilità di esonero prevista riguarda le società che possono fare riferimento al consolidato redatto dalla controllante, ovvero si fa riferimento alle cosiddette sub-holding. L'articolo 27, terzo comma, a riguardo recita quanto segue:

*“le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o delle quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale”.*<sup>141</sup>

<sup>137</sup> Grasso F.- Terazzi P., “Il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento”, Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, documento n° 25, 2009, pag.15.

<sup>138</sup> Si fa riferimento sia alle società controllate che alla società capogruppo.

<sup>139</sup> Manella G., “Nuovo consolidato: impatti su criteri, redazione ed aspetti organizzativi”, Amministrazione & Finanza, n°2/2017, pag.26-34, Il sole 24ore, pag.27.

<sup>140</sup> “Principi contabili. Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”, Organismo italiano della contabilità, Principi contabili, documento n° 17, Giuffrè, Milano, 2005, pag.34.

<sup>141</sup> Art. 27 D. Lgs. 127/1991 aggiornato.

Perciò se una controllante è sotto il controllo di un'altra società che deve comunque redigere il bilancio consolidato e che la possiede per il 95%, la prima società è esonerata dalla redazione del consolidato. In mancanza di tale percentuale di possesso, l'esonero non si applica se il consolidato è richiesto da almeno il 5% dei soci almeno 6 mesi prima della chiusura dell'esercizio.

Al comma 4 tale esonero è subordinato all'esistenza di due condizioni:

- La controllante soggetta al diritto di uno Stato dell'Unione europea rediga il bilancio consolidato secondo la normativa nazionale del Paese di origine e lo sottoponga al controllo di quest'ultimo. Se ciò non fosse, ovvero se la capogruppo non fosse soggetta alla normativa di un paese comunitario anche se applicasse la normativa di un Paese dell'Unione europea, la sub-holding non potrebbe avvalersi dell'esonero.
- La subholding non deve aver emesso titoli quotati in borsa; tale condizione è prevista al fine di tutelare il pubblico risparmio.

Nel caso in cui si tratti dell'esonero derivante dal terzo comma, in nota integrativa deve essere data informazione circa le ragioni dell'esonero, la denominazione e la sede della società capogruppo che redige il bilancio consolidato dell'intero gruppo. Copia del documento deve essere trasmessa al registro delle imprese nel luogo in cui la subholding esonerata ha sede; il bilancio può essere depositato nella lingua comunemente utilizzata all'interno degli ambienti della finanza internazionali anziché nella lingua italiana, questo impatta sulla riduzione dei costi da sostenere per il bilancio consolidato.

Come ultima ipotesi di esonero, il decreto legislativo n°139/2015 ha introdotto tale possibilità per le società che controllano solo entità che individualmente e nel loro insieme risultino essere irrilevanti ai fini dell'articolo 29<sup>142</sup> comma 2 del decreto legislativo n°127/1991 e la stessa possibilità è riservata alle società che controllano unicamente altre società che possono essere escluse dal consolidato ai sensi dell'articolo 28 del decreto appena citato. Uno schema riassuntivo è riportato di seguito (figura 24).

---

<sup>142</sup> Il concetto di irrilevanza verrà spiegato in sede di società da escludere dall'area di consolidamento.




Figura 24- Area di consolidamento- casi di esonero<sup>143</sup>

#### 4.1.3. I soggetti inclusi nel bilancio consolidato

Dopo aver individuato i soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, i cosiddetti soggetti attivi, il decreto legislativo n°127 del 1991 ha individuato i soggetti passivi ovvero le entità che sono incluse nel bilancio consolidato. Fino a questo momento si è dato per scontato la nozione di controllo al fine della inclusione delle società nel bilancio consolidato, si provvede ora a precisare tale concetto.

Ai fini del processo di consolidamento, l'articolo 26 del D. Lgs. 127/1991 considera imprese controllate:

*“quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile.”<sup>144</sup>*

<sup>143</sup> “Il bilancio consolidato”, materiale didattico di: Sapienza Università di Roma, web.uniroma1.it.

Prosegue poi nel seguente modo:

*“agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate:*

*a) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;*

*b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da solala maggioranza dei diritti di voto”<sup>145</sup>.*

L'articolo al primo comma fa esplicito riferimento al contenuto dell'articolo 2359 del codice civile, già ampiamente trattato nel precedente capitolo, e nello specifico fa riferimento al controllo di diritto, secondo cui si considera società controllante colei che dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di un'altra entità, e al controllo di fatto che non prevede la disponibilità della maggioranza assoluta dei voti, ma richiede una quantità di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in tale assemblea. Si precisa che non è richiesto la proprietà dei diritti di voto, infatti, sono comprese anche le situazioni quali l'usufrutto, il pegno, il riporto, il sequestro di azioni che concedono la disponibilità dell'esercizio del voto.

**Esempio società incluse nell'area di consolidamento secondo la normativa nazionale**

ETRA - Estratto del bilancio consolidato 2016

Il bilancio consolidato di ETRA S.p.a. al 31 dicembre 2016 comprende il bilancio della capogruppo e tutti i bilanci delle società di cui ETRA S.p.a. possiede il controllo ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 2359 c.c.

Le società incluse nel bilancio perciò sono:

- Sintesi S.r.l. posseduta da ETRA S.p.a. al 100%;
- Etra Biogas Schiavon Soc. Agricola a.r.l. posseduta da ETRA S.p.a. al 99%.

**Figura 25-Società incluse nel bilancio consolidato<sup>146</sup>**

<sup>144</sup> D. Lgs. 127/1991, articolo 26.

<sup>145</sup> D. Lgs. 127/1991, articolo 26.

<sup>146</sup> Gruppo ETRA, Bilancio consolidato 2016, [www.etraspa.it](http://www.etraspa.it).

La terza fattispecie di controllo individuata al secondo comma dell'articolo 26 riguarda il controllo derivante da contratto o da clausola statutaria, le due fattispecie si differenziano solamente per la fonte da cui scaturisce la possibilità di esercitare il controllo, ma ai fini dell'esistenza di esso per l'inclusione nel bilancio consolidato, le due fattispecie sono sostanzialmente identiche. Il contratto di dominazione in Italia è proibito, mai il legislatore ha comunque provveduto al suo trattamento nel caso in cui ci sia una capogruppo italiana che, grazie a questo contratto, controlla una società situata in paesi in cui tali tipi di contratti sono permessi. Simile, è la clausola statutaria la quale viene inserita nello statuto della società ed essa consente alla controllante di nominare e/o revocare gli amministratori e perciò di dominare tale impresa<sup>147</sup>.

Per quanto concerne il punto b) del secondo comma, ci si riferisce al controllo derivante dall'esistenza di accordi con altri soci attraverso, ad esempio, i patti di astensione dal voto o i sindacati di voto deliberanti a maggioranza, con il fine di attribuire il controllo ad un solo azionista.




Figura 26- Nozione di controllo ai fini del bilancio consolidato<sup>148</sup>

<sup>147</sup> Sostero U.- Cerbioni F.- Saccon C., "Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS", McGraw-Hill Education, Milano, 2016, pag.62.

<sup>148</sup> Pisoni P.- Busso D.- Rizzato F., "Il bilancio consolidato. principi italiani GAAP e casi operativi", Giuffrè Editore, 2°edizione, 2013, pag.107.

#### 4.1.4. I soggetti esclusi dal bilancio consolidato

Stabiliti i casi in cui le società rientrano nel bilancio consolidato, si passa ora ad osservare le società che possono essere escluse. Fino al 2007 era previsto un caso obbligatorio di esclusione della controllata ovvero quando l'attività di questa presentava caratteristiche tali da rendere il bilancio consolidato non idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta. Tale ipotesi è stata abrogata dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n°32/2007 e perciò ora nell'articolo 28 del decreto legislativo n°127/1991 vengono indicati solamente dei casi in cui c'è la facoltà, ma non l'obbligo, di escludere dal consolidato alcune entità.

La norma di legge appena citata, prevede quattro casi in cui una società può escludere un'altra entità seppure questa soddisfi il criterio di controllo previsto dall'articolo 26, ovvero l'articolo 28 recita nel seguente modo:

*“Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando;*

- a) La loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art.29, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti;*
- b) L'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;*
- c) In casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;*
- d) Le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione”<sup>149</sup>.*

Quando si parla di rilevanza la norma fa riferimento al secondo comma dell'articolo successivo a quello di cui si sta trattando, ovvero è rilevante quella società che incide sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo; tuttavia, tale definizione lascia ampio spazio discrezionale al valutatore perciò l'OIC 17<sup>150</sup> precisa che l'irrilevanza va valutata sotto due profili:

- Profilo quantitativo, vale a dire che si deve fare riferimento ad alcuni parametri, ad esempio, al totale dell'attivo, al patrimonio netto, al totale dei ricavi, alla

---

<sup>149</sup> D. Lgs. 127/1991, articolo 28.

<sup>150</sup> “Principi contabili. Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”, Organismo italiano della contabilità, Principi contabili, documento n° 17, Giuffrè, Milano, 2005.

posizione patrimoniale e finanziaria incluse tutte le informazioni sull'impresa che potrebbero condizionare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo;

- Profilo qualitativo, riguarda l'importanza e la posizione della entità all'interno del gruppo. Infatti, una società che quantitativamente è irrilevante (ad esempio, ha ricavi molto ridotti) potrebbe essere rilevante ai fini qualitativi in quanto ricopre una posizione strategica all'interno del gruppo.

Indubbiamente qualora più imprese, singolarmente irrilevanti, nel loro complesso risultino rilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, esse devono essere incluse nel bilancio consolidato.

Al secondo punto dell'articolo 28, si parla di limitazione nei diritti della controllante. Affinché possa essere applicata l'esclusione, devono contemporaneamente esservi due condizioni:

- la gravità, si riferisce a situazioni effettive che pregiudicano l'esercizio del controllo, ovvero non permettono alla controllante di raggiungere l'obiettivo per cui ha acquistato l'entità ora soggetta a restrizioni;
- la durata, non è sufficiente che tali limitazioni siano gravi, ma affinché esse possano consentire l'esclusione dell'entità, è richiesto che siano destinate a perdurare nel tempo.

Esempi di restrizioni gravi e durature sono i seguenti:

- *“assoggettamento della controllata a procedura concorsuale, salvo che il gruppo non rientri nella specie delle grandi imprese in crisi o di altro provvedimento legislativo che ne comporti il consolidamento;*
- *procedimenti di nazionalizzazione o di espropriazione in corso e, per le società operanti all'estero, anche provvedimenti che vietano il rimpatrio di capitali e dividendi;*
- *rischi di natura politica tali da limitare di fatto il controllo di società operanti all'estero”<sup>151</sup>.*

---

<sup>151</sup> Soprani A., “Quali sono le novità sul bilancio consolidato a seguito dell'introduzione del nuovo decreto bilanci?”, Bilancio, vigilanza & controlli, n°2/2016, pag.12-17, Euroconference, pag.13.

Il terzo caso di esonero facoltativo riguarda l'impossibilità della controllante di reperire le informazioni necessarie per il consolidamento in tempi utili e senza uno spreco eccessivo di risorse finanziarie. Si precisa subito che tale opportunità non può essere utilizzata nel caso di inerzia da parte della controllante in quanto essa dovrà predisporre un'organizzazione e sistemi idonei al reperimento delle informazioni per essa necessarie. Tale ipotesi, quindi, è riservata a casi particolari; un esempio è costituito dall'impossibilità per le controllate di fornire le informazioni richieste in seguito a danni straordinari (esempio, incendi o inondazioni) che materialmente hanno distrutto tali documenti; altro caso si verifica quando la controllata sia stata acquisita durante l'esercizio e questa rediga il bilancio con criteri difformi dal resto del gruppo, perciò, la sua inclusione richiederebbe una omogeneizzazione dei criteri seguiti da parte di questa e ciò sarebbe oneroso; infine, un esempio potrebbe essere il caso in cui una controllata residente all'estero non riesca a fornire quanto richiesto in tema di bilancio consolidato per cause di ordine politico.

In ultimo viene previsto come caso di esonero, il caso in cui le azioni o le partecipazioni siano possedute con lo scopo di alienazione. Tale intenzione dovrebbe chiaramente apparire dalla classificazione della partecipazione nell'attivo circolante della controllante anziché nelle immobilizzazioni finanziarie; tuttavia, qualora si trattasse di una partecipazione ritenuta strategica e fino ad ora imputata tra le immobilizzazioni finanziarie, è possibile mantenere tale classificazione. La dottrina<sup>152</sup>, è concorde nell'attribuire importanza primaria all'avverbio "esclusivamente" in quanto esso limita l'esonero solo ai casi il cui di fine di alienazione sia chiaro già nel momento dell'acquisto; in altre parole, l'alienazione non deve costituire lo scopo ultimo della partecipazione, per esempio non emergere in seguito ad una lunga operazione di risanamento. Alla luce di ciò se la partecipazione è già stata consolidata precedentemente, la controllante non può avvalersi dell'esonero previsto da questo ultimo punto.

---

<sup>152</sup> Si veda: Caratozzolo M., "Il bilancio consolidato di gruppo. Profili economici e giuridici", Giuffrè, Milano, 2002, pag.171; Teodori C., "Il bilancio consolidato: La metodologia di costruzione e il profilo informativo", Giuffrè, Milano, 2003, pag.74-75; Viganò R., "La definizione dinamica dell'area di consolidamento", Cedam, Padova, 1996, pag. 24 e seguenti.

## Art. 28 del D. Lgs. 127/1991

Una società può essere esclusa dal bilancio consolidato quando:

- È irrilevante;
- L'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;
- Non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
- Le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

Figura 27- Casi di esclusione facoltativa

Infine, si precisa che per tutte le partecipazioni escluse, il bilancio consolidato dovrà indicare il valore loro attribuito secondo il metodo del patrimonio netto o del costo<sup>153</sup>.

### 4.2. L'area di consolidamento secondo i principi internazionali

Il bilancio consolidato viene redatto dagli amministratori dell'impresa controllante, in questo ambito si inserisce il nuovo "conceptual framework for financial reporting", pubblicato dallo IASB a marzo 2018, il quale fornisce una definizione di "Reporting Entity".

Secondo lo Iasb una "reporting entity"<sup>154</sup> è un'entità a cui è richiesto, o sceglie, di predisporre il rendiconto finanziario. L'entità che redige il bilancio può essere un'unica entità, una parte di un'entità o può comprendere più di un'entità. Inoltre, non necessariamente essa deve essere una persona giuridica. Per meglio specificare, con il termine "reporting entity" i principi internazionali fanno riferimento ad una azienda singola oppure ad un gruppo di aziende senza alcuna distinzione<sup>155</sup>, in quanto il bilancio consolidato è come se fosse un bilancio di un'unica entità economica (reporting entity). Questa impostazione è dovuta alla concezione di gruppo sottostante la logica dei principi

<sup>153</sup> Giussiani A.- Manelli L.- Nava P.- Portalupi A., "Memento pratico. Contabile 2017", IPSOA- Francis Lefebvre, collana Memento pratico, 2016.

<sup>154</sup> "Conceptual framework for financial reporting", IASB, 2018, pag.24.

<sup>155</sup> Pisoni P.- Biancone P.P.- Busso D.- Cisi M., "Il bilancio consolidato", Giuffrè editore, seconda edizione, 2015.

internazionali, i quali considerano la capogruppo e le controllate sullo stesso piano e non considerano, invece, le seconde un prolungamento della prima.

Chiarito il concetto di reporting entity, nei prossimi paragrafi, facendo riferimento al principio IFRS 10, la cui rubrica è intitolata “Bilancio consolidato”, saranno individuate le entità che devono redigere il bilancio consolidato, quelle esonerate, le entità da includere nel consolidato e quelle da escludere.

#### 4.2.1. I soggetti obbligati a redigere il bilancio consolidato

Secondo il principio IFRS 10, sono tenute a redigere il bilancio consolidato tutte le società che, ai sensi dello stesso principio, controllano altre entità; in altre parole sono obbligate a presentare tale documento tutte le controllanti. Per i principi contabili internazionali, quindi, non si pone l'attenzione sulla forma giuridica della controllante e nemmeno sulla natura del rapporto tra essa e le partecipate, ma ciò che conta è l'effettivo esercizio del controllo di un'entità su un'altra. Alla luce di quanto appena detto, nel momento in cui si configura una situazione di controllo, scatta l'obbligo per colei che lo esercita di redigere il bilancio consolidato.

Il tema del controllo secondo l'IFRS 10 è stato ampiamente trattato nel capitolo precedente, ma pare utile richiamare gli aspetti fondamentali richiesti dal principio; al fine dell'esistenza del controllo, essi sono:

- il potere sulla controllata, ovvero la possibilità di dirigere le attività rilevanti;
- l'esposizione ai rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l'entità oggetto di investimento;
- la capacità di utilizzare il proprio potere sulla controllata per incidere sui rendimenti variabili di questa.

Concludendo, quando una entità si trova a soddisfare i requisiti appena citati su un altro soggetto, questa dovrà redigere il bilancio consolidato indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalla natura del rapporto intercorrente tra essa e l'entità partecipata.

#### 4.2.2. I soggetti esonerati dalla redazione del bilancio consolidato

Nell'ottica dell'IFRS 10 qualunque impresa che eserciti il controllo su di un'altra, è tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Tuttavia, lo stesso principio al paragrafo 4 prevede due casi di esonero da tale obbligo.

In particolare, il primo esonero riguarda le società controllanti che a loro volta sono controllate da un'altra entità, ovvero si fa riferimento alle sub-holding<sup>156</sup>. Le sotto-capogruppo non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato quando si trovano nelle seguenti condizioni:

- i. *“È una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente, da un'altra entità e tutti gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati, e non dissentono, del fatto che la controllante non redige un bilancio consolidato;*
- ii. *I suoi titoli di debito o gli strumenti rappresentativi di capitale non sono negoziati in un mercato pubblico (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato 'over-the-counter', compresi i mercati locali e regionali);*
- iii. *Non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico;*
- iv. *La sua capogruppo o una controllante intermedia redige un bilancio consolidato per uso pubblico che sia conforme agli IFRS”<sup>157</sup>.*

Perciò la sotto-capogruppo è, secondo l'IFRS 10, esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato se non vi è alcuna obiezione, ovvero se non ci sono situazioni contrarie ai punti sopra elencati. Nel caso in cui l'entità sia parzialmente controllata, non ci deve essere dissenso da parte degli altri possessori.

Nel caso in cui la sub-holding si avvalga dell'esonero, essa deve fornire ampia informazione a riguardo; infatti, essa dovrà indicare le ragioni che le hanno permesso di godere di tale esonero, i criteri con cui le controllate sono state contabilizzate nel proprio bilancio, la denominazione e la sede legale della capogruppo che redige il

---

<sup>156</sup> nel presente elaborato, sarà utilizzato come sinonimo la sua traduzione in italiano, ovvero si parlerà di sotto-capogruppo.

<sup>157</sup> IFRS 10, par. 4.

bilancio consolidato che ha permesso quindi la possibilità di non redigerlo da parte della sotto-capogruppo. Poiché fondamentale, si precisa che la capogruppo che redige il bilancio consolidato deve redigerlo in conformità con i principi contabili internazionali. La società che gode della possibilità di cui al paragrafo 4 dell'IFRS 10, può presentare il proprio bilancio consolidato secondo quanto previsto dallo IAS 27 (bilancio separato).

Il secondo caso di esonero previsto riguarda le società di investimento che secondo l'IFRS 10 devono presentare le seguenti caratteristiche<sup>158</sup>:

- al fine di fornire servizi sulla gestione degli investimenti, queste società ricevono fondi da coloro che necessitano di tali servizi;
- si impegnano a investire i fondi per il perseguimento delle attività commerciali al fine di ottenere rendimenti dalla rivalutazione del capitale, dai proventi di tali investimenti (ad esempio: dividendi, interessi o canoni di locazione) o anche dalla combinazione di entrambi;
- valutano tutte le partecipazioni al fair value e la variazione di valore viene rilevata a conto economico in conformità con l'IFRS 9.

Solitamente le società di investimento al fine di diversificare il rischio, detengono forme di investimento varie; può accadere anche che una società di investimento controlli delle società che forniscono servizi correlati alle sue attività, in questo caso la società di investimento deve consolidare tale controllata, al fine di ciò la società presenta come unico bilancio il bilancio separato in cui ha consolidato tale partecipata. Nel caso in cui la società di investimento sia controllata da un'altra società che non è a sua volta una società di questo tipo, essa dovrà consolidare tutte le controllate seppur non consolidate dalla società di investimento.

Uno schema riassuntivo dei casi di esonero è riportato nella figura 28.

---

<sup>158</sup> IFRS 10, par. 27.




Figura 28- Area di consolidamento- casi di esonero

#### 4.2.3. I soggetti inclusi ed esclusi

Secondo i principi contabili internazionali, al fine di rappresentare il gruppo come un'unica entità, tutte le società controllate devono essere incluse nel bilancio consolidato. Perciò tutte le entità che risultano controllate ai sensi dell'IFRS 10 devono essere consolidate. Tuttavia, bisogna considerare dei casi in cui è richiesta una valutazione al fine dell'inclusione di alcune entità nel bilancio consolidato, ovvero quando vi è:

- Irrilevanza della controllata;
- Potenziale confusione tra investitore principale e investitore agente;
- Possesso temporaneo di partecipazione di controllo;
- Partecipazione di controllo destinata ad essere alienata.

Per quanto riguarda il primo punto, ovvero, l'irrilevanza della controllata, i principi contabili internazionali non forniscono indicazioni a riguardo. Sembra, infatti, che il principio IFRS 10 disponga l'inclusione nel bilancio consolidato di tutte le entità indipendentemente dalle dimensioni; questo entra in parziale contrasto con il

Conceptual Framework<sup>159</sup> il quale richiede che nell'applicazione dei principi siano seguiti i criteri di significatività e rilevanza. Un'informazione è rilevante quando essa è in grado di fare la differenza nelle decisioni prese da coloro che ne sono coinvolti. Da una lettura trasversale perciò, si deduce che una entità possa essere esclusa dal bilancio consolidato qualora la sua inclusione in esso abbia un impatto irrilevante rispetto al gruppo.

Il secondo caso che merita attenzione, si verifica quando c'è potenziale confusione tra investitore principale e investitore agente. L'IFRS 10, come già osservato in precedenza, afferma che non è sufficiente il coinvolgimento in una entità affinché l'investitore si possa definire controllante di essa, ma bisogna valutare il grado di coinvolgimento del singolo investitore e le decisioni assunte in fase di costituzione della società per capire se l'investitore ha la possibilità di esercitare il potere sulla partecipata. In questo ambito si deve porre attenzione sulle società veicolo<sup>160</sup>.

Le società veicolo, dette anche 'società a destinazione specifica'<sup>161</sup> o 'Special purpose entities'<sup>162</sup>, sono delle società che vengono costituite con obiettivi chiari e ben definiti (es.: realizzazione di un contratto di leasing, cartolarizzazione di attività finanziarie, effettuazione di attività di ricerca) nell'interesse di un altro soggetto chiamato 'sponsor'. Esse possono assumere diverse forme giuridiche, frequentemente sono società di capitali, società fiduciarie o società di persone, e vengono costituite attraverso accordi legali che impongono vincoli rigidi e permanenti sul potere decisionale dell'organo amministrativo cosicché tali società operano senza possibilità che nessuno possa avere potere decisionale in esse in quanto è già tutto stabilito in detti accordi e questi possono essere rimossi solamente dai soggetti che sponsorizzano le società. Solitamente la società veicolo funziona nel seguente modo:

---

<sup>159</sup> In italiano 'quadro concettuale'.

<sup>160</sup> Si veda: Pisoni P.- Biancone P.P.- Busso D.- Cisi M., "Il bilancio consolidato", Giuffrè editore, seconda edizione, 2015; Prencipe-Tettamanzi-Mancini, "Bilancio consolidato", Egea, 4° edizione, 2017; Fornaciari L., "Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia", Giapichelli editore- Torino, 2011; Grasso F.- Terazzi P., "Il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento", Grasso F.- Terazzi P., Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, documento n° 25, 2009.

<sup>161</sup> In acronimo SPE.

<sup>162</sup> In acronimo SDS.

- lo sponsor trasferisce attività nella società veicolo;
- lo stesso ottiene il diritto di utilizzare tali attività oppure mantiene comunque un interesse in esse;
- i soggetti terzi forniscono mezzi finanziari alla società veicolo senza però avere potere decisionale in essa.

Da questo schema si intuisce che lo sponsor può esercitare il controllo sulla società veicolo pur possedendo una quota di capitale residua.

La SIC 12<sup>163</sup> affermava che una società veicolo doveva essere consolidata qualora ci fosse un legame tra la società veicolo e la sua partecipante che indicava chiaramente la capacità di quest'ultima di controllare la prima. La SIC specificava anche altre circostanze che richiedevano il consolidamento delle società veicolo, queste erano<sup>164</sup>:

- le attività della società veicolo sono indirizzate alle specifiche esigenze dello sponsor e da queste esso ne trae benefici;
- quando la capogruppo ha predisposto un sistema in cui la società veicolo si autogestisce, ma secondo delle deleghe decisionali impartite dallo sponsor, dalle quali esso ne trae beneficio;
- quando la controllante detiene il diritto a ottenere la maggioranza dei benefici dalle attività della società veicolo e quindi si può considerare esposta ai rischi derivanti da queste attività;
- quando la capogruppo detiene la maggioranza dei rischi residuali o di proprietà legati alla società veicolo o alle sue attività al fine di ottenere i benefici dalla loro gestione.

Tali specificità sono venute meno con l'emanazione dell'IFRS 10 il quale ha sostituito lo IAS 27 (per la parte riguardante il bilancio consolidato) e la SIC 12; perciò ora le società veicolo si devono consolidare se la sostanza della relazione tra questa e un'altra entità sia riconducibile a una situazione di controllo secondo l'IFRS 10.

La terza ipotesi riguarda il possesso temporaneo dell'investimento, ovvero quelle attività possedute per la vendita. In questi casi si applica l'IFRS 5, ma riguarda solamente

---

<sup>163</sup> Superato dall'IFRS 10.

<sup>164</sup> SIC 12, par.9, superato dall'IFRS 10.

i casi in cui una società controlli un'altra in virtù di un rapporto evidentemente e chiaramente temporaneo; secondo i principi contabili internazionali, sono temporanee le seguenti situazioni<sup>165</sup>:

- la controllata sia acquistata e posseduta esclusivamente in vista della sua dismissione, da realizzarsi entro un periodo di dodici mesi dall'acquisizione;
- il management è attivamente alla ricerca di un compratore.

Infine, ultima ipotesi riguarda la detenzione di una partecipazione di controllo destinata all'alienazione. In questo caso essa non è esclusa dall'area di consolidamento, ma dovrà essere valutata al minore tra il valore contabile e il valore equo al netto dei costi di vendita.

Oltre alla sussistenza del controllo, l'IFRS 10 tratta il caso della perdita del controllo, questo tema viene affrontato nel prossimo paragrafo.

#### 4.2.4. La perdita di controllo

L'IFRS 10 disciplina il caso in cui vi sia la perdita del controllo. Ciò può realizzarsi nelle seguenti circostanze<sup>166</sup>:

- assoggettamento al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione;
- modificazioni nel possesso partecipativo dovute, ad esempio, alla vendita parziale del pacchetto di partecipazioni o alla diluizione della percentuale di partecipazioni dovute ad aumenti di capitale sottoscritto da soggetti terzi;
- scadenza di accordi contrattuali volti a garantire il controllo.

Una controllante potrebbe altresì perdere il controllo attraverso due o più transazioni (operazioni multiple), ma tali accordi dovrebbero essere contabilizzati come se fossero un'unica operazione; per capire se questo è possibile, si possono osservare le condizioni sotto elencate:

- tali transizioni sono sottoscritte nello stesso momento o sono interdipendenti;

---

<sup>165</sup> Pisoni P.- Biancone P.P.- Busso D.- Cisi M., "Il bilancio consolidato", Giuffrè editore, seconda edizione, 2015.

<sup>166</sup> IAS 27. Si precisa che sul tema l'IFRS 10 non ha modificato molto la disciplina.

- nel complesso formano un'unica operazione volta a raggiungere uno stesso risultato;
- un accordo è subordinato al verificarsi di un altro;
- un patto considerato singolarmente non trova giustificazione economica, ma nel complesso invece è giustificato. Un esempio di ciò è costituito quando in un accordo è prevista la vendita delle partecipazioni ad un prezzo svantaggioso, ma un patto successivo prevede la vendita ad un prezzo che compensa lo svantaggio iniziale.

Nel paragrafo B98 dell'IFRS 10 è specificato il comportamento che la controllante deve tenere qualora perda il controllo della controllata e cioè essa deve:

- a) eliminare il valore delle attività e della passività della controllata nel momento in cui perde il controllo;
- b) eliminare il valore contabile delle interessenze di terzi;
- c) rilevare il valore equo del corrispettivo ricevuto;
- d) rilevare l'eventuale distribuzione delle azioni dalla controllata alla controllante;
- e) rilevare qualsiasi partecipazione posseduta nella società di cui si è perso il controllo al suo fair value;
- f) riclassificare nel conto economico o nelle riserve di utili l'ammontare dei ricavi/costi della controllata precedentemente rilevati nel reddito complessivo;
- g) rilevare qualsiasi differenza risultante come utile o perdita nel conto economico della partecipante.

La perdita del controllo può derivare o dalla cessione totale della partecipazione o dalla cessione solamente parziale della stessa. Per quanto attiene al primo caso, contemporaneamente alla perdita del controllo si interrompe il consolidamento integrale e perciò si procede con l'eliminazione delle attività e delle passività della controllata, si elimina l'eventuale avviamento<sup>167</sup> rilevato in sede di acquisto e anche l'eventuale fiscalità differita derivante dalla differenza tra il valore corrente e quello contabile della partecipazione, infine, si rileva l'utile derivante dalla dismissione della partecipazione. Nella seconda ipotesi, ovvero nel caso di cessione parziale della partecipazione, si procede all'interruzione del consolidamento integrale della

---

<sup>167</sup> Nel presente elaborato si utilizza come sinonimo di 'goodwill'.

partecipazione, ma bisogna comunque procedere ad una qualificazione e quantificazione di tale legame partecipativo. Si possono dunque presentare le seguenti situazioni:

- qualificazione della partecipazione come una partecipazione in società collegata e in tal caso si procede al consolidamento attraverso il metodo del patrimonio netto seguendo quindi quanto stabilito dallo IAS 28;
- valutazione attraverso il metodo del patrimonio netto nel caso in cui la partecipazione sia considerata una partecipazione in una società a controllo congiunto;
- nei casi residuali ai precedenti, cioè quando si tratta di altre partecipazioni, la partecipazione verrà valutata seguendo le disposizioni dettate dall'IFRS 9<sup>168</sup>.

Qualora le partecipazioni in società collegate e a controllo congiunto siano destinate alla vendita, esse vanno valutate al minore tra valore contabile e fair value al netto dei costi di vendita (IFRS 5).

Nella figura 29 vengono sintetizzati i principi di riferimento per la rilevazione e la valutazione delle partecipazioni nei specifici casi.




Figura 29- Partecipazioni nei principi contabili internazionali<sup>169</sup>

<sup>168</sup> Si precisa che tale principio è entrato in vigore il primo gennaio 2018 e fino a tale data perciò si applica lo IAS 39

### 4.3. Confronto tra disciplina nazionale e principi contabili internazionali

Attraverso la lettura dei capitoli precedenti si è notata l'intenzione di omogeneizzazione tra normativa nazionale e principi contabili internazionali, tuttavia permangono ancora delle differenze<sup>170</sup> delle quali si tratterà, per quanto attiene il concetto di controllo e l'area di consolidamento, nel presente paragrafo.

Innanzitutto, è necessario sottolineare che le società italiane devono comunque sottostare alla disciplina nazionale al fine di stabilire se sono obbligate o meno alla redazione del bilancio consolidato a prescindere da quale sia la disciplina a cui si dovrà eventualmente fare riferimento per la stesura del consolidato. Indipendentemente da ciò, mentre i principi contabili internazionali prevedono l'obbligo alla disposizione del bilancio consolidato per tutte le società che controllano una o più entità indipendentemente dalla forma giuridica della controllante, la disciplina nazionale individua l'obbligo di redazione sulla base della forma giuridica della capogruppo, infatti, sono obbligate alla redazione del consolidato:

- le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.) che controllano un'impresa;
- gli enti pubblici economici, le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società di capitali;
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice qualora controllino delle società di capitali qualora le prime abbiano come soci illimitatamente responsabili società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.

A queste differenze si somma la diversità dei casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato. La normativa italiana prevede quattro casi di esonero e cioè<sup>171</sup>:

- le società di persone<sup>172</sup>, le imprese individuali e le associazioni e fondazioni<sup>173</sup>;

---

<sup>169</sup> Si veda: Acernese R., "IAS/IFRS analisi e confronto con la disciplina nazionale: IFRS 11 accordi a controllo congiunto", materiale didattico di: Sapienza Università di Roma, web.uniroma1.it.

<sup>170</sup> Si veda: Prencipe-Tettamanzi-Mancini, "bilancio consolidato", Egea, 4° edizione, 2017; Pisoni P.-Biancone P.P.- Busso D.- Cisi M., "Il bilancio consolidato", Giuffrè editore, seconda edizione, 2015; Grasso F.- Terazzi P., "Il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento", Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, documento n° 25, 2009.

<sup>171</sup> Art. 25 e 27 del D. Lgs. 127/1991.

- i gruppi di modeste dimensioni;
- i sottogruppi appartenenti ad un gruppo che già redige il bilancio consolidato;
- i gruppi con controllate irrilevanti o escludibili.

I principi contabili internazionali, invece, prevedono solamente due casi di esonero, ovvero il caso delle sub-holding e il caso delle cosiddette entità di investimento.

Altre differenze importanti riguardano la nozione di controllo; infatti, per la normativa nazionale al fine dell'individuazione delle società che rientrano nell'area di consolidamento si considerano società controllate:

- le società in cui un'altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- le società in cui un'altra dispone dei voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante in assemblea;
- le società in cui un'altra esercita un'influenza dominante in virtù di clausole statutarie o di un contratto;
- le società in cui un'altra ha la disponibilità di esercitare la maggioranza dei voti in base ad accordi con altri soci.

L'IFRS 10, invece, identifica la sussistenza del controllo di una società in un'altra entità quando l'investitore è in grado di dirigere e gestire le relevant activities della partecipata, è esposto ai suoi rendimenti variabili e ha il potere di incidere su questi attraverso il proprio potere di prendere decisioni.

I principi contabili internazionali non prevedono alcun caso di esclusione delle controllate dal bilancio consolidato, semplicemente esse vengono escluse nel momento in cui la controllante ne perde il controllo; la normativa nazionale, a differenza, prevede dei casi in cui le controllate sono escluse dal bilancio consolidato, ovvero quando:

- le società sono considerate irrilevanti;
- l'esercizio dei diritti da parte della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;

---

<sup>172</sup> Tranne nel caso in cui i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali.

<sup>173</sup> Si fa riferimento alle associazioni e fondazioni che esercitano attività di impresa.

- non è possibile ottenere tempestivamente e senza spese sproporzionate le informazioni necessarie;
- le partecipazioni sono possedute con lo scopo esclusivo di alienazione.

Infine, le partecipazioni in società non incluse nel bilancio consolidato secondo i principi nazionali sono valutate come segue<sup>174</sup>:

- le partecipazioni in società controllate escluse però dall'area di consolidamento con il metodo del patrimonio netto o del costo, si ricorda che per i principi contabili internazionali non sono previsti casi di esclusione;
- le partecipazioni in società a controllo congiunto con il metodo proporzionale (se si possiede il 20% o il 10% nel caso di società quotate) oppure con il metodo del patrimonio netto, questa opzione non è prevista dai principi contabili internazionali i quali ammettono solamente il metodo del patrimonio netto;
- le partecipazioni in società collegate con il metodo del patrimonio netto e se irrilevanti al costo, per i principi contabili internazionali, invece, è previsto il metodo del patrimonio netto e solamente nel caso in cui ci sia il possesso destinato alla vendita, è ammessa valutazione diversa ovvero al minore tra il valore contabile e il fair value al netto dei costi di vendita.

---

<sup>174</sup> Si veda: Prencipe-Tettamanzi-Mancini, "bilancio consolidato", Egea, 4° edizione, 2017; Pisoni P.-Biancone P.P.- Busso D.- Cisi M., "Il bilancio consolidato", Giuffrè editore, seconda edizione, 2015.

### **Esempio valutazione delle partecipazioni secondo i principi nazionali**

ETRA- Estratto del bilancio consolidato 2016

Nel bilancio consolidato del gruppo ETRA, le partecipazioni in società collegate sono iscritte secondo il metodo del patrimonio netto. Sono considerate società collegate le seguenti:

- Onenergy S.r.l., partecipata per il 30% dalla controllata Sintesi S.r.l.; si precisa che in mancanza di un bilancio aggiornato il valore della partecipazione è stato annullato.
- ASI S.r.l. partecipata per il 20% da ETRA S.p.a.
- Unicaenergia S.r.l. partecipata da ETRA per il 42%. Nonostante la percentuale di partecipazione sia elevata essa non si può considerare controllata in quanto le decisioni vengono assunte da un altro ente che possiede le partecipazioni rimanenti.
- Viveracqua S.c.a.r.l. partecipata da ETRA S.p.a. per il 13,31% del capitale sociale.
- ETRA Energia S.r.l. partecipata dalla holding per il 49%.

Figura 30- Valutazione partecipazioni<sup>175</sup>

#### **4.4. Applicazione dei principi nazionali e internazionali nella determinazione dell'area di consolidamento in casi reali**

Di seguito verranno analizzati i bilanci consolidati di sei società, tre obbligate alla redazione del consolidato secondo i nazionali e tre che lo redigono seguendo i principi internazionali. In questo modo si avrà modo di notare l'applicazione nella pratica delle normative sopra discusse.

##### **4.4.1. Il Gruppo Health Italia**

Il gruppo Health Italia S.p.A., che redige il bilancio consolidato secondo i principi nazionali, opera nel settore della sanità e del benessere ed è una delle realtà più grandi nel panorama della Sanità Integrativa Italiana. Nel corso del 2016, al fine di offrire servizi sempre più trasversali ed efficienti, il gruppo ha provveduto ad implementare l'erogazione di servizi sanitari e ad implementare le strutture finalizzate a fornire prestazioni sanitarie; si è provveduto, quindi, ad un ampliamento sia verticale che orizzontale. A tal fine nel corso del 2016 il gruppo ha:

---

<sup>175</sup> Gruppo ETRA, Bilancio consolidato 2016, [www.etraspa.it](http://www.etraspa.it).

- acquistato l'86,36% di Basis Cliniche al fine di ampliare la gestione diretta dei laboratori di diagnosi, dentistici e polispecialistici;
- acquistato il 49% del capitale sociale di Scegliere Salute a seguito del quale il gruppo ha ottenuto un'opzione per l'acquisto del 51% di tale società da esercitarsi tra l'inizio del 2017 e la fine del 2018;
- incrementato la partecipazione al 7,09% in Impresa Sanitaria Alfa 88 S.r.l.;
- fusione per incorporazione delle società interamente controllate dall'Emittente Novantasei S.r.l. e Pante S.r.l.

La struttura del gruppo al 31/12/2016 era quella riportata nella Figura 31.




Figura 31- Struttura del Gruppo Health Italia al 31 dicembre 2016<sup>176</sup>

Alla luce di ciò le imprese che sono incluse nel consolidamento sono riportate di seguito:

- Pante Srl società residente in Italia con capitale sociale €10.400 e posseduta da Health Italia al 100%;
- COOP Salute Soc. Cooperativa avente sede legale in Italia, capitale sociale €102.900 e controllata direttamente da Health Italia S.p.a. per il 97,38%;
- Basis Cliniche S.r.l. con capitale sociale di €10.000, residente in Italia e posseduta da Health Italia S.p.a. per il 90,91%;

<sup>176</sup> Bilancio consolidato al 31/12/2016

- Novantasei S.r.l. con capitale sociale di €10.000, con sede legale in Verona controllata direttamente e interamente da Health Italia.

Queste società sono consolidate con il metodo integrale ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs 127/91.

La controllata Scegliere Salute posseduta da Health Italia per il 49% è esclusa dall'area di consolidamento in quanto considerata poco significativa visto che si tratta di una nuova acquisizione per la quale si stanno ancora pianificando le attività.

Impresa Sanitaria Alfa 88 S.r.l. e Janua Broker S.p.a. possedute, rispettivamente per il 7,09% ed il 17,24%, da Health Italia sono escluse in quanto non soggette al controllo e perciò costituiscono immobilizzazioni e vengono valutate con il metodo del costo.<sup>177</sup>

---

<sup>177</sup> Gruppo Health Italia, Bilancio consolidato 31/12/2016; Gruppo Health Italia, Bilancio consolidato 31/12/2017.

#### 4.4.2. Il Gruppo Lavazza

Il Gruppo è composto da circa 30 società gestite direttamente o indirettamente dalla capogruppo Luigi Lavazza S.p.a, la struttura del gruppo è riportata nella figura 32,




Figura 32- Struttura del Gruppo Lavazza al 31 dicembre 2016<sup>178</sup>

Il gruppo, il cui bilancio consolidato è redatto secondo i principi nazionali, nel corso del 2016 ha concluso gli investimenti previsti dal piano industriale pluriennale per il potenziamento della capacità produttiva e della diversificazione dell'offerta. A riguardo si sottolineano alcuni investimenti che hanno comportato una modifica della struttura del gruppo. Il 29 febbraio 2016, infatti, è stata acquisita la società Carte Noire S.a.s, società che distribuisce i prodotti caffè nel mercato francese, e la sua controllata Carte Noire Operations S.a.s., proprietaria del sito produttivo di Lavérune. Sempre in ottica strategica, la Capogruppo ha conferito partecipazioni alla controllata Lavazza Capital S.r.l. e la controllata Lavazza France S.a.s. ha conferito alla controllata Carte Noire S.a.s.

<sup>178</sup> Bilancio consolidato del Gruppo Lavazza al 31 dicembre 2016

un ramo d'azienda in cambio della partecipazione del 5,32% del relativo capitale sociale. Infine, è stata posta in liquidazione Lavazza Finance Ltd (Irlanda).

Alla luce di quanto sopra specificato si considerano società controllate quelle riportate di seguito (Figura 33).

<b>SOCIETA' CONTROLLATE</b>	<b>% POSSESSO DIRETTA</b>	<b>% POSSESSO INDIRETTA</b>	<b>QUOTA % DI GRUPPO</b>
LAVAZZA FRANCE S.A.S	100	-	100
CARTE NOIR S.A.S.	94.68	5.32	100
CARTE NOIRE OPERATIONS S.A.S.	-	100	100
LAVAZZA KAFFEE G.m.b.H	100	-	100
LAVAZZA DEUTSCHLAND G.m.b.H.	100	-	100
LAVAZZA PREMIUM COFFEES CORP.	93	-	93
LAVAZZA COFFEE (UK) Ltd	100	-	100
LAVAZZA FINANCE Ltd	100	-	100
LAVAZZA SPAGNA S.L.	100	-	100
LAVAZZA NORDICA AB	100	-	100
LAVAZZA DO BRASIL Ltda	99.43	0.57	100
COFINCAF S.P.A.	99	-	99
LEA S.R.L.	99.9	0.1	100
LAVAZZA NETHERLANDS B.V.	100	-	100
FRESH & HONEST CAFE' Ltd	-	99.99	99.99
COFFICE S.A.	97.41	2.59	100
ALMADA COMERCIO DE CAFE' Ltda	-	100	100
LAVAZZA AUSTRALIA Pty Ltd	100	-	100
LAVAZZA CAPITAL S.R.L.	100	-	100
MERRILD KAFFE ApS	100	-	100
MERRILD BALTICS SIA	-	100	100
BRASILIA S.A.S.	-	100	100

Figura 33-Società controllate al 31 dicembre 2016.<sup>179</sup>

La società Espresso Service Proximité S.A. è consolidata con il metodo del patrimonio netto in quanto è considerata una società collegata poiché la capogruppo, possedendo una quota pari al 26% del capitale sociale, esercita un'influenza notevole su di essa.

Le partecipazioni nelle società controllate Lavazza Maroc S.a.r.l., I.N.N.E.TS.r.l., Lavazza Trading e nella società collegata International Coffe Partners G.m.b.H., seppur possedute totalmente dal gruppo, sono valutate al costo in quanto la loro inclusione nel bilancio consolidato non impatterebbe significativamente sul risultato economico e patrimoniale del Gruppo.

<sup>179</sup> Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

Infine, sono valutate a costo le partecipazioni indicate nella figura 34 in quanto non considerate collegate e nemmeno controllate.

<b>SOCIETA'</b>	<b>% POSSESSO DIRETTA</b>	<b>% POSSESSO INDIRETTA</b>	<b>QUOTA % DI GRUPPO</b>
<b>INV. A.G. S.r.l.</b>	6.09	-	6.09
<b>Clubitaly S.p.a.</b>	3.75	-	3.75
<b>Connect Ventures One LP</b>	2.53	-	2.53
<b>Casa del Commercio e Turismo S.p.a.</b>	-	3	3
<b>Air Vallées S.p.a.</b>	2	-	2
<b>Tamburi Investment Partners S.p.a.</b>	0.93	-	0.93
<b>Idroelettrica S.c.r.l.</b>	0.1	-	0.1

Figura 34- Società non controllate e non collegate.<sup>180</sup>

Nel corso del 2017 l'area di consolidamento è mutata rispetto al 2016 in quanto la struttura del Gruppo è stata modificata dalla capogruppo la quale ha:

- acquistato l'80% della società Kicking Horse Coffee Co. Ltd acquisendone il controllo e perciò tale società è inclusa nell'area di consolidamento e valutata con il metodo integrale;
- acquistato il controllo della società Nims S.p.a. della quale ora detiene il 77,86%;
- incrementato al 100% la quota di partecipazione nella società Espresso Service Proximité S.A. fino ad agosto 2017 posseduta per il 73,6%;
- posto in liquidazione la Lavazza Finance Ltd che perciò non viene consolidata nel bilancio del 31/12/2017.

Con effetto 31 dicembre 2017 la società Lavazza France S.a.s. ha incorporato la Brasilia S.a.s. perciò quest'ultima società non rientra nell'elenco delle società consolidate in quanto fusa all'interno di un'altra società controllata. Infine, la Capogruppo ha acquistato dalla società Lavazza France S.a.s. la quota del 5,32% di Carte Noir S.a.s.; tale acquisto non comporta però una modifica all'area di consolidamento in quante tale società veniva comunque consolidata attraverso il metodo dell'integrazione globale poiché a livello di Gruppo risultava interamente posseduta e perciò controllata.

<sup>180</sup> Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, pag. 100.

Di seguito si riporta una tabella in cui sono elencate le società controllate dalla società e consolidate con il metodo integrale al 31/12/2017, in giallo si evidenziano le differenze rispetto all'esercizio 2016.

<b>SOCIETA' CONTROLLATE</b>	<b>% POSSESSO DIRETTA</b>	<b>% POSSESSO INDIRETTA</b>	<b>QUOTA % DI GRUPPO</b>
<b>NIMS S.P.A.</b>	77,86%	-	76,86%
<b>LAVAZZA FRANCE S.A.S</b>	100%	-	100%
<b>CARTE NOIR S.A.S.</b>	(94.68% nel 2016) 100%	-	100%
<b>CARTE NOIRE OPERATIONS S.A.S.</b>	-	100%	100%
<b>ESPRESSO SERVICE PROXIMITE' S.A.</b>	100%	-	100%
<b>LAVAZZA KAFFEE G.m.b.H</b>	100%	-	100%
<b>LAVAZZA DEUTSCHLAND G.m.b.H.</b>	100%	-	100%
<b>LAVAZZA PREMIUM COFFEES CORP.</b>	93%	-	93%
<b>KICKING HORSE COFFEE CO. LTD</b>	80%	-	80%
<b>LAVAZZA COFFEE (UK) Ltd</b>	100	-	100
<b>LAVAZZA FINANCE Ltd</b>		In liquidazione	
<b>LAVAZZA SPAGNA S.L.</b>	100	-	100
<b>LAVAZZA NORDICA AB</b>	100	-	100
<b>LAVAZZA DO BRASIL Ltda</b>	99.43	0.57	100
<b>COFINCAF S.P.A.</b>	99	-	99
<b>LEA S.R.L.</b>	99.9	0.1	100
<b>LAVAZZA NETHERLANDS B.V.</b>	100	-	100
<b>FRESH &amp; HONEST CAFE' Ltd</b>	-	99.99	99.99
<b>COFFICE S.A.</b>	97.41	2.59	100
<b>ALMADA COMERCIO DE CAFE' Ltda</b>	-	100	100
<b>LAVAZZA AUSTRALIA Pty Ltd</b>	100	-	100
<b>LAVAZZA CAPITAL S.R.L.</b>	100	-	100
<b>MERRILD KAFFE ApS</b>	100	-	100
<b>MERRILD BALTICS SIA</b>	-	100	100
<b>BRASILIA S.A.S.</b>		Fusa per incorporazione	

Figura 35- Società non controllate e non collegate.<sup>181</sup>

Come per il 2016 alcune società controllate non sono consolidate con il metodo dell'integrazione globale, ma sono valutate al costo in quanto considerate non significative ai fini del bilancio consolidato. Per esse si rimanda alla figura 34 in quanto non variate rispetto all'esercizio precedente. Rimangono invariate anche le quote di possesso in partecipazioni minoritarie le quali sono valutate con il metodo del costo.<sup>182</sup>

<sup>181</sup> Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, pag. 95.

<sup>182</sup> Gruppo Lavazza, Bilancio consolidato 31/12/2016; Gruppo Lavazza, Bilancio consolidato 31/12/2017.

#### 4.4.3. Il Gruppo Rigoni di Asiago

Ultimo caso del presente elaborato che redige il bilancio consolidato secondo i principi nazionali è il Gruppo Rigoni di Asiago. Il Gruppo opera nel settore della produzione e del commercio nel mercato alimentare offrendo prodotti provenienti da agricoltura biologica. Il principale mercato di riferimento è il mercato italiano, ma visto il successo dei prodotti ottenuto dalla capogruppo, sono state fondate delle società anche in altri Paesi; la struttura del gruppo è sintetizzata nella figura 36.




Figura 36-Struttura del gruppo Rigoni di Asiago<sup>183</sup>

La società capogruppo controlla direttamente due società produttive, Ecoterra E.o.o.d. ed Ecovita O.o.d. entrambe possedute al 100%. La prima a sua volta possiede il 100% del capitale sociale di altre due società ovvero Biotop O.o.d. e Biofrutta O.o.d., le quali, seppur indirettamente, si considerano interamente controllate. Nel 2014 il Gruppo si è ampliato con l'acquisizione della Morandini e Notari S.r.l., oggi divenuta DRA Retail & Shop S.r.l., e con la costituzione della società Bioleska D.o.o.

<sup>183</sup> Rigoni di Asiago, Cervede Rating Agency Spa, 10 febbraio 2017.

Nell'area di consolidamento del gruppo Rigoni di Asiago al 31 dicembre 2016 erano comprese tutte le società appena sopra descritte. (figura 37)

<b>SOCIETA' CONTROLLATE</b>	<b>% DIRETTA</b>	<b>% INDIRETTA</b>
<b>Rigoni di Asiago Srl</b>	capogruppo	
<b>RdA Retail &amp; Shop Srl</b>	100%	
<b>Rigoni di Asiago France Sas</b>	100%	
<b>Rigoni di Asiago Usa Inc</b>	90%	
<b>Bioleska Ood</b>	100%	
<b>Ecovita Ood</b>	75,56%	
<b>Ecoterra Eood</b>	100%	
<b>Biofrutta Eood</b>		100%
<b>Biotop Ead</b>		100%

Figura 37- Società controllate al 31 dicembre 2016 incluse nell'area di consolidamento.<sup>184</sup>

Nel bilancio consolidato al 31/12/2017 rientrano nell'area di consolidamento praticamente le stesse società rientranti nell'esercizio precedente con l'unica eccezione della società Bioleska D.o.o.; questa società era stata costituita nel 2014 in Serbia al fine di acquisire terreni in locazione dal governo per incrementare la produzione delle nocciole. Questo progetto però non è stato portato a termine e perciò la società Bioleska è ora inattiva. Tenendo presente il modesto investimento iniziale e considerando l'irrilevanza della entità ai fini della redazione del bilancio consolidato, seppur controllata, si è deciso di non includere nell'area di consolidamento tale società e di valutarla a parte con il metodo del costo. Tutte le altre entità (figura 38) che invece sono incluse, sono valutate con il metodo dell'integrazione globale.<sup>185</sup>

<b>SOCIETA' CONTROLLATE</b>	<b>% DIRETTA</b>	<b>% INDIRETTA</b>
Rigoni di Asiago Srl	capogruppo	
RdA Retail & Shop Srl	100%	
Rigoni di Asiago France Sas	100%	
Rigoni di Asiago Usa Inc	90%	
Ecovita Ood	75,56%	
Ecoterra Eood	100%	
Biofrutta Eood		100%
Biotop Ead		100%

Figura 38- Società controllate al 31 dicembre 2017 incluse nell'area di consolidamento.<sup>186</sup>

<sup>184</sup> Rielaborazione della figura tratta dal bilancio consolidato al 31/12/2016 del Gruppo Rigoni di Asiago.

<sup>185</sup> Gruppo Rigoni di Asiago, Bilancio consolidato 31/12/2016; Gruppo Rigoni di Asiago, Bilancio consolidato 31/12/2017

<sup>186</sup> Rielaborazione della figura tratta dal bilancio consolidato al 31/12/2017 del Gruppo Rigoni di Asiago.

#### 4.4.4. Il Gruppo Barilla

Barilla è un'azienda italiana nata nel 1877 operante nel settore alimentare. Oggi è un gruppo presente in più di 100 paesi nel mondo ed è leader mondiale nella produzione di pasta e sughi.

Il bilancio consolidato del Gruppo Barilla è redatto secondo i principi internazionali IAS/IFRS e perciò comprende i bilanci della capogruppo e delle controllate nelle quali quest'ultima detiene il controllo direttamente o indirettamente. Seguendo quanto stabilito dai principi internazionali si considerano controllate le società che espongono la Barilla Holding (la controllante) ai rendimenti variabili e sui quali essa riesce ad esercitare un'influenza notevole.

Nel corso del 2016 la struttura del gruppo è cambiata in quanto si sono costituite delle nuove società:

- le società denominate IKRG-LA1 LLC, IKRG-OC1 LLC e IKRG-LADC LLC, operative nel settore della ristorazione in California;
- l'azienda Blubebe S.r.l. operante in Italia.

Le società incluse nel consolidamento, e quindi considerate controllate, sono riportate nella figura 39.

<b>SOCIETA' INCLUSE</b>	<b>% POSSESSO DEL GRUPPO</b>	<b>SOCIETA' TRAMITE</b>
<b>BARILLA INIZIATIVE SPA</b>	85%	<b>BARILLA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI</b>
<b>ITALIAN KITCHEN SRL</b>	85%	<b>BARILLA INIZIATIVE S.P.A.</b>
<b>BLUEBEBE SRL</b>	85%	<b>BARILLA INIZIATIVE S.P.A.</b>
<b>ITALIAN KITCHEN USA INC.</b>	85%	<b>ITALIAN KITCHEN S.R.L.</b>
<b>IKRG-MIDTOWN WEST LLC.</b>	85%	<b>ITALIAN KITCHEN USA INC.</b>
<b>IKRG-LADC LCC</b>	85%	<b>ITALIAN KITCHEN USA INC.</b>
<b>IKRG-LA1 LLC</b>	85%	<b>ITALIAN KITCHEN USA INC.</b>
<b>IKRG-OC1 LLC</b>	85%	<b>ITALIAN KITCHEN USA INC.</b>
<b>FINBA BAKERY HOLDING GmbH</b>	85%	<b>BARILLA INIZIATIVE S.P.A.</b>
<b>BARILLA G.e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI</b>	85%	<b>BARILLA INIZIATIVE S.P.A.</b>
<b>BARILLA SERVIZI FINANZIARI SPA</b>	85%	<b>BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI</b>
<b>F.I.R.S.T. RETAILING SPA</b>	85%	<b>BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI</b>
<b>F.I.R.S.T. COMMERCIALE SRL</b>	85%	<b>F.I.R.S.T. RETAILING SPA</b>
<b>BARILLA HELLAS S.A.</b>	85%	<b>BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI</b>
<b>BARILLA AMERICA INC.</b>	85%	<b>BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER</b>

AZIONI		
<b>BRJ KK</b>	85%	BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI
<b>BARILLA JAPAN K.K.</b>	85%	BARILLA SINGAPORE PTE LTD
<b>BARILLA DO BRASIL LTDA</b>	85%	BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI/ BARILLA SERVIZI FINANZIARI S.P.A.
<b>BARILLA AUSTRIA GmbH</b>	85%	BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI
<b>BARILLA MEXICO S.a. de C.V.</b>	42,50%	BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI
<b>SERPASTA S.A. de C.V.</b>	42,50%	BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI/ BARILLA MEXICO S.A. de C.V.
<b>BARILLA SINGAPORE PTE LTD</b>	85%	BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI
<b>BARILLA (SHANHAI) TRADING COMPANY LIMITED</b>	85%	BARILLA SINGAPORE PTE LTD
<b>BARILLA MIDDLE EAST FZE</b>	85%	BARILLA SINGAPORE PTE LTD
<b>BARILLA ESPANA S.L.</b>	85%	BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI
<b>BARILLA CANADA INC.</b>	85%	BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI
<b>BARILLA GILDA A.S.</b>	85%	BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI
<b>BARILLA SWITZERLAND A.G.</b>	85%	BARILLA NETHERLANDS B.V.
<b>BARILLA SVERIGE AB</b>	85%	BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI
<b>BARILLA NORGE AS</b>	85%	BARILLA SVERIGE AB
<b>BARILLA DANMARK A/S</b>	85%	BARILLA SVERIGE AB
<b>BARILLA POLAND SP. Z.O.O.</b>	85%	BARILLA SVERIGE AB
<b>BARILLA DEUTSCHLAND GmbH</b>	85%	BARILLA SVERIGE AB
<b>BARILLA AUSTRALIA PTY LTD</b>	85%	BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI
<b>BARILLA NETHERLANDS B.V.</b>	85%	BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI
<b>BARILLA ADRIATIK D.O.O.</b>	85%	BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI
<b>BARILLA HRVATSKA D.O.O.</b>	85%	BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI
<b>BARILLA AMERICA N.Y. INC.</b>	85%	BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI
<b>HARRY'S CIS LLC</b>	85%	BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI
<b>BARILLA FRANCE SAS</b>	85%	BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI
<b>HARRY'S RESTAURATION SAS</b>	85%	BARILLA FRANCE SAS
<b>BARILLA BELGIUM S.A.</b>	85%	BARILLA NETHERLANDS B.V./ BARILLA FRANCE SAS

Figura 39-Società incluse nel consolidamento al 31 dicembre 2016<sup>187</sup>.

<sup>187</sup> Bilancio consolidato del Gruppo Barilla al 31/12/2016.

Nel gruppo vi sono anche altre società che non sono considerate controllate, esse sono:

<b>SOCIETA' INCLUSE</b>	<b>% POSSESSO DEL GRUPPO</b>	<b>SOCIETA' TRAMITE</b>
<b>BRW S.P.A.</b>	28,58%	BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI
<b>FIERE DI PARMA S.P.A.</b>	0,2391%	BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI
<b>C.E..P.I.M.</b>	0,323%	BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI
<b>IMMOBILIARE CAPRAZUCCA S.P.A.</b>	0,00002%	BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI
<b>SI.GRA.D. SCRL</b>	2,21%	BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI
<b>SOGEAP- AEREOPORTO DI PARMA</b>	1,0455%	BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI
<b>PALLINO PASTARIA COMPANY</b>	9,401%	BARILLA AMERICA INC.
<b>INTALIA DEL GUSTO- CONSORZIO EXPORT</b>	2,431%	BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI
<b>COMIECO</b>	0,0010%	BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI
<b>CO.NA.I.</b>	0,094%	BARILLA G. e R. FRATELLI SOCIETA' PER AZIONI
<b>FASTIGHETSAKTIEBOLAGET TAREDOM</b>	0,17%	BARILLA SVERIGE AB
<b>STOREBRAND ABA</b>	0,0002%	BARILLA NORGE AS
<b>TAGAKERIET I BERGSLAGEN AB</b>	8,50%	BARILLA SVERIGE AB
<b>PARMA 2020</b>	n.a.	BARILLA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI

Figura 40- Altre società<sup>188</sup>.

Si osserva che, mentre quasi tutte le società elencate nella precedente figura si considerano chiaramente non controllate e collegate per la bassa percentuale di possesso, la società BRW S.p.a., nonostante vi sia una percentuale di partecipazione elevata (28,58%), non viene valutata con il metodo del patrimonio netto, previsto per la valutazione delle partecipazioni collegate, in quanto il gruppo non è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole. A tal punto la società la considera una partecipazione da vendere e perciò la valuta al minore tra valore contabile e fair value al netto dei costi di vendita così come previsto dall'IFRS 5.

Nel corso del 2017 non ci sono state variazioni significative alla struttura del gruppo; tuttavia, ci sono state alcune modifiche dovute a:

<sup>188</sup> Bilancio consolidato del Gruppo Barilla al 31/12/2016.

- la costituzione di 3D Food S.r.l. con un capitale sociale di €25.000 e posseduta interamente dalla società Blubebe S.r.l. diventata nel corso del 2017 Blu1877 S.r.l.;
- la liquidazione della società giapponese BRJ K.K., la quale era posseduta per l'85% dal gruppo.

Rispetto a quanto evidenziato non ci sono state ulteriori modifiche e l'area di consolidamento perciò è rimasta pressoché invariata.<sup>189</sup>

#### 4.4.5. Il Gruppo F.I.L.A.

Il Gruppo F.I.L.A., operante nel settore della produzione e della commercializzazione di prodotti di cancelleria, redige il bilancio consolidato secondo i principi internazionali dal 2006; nella nota integrativa del documento appena citato, relativamente all'esercizio 2016, è specificato che il bilancio consolidato del Gruppo e il bilancio d'esercizio della Capogruppo *“sono stati redatti in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS), emessi dall'International Accounting Standards Board (IASB) e omologati dall'Unione Europea”*<sup>190</sup>.

Nel corso del 2016 il Gruppo ha incrementato le proprie partecipazioni, in particolare:

- il 1° maggio 2016 la società Writefine Products Limited (India) ha aumentato, attraverso l'acquisto di un ulteriore 2%, la propria partecipazione nel patrimonio della Pioneer Stationery Pvt Ltd (India) dal 49% al 51%. In questo modo si è acquisito il controllo della società e perciò si è provveduto al consolidamento con il metodo integrale di tale partecipazione;
- la Writefine Products Limited a luglio 2016 ha acquistato il 35% della società indiana Uniwrite Pens and Plastics Pvt Ltd. Il Gruppo ha provveduto, visto che si tratta di una partecipazione di collegamento, a valutare tale partecipazione con il metodo del patrimonio netto;
- la capogruppo ha sottoscritto €28.000 del capitale sociale di Maimer S.p.a. acquisendo così una partecipazione dell'1%.

---

<sup>189</sup> Gruppo Barilla, Bilancio consolidato 31/12/2016; Gruppo Barilla, Bilancio consolidato 31/12/2017.

<sup>190</sup> Bilancio consolidato Gruppo F.I.L.A. 31/12/2016.

Il Gruppo, in ottica strategica, ha poi acquistato il 100% di altri gruppi consolidandoli con il metodo integrale, nello specifico ha acquisito:

- il 3 febbraio il Gruppo Daler-Rowney Lukas;
- il 14 settembre la storica cartiera inglese St. Cuthberts Holding Limited;
- il 5 ottobre il Gruppo Canson.

Specificato quanto sopra, si riporta di seguito la figura 36 con le società incluse nel perimetro di consolidamento al 31 dicembre 2016:

DENOMINAZIONE SOCIALE	% di POSSESSO DIRETTA	% di POSSESSO INDIRETTA	% di POSSESSO DEL GRUPPO
<b>OMYACOLOR S.A.</b>	94,94%	5,06%	100%
<b>F.I.L.A. HISPANIA S.L.</b>	96,77%	0%	96,77%
<b>FILALYRA GB LTD.</b>	0%	100%	100%
<b>JOHANNFROESCHEIS LYRA BLEISTIFT-FABRIK GmbH &amp; CO. KG</b>	99,53%	0,47%	100%
<b>LYRA BLEISTIFT-FABRIK VERWALTUNGS GmbH</b>	0%	100%	100%
<b>F.I.L.A. NORDIC AB</b>	0%	80%	80%
<b>F.I.L.A. STATIONARY AND OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY LTD CO.</b>	100%	0%	100%
<b>FILA STATIONERY O.O.O.</b>	90%	0%	90%
<b>INDUSTRIA MAIMERI S.P.A.</b>	51%	0%	51%
<b>FILA HELLAS S.A.</b>	50%	0%	50%
<b>FILA POLSKA SP. Z.O.O.</b>	51%	0%	51%
<b>DIXON TICONDEROGA COMPANY</b>	100%	0%	100%
<b>DIXON TICONDEROGA INC.</b>	0%	100%	100%
<b>GRUPPO F.I.L.A.- DIXON, S.A. de C.V.</b>	0%	100%	100%
<b>F.I.L.A. CILE LTDA</b>	0,79%	99,21%	100%
<b>FILA ARGENTINA S.A.</b>	0%	100%	100%
<b>LICYN MERCANTIL INDUSRTIAL LTDA</b>	99,99%	0%	99,99%
<b>BEIJING F.I.L.A.-DIXON STATIONERY COMPANY LTD</b>	0%	100%	100%
<b>XINJIANG F.I.L.A.- DIXON PLANTATION COMPANY LTD</b>	0%	100%	100%
<b>PT. LYRA AKRELUX</b>	0%	52%	52%

<b>FILA DIXON STATIONERY (KUNSHAN) CO, LTD</b>	0%	100%	100%
<b>FILA AUSTRALIA PTY LTD</b>	100%	0%	100%
<b>FILA SA PTY LTD</b>	90%	0%	90%
<b>FILA DIXON ART &amp; CRAFT YXING CO. LTD</b>	0%	100%	100%
<b>WRITEFINE PRODUCTS PRIVATE LIMITED</b>	51%	0%	51%
<b>PIONER STATIONERY PTL LTD</b>	0%	51%	51%
<b>RENOIR TOPCO LTD</b>	100%	0%	100%
<b>RENOIR MIDCO LTD</b>	0%	100%	100%
<b>RENOIR BIDEO LTD</b>	0%	100%	100%
<b>DALER ROWNEY GROUP LTD</b>	0%	100%	100%
<b>FILA BENELUX SA</b>	0%	100%	100%
<b>DALER ROWNEY LTD</b>	0%	100%	100%
<b>LONGBEACH ARTS LTD</b>	0%	100%	100%
<b>DALER BOARD COMPANY LTD</b>	0%	100%	100%
<b>DALER HOLDINGS LTD</b>	0%	100%	100%
<b>DALER DESIGN LTD</b>	0%	100%	100%
<b>DALER ROWNEY GmbH</b>	0%	100%	100%
<b>LUKAS-NERCHAU GmbH</b>	0%	100%	100%
<b>NERCHAUER Malfarben GmbH</b>	0%	100%	100%
<b>LASTRULL LTD</b>	0%	100%	100%
<b>ROWNEY &amp; COMPANY PENCILS LTD</b>	0%	100%	100%
<b>ROWNEY (ARTISTS BRUSCHES) LTD</b>	0%	100%	100%
<b>DALER ROWNEY USA LTD</b>	0%	100%	100%
<b>BRIDESHORE SRL</b>	0%	100%	100%
<b>ST. CUTHBERTS HOLDING LIMITED</b>	100%	0%	100%
<b>ST. CUTHBERTS MILL LIMITED</b>	0%	100%	100%
<b>FILA IBERIA S.L.</b>	0%	99,99%	99,99%
<b>EURHOLDAM USA INC.</b>	100%	0%	100%
<b>CANSON INC.</b>	0%	100%	100%
<b>CANSON SAS</b>	100%	0%	100%
<b>CANSON BRASIL I.P.E LTDA</b>	0,19%	99,81%	100%
<b>LODI 12SAS</b>	100%	0%	100%
<b>CANSON AUSTRALIA PTY LTD</b>	0%	100%	100%
<b>CANSON QINGDAO LTD</b>	0%	100%	100%

<b>CANSON ITALY</b>	0%	100%	100%
<b>UNIWRITE PENS AND PLASTICS PVT LTD</b>	0%	35%	35%

Figura 41- Società incluse nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.<sup>191</sup>

Si evidenzia che nel corso del 2016 il controllo della società Pioneer Stationery Pvt Ltd, considerata fino al 2015 una società collegata con una partecipazione del 49%, è stato acquisito da Writefine Products Private Limited. Infine, la società FILA Hellas SA è considerata controllata, e pertanto inclusa nell'area di consolidamento, in quanto la capogruppo controlla le attività rilevanti della società in questione e ne è esposta ai rendimenti variabili.

Nel 2017 ci sono state delle modifiche alla struttura del gruppo descritte di seguito. Il 20 gennaio 2017 la società capogruppo ha sottoscritto il 52% del capitale sociale di FILA Art Products AG (Svizzera) acquisendone il controllo perciò tale società è inclusa nel bilancio consolidato dell'esercizio 2017.<sup>192</sup> La società Lyra KG, controllata dal gruppo, ha ceduto a terzi il 30% delle quote possedute in F.I.L.A. Nordic AB; la quota di possesso del gruppo in tale società è pertanto scesa al 50%, tuttavia si considera comunque controllata coerentemente con quanto disposto dall'IFRS 10. Ad aprile del 2017, la società Pioneer Stationery Pvt Ltd., che fino al 2016 era partecipata per il 51% dalla Writefine Products Private Limited (che nel corso del 2017 ha cambiato denominazione trasformandosi in DOMS Industries Pvt Ltd), è stata acquistata per il 51% dalla DOMS Industries Pvt Ltd; in questo modo è cambiato l'assetto partecipativo della società Pioneer Stationery Pvt Ltd, che risulta posseduta dalla DOMS Industries Pvt Ltd, ma a livello di gruppo nulla è cambiato in quanto la società risulta comunque controllata e, quindi, consolidata nel bilancio del Gruppo. Infine, il 31 agosto 2017 la società Canson Brasil I.P.E. ha incorporato la Licyn Mercantil Industrial Ltda (Brasile). Perciò le società incluse nel perimetro di consolidamento al 31/12/2017 sono le seguenti (quelle evidenziate in giallo sono le società che hanno subito variazioni nel corso del 2017):

DENOMINAZIONE SOCIALE	% di POSSESSO DIRETTA	% di POSSESSO INDIRETTA	% di POSSESSO DEL GRUPPO
<b>OMYACOLOR S.A.</b>	94,94%	5,06%	100%
<b>F.I.L.A. HISPANIA S.L.</b>	96,77%	0%	96,77%
<b>FILALYRA GB LTD.</b>	0%	100%	100%

<sup>191</sup> Bilancio consolidato del Gruppo F.I.L.A. al 31/12/2016

<sup>192</sup> Gruppo F.I.L.A., Bilancio consolidato 31/12/2016; Gruppo F.I.L.A., Bilancio consolidato 31/12/2017.

<b>JOHANNFROESCHEIS LYRA BLEISTIFT-FABRIK GmbH &amp; CO. KG</b>	99,53%	0,47%	100%
<b>LYRA BLEISTIFT-FABRIK VERWALTUNGS GmbH</b>	0%	100%	100%
<b>F.I.L.A. NORDIC AB</b>	0%	80%	80%
<b>F.I.L.A. STATIONARY AND OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY LTD CO.</b>	100%	0%	100%
<b>FILA STATIONERY O.O.O.</b>	90%	0%	90%
<b>INDUSTRIA MAIMERI S.P.A.</b>	51%	0%	51%
<b>FILA HELLAS S.A.</b>	50%	0%	50%
<b>FILA POLSKA SP. Z.O.O.</b>	51%	0%	51%
<b>DIXON TICONDEROGA COMPANY</b>	100%	0%	100%
<b>DIXON TICONDEROGA INC.</b>	0%	100%	100%
<b>GRUPPO F.I.L.A.- DIXON, S.A. de C.V.</b>	0%	100%	100%
<b>F.I.L.A. CILE LTDA</b>	0,79%	99,21%	100%
<b>FILA ARGENTINA S.A.</b>	0%	100%	100%
<b>LICYN MERCANTIL INDUSRTIAL LTDA</b>	(99,99% nel 2016) Fusa nel 2017		
<b>BEIJING F.I.L.A.-DIXON STATIONERY COMPANY LTD</b>	0%	100%	100%
<b>XINJIANG F.I.L.A.- DIXON PLANTATION COMPANY LTD</b>	0%	100%	100%
<b>PT. LYRA AKRELUX</b>	0%	52%	52%
<b>FILA DIXON STATIONERY (KUNSHAN) CO, LTD</b>	0%	100%	100%
<b>DOMS INDUSTRIES PVT LTD</b>	51%	0%	51%
<b>FILA AUSTRALIA PTY LTD</b>	100%	0%	100%
<b>FILA SA PTY LTD</b>	90%	0%	90%
<b>CANSON ART &amp; CRAFT YIXING CO. LTD</b>	0%	100%	100%
<b>RENOIR TOPCO LTD</b>	100%	0%	100%
<b>RENOIR MIDCO LTD</b>	0%	100%	100%
<b>RENOIR BIDEO LTD</b>	0%	100%	100%
<b>PIONER STATIONERY PTL LTD</b>	0%	51%	51%
<b>DALER ROWNEY GROUP LTD</b>	0%	100%	100%
<b>FILA BENELUX SA</b>	0%	100%	100%

<b>DALER ROWNEY LTD</b>	0%	100%	100%
<b>LONGBEACH ARTS LTD</b>	0%	100%	100%
<b>DALER BOARD COMPANY LTD</b>	0%	100%	100%
<b>DALER HOLDINGS LTD</b>	0%	100%	100%
<b>DALER DESIGN LTD</b>	0%	100%	100%
<b>DALER ROWNEY GmbH</b>	0%	100%	100%
<b>LUKAS-NERCHAU GmbH</b>	0%	100%	100%
<b>NERCHAUER Malfarben GmbH</b>	0%	100%	100%
<b>LASTRULL LTD</b>	0%	100%	100%
<b>ROWNEY &amp; COMPANY PENCILS LTD</b>	0%	100%	100%
<b>ROWNEY (ARTISTS BRUSCHES) LTD</b>	0%	100%	100%
<b>DALER ROWNEY USA LTD</b>	0%	100%	100%
<b>BRIDESHORE SRL</b>	0%	100%	100%
<b>ST. CUTHBERTS HOLDING LIMITED</b>	100%	0%	100%
<b>ST. CUTHBERTS MILL LIMITED</b>	0%	100%	100%
<b>FILA IBERIA S.L.</b>	0%	99,99%	99,99%
<b>EURHOLDAM USA INC.</b>	100%	0%	100%
<b>CANSON INC.</b>	0%	100%	100%
<b>CANSON SAS</b>	100%	0%	100%
<b>CANSON BRASIL I.P.E LTDA</b>	0,19%	99,81%	100%
<b>LODI 12SAS</b>	100%	0%	100%
<b>CANSON AUSTRALIA PTY LTD</b>	0%	100%	100%
<b>CANSON QINGDAO LTD</b>	0%	100%	100%
<b>FILA ART PRODUCTS AG</b>	52%	0%	52%
<b>CANSON ITALY</b>	0%	100%	100%
<b>UNIWRITE PENS AND PLASTICS PVT LTD</b>	0%	35%	35%

Figura 42- Società incluse nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.<sup>193</sup>

<sup>193</sup> Bilancio consolidato del Gruppo F.I.L.A. al 31/12/2016

#### 4.4.6. Il Gruppo FCA Bank

FCA Bank S.p.A. è una joint venture partecipata per il 50% da FCA Italy S.p.A. (società del gruppo Fiat Chrysler Automobiles) e per il restante 50% da CA Consumer Finance S.A. (società del gruppo Crédit Agricole). Il gruppo offre servizi finanziari, assicurativi, di noleggio e mobilità con riferimento a tutti i marchi di Fiat Chrysler Automobiles, Ferrari, Jaguar, Land Rover e il Gruppo ErwinHymer.

Nata nel 1925 con la denominazione SAVA (Società Anonima Vendita Automobili), dopo una serie di acquisizioni e fusioni, nel 2008 è mutata in FCA Bank che diviene la holding dell'omonimo gruppo rappresentato nella figura 43.



Figura 43- Struttura del Gruppo FCA Bank al 31 dicembre 2016.<sup>194</sup>

Il Gruppo FCA Bank redige il bilancio consolidato in conformità ai principi internazionali IAS/IFRS. Con riferimento all'esercizio 2016, per l'individuazione dell'area di

<sup>194</sup> Bilancio consolidato del Gruppo FCA Bank al 31/12/2016, pag. 14.

consolidamento il gruppo fa riferimento all'IFRS 10 secondo il quale sono considerate incluse le entità nelle quali la capogruppo ha il potere di dirigere le attività rilevanti al fine di influenzare i rendimenti variabili cui il gruppo è esposto.

Per verificare l'esistenza del controllo, il Gruppo fa riferimento ai seguenti fattori<sup>195</sup>:

- *lo scopo e la costituzione della partecipata al fine di identificare quali sono gli obiettivi dell'entità, le attività che determinano i suoi rendimenti e come tali attività sono governate;*
- *il potere al fine di comprendere se il Gruppo ha diritti contrattuali che attribuiscono la capacità di governare le attività rilevanti; a tal fine sono considerati solamente diritti sostanziali che forniscono capacità pratica di governo;*
- *l'esposizione detenuta nei confronti della partecipata al fine di valutare se il Gruppo ha rapporti con la partecipata i cui rendimenti sono soggetti a variazioni dipendenti dalla performance della partecipata.*

Al fine della valutazione dell'esistenza del controllo, così come previsto dai principi internazionali, si considerano anche i voti potenziali che permettano di controllare la maggioranza dei diritti di voto stessi, di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di governo o comunque il potere di determinare le politiche finanziarie ed operative dell'entità.

Nel bilancio consolidato al 31/12/2016 sono considerate controllate e quindi incluse nell'area di consolidamento le società di seguito indicate (figura 44):

DENOMINAZIONE IMPRESE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
<b>FCA BANK S.P.A.</b>	100%
<b>LEASYS S.P.A.</b>	100%
<b>FCA CAPITAL FRANCE S.A.</b>	100%
<b>FCA FLEST SERVICES FRANCE SAS</b>	100%
<b>FCA LEASING FRANCE SNC</b>	99,99%
<b>FCA BANK DEUTSCHLAND GmbH</b>	100%
<b>FCA AUTOMOTIVE SERVICES UK LTD</b>	100%

<sup>195</sup> Bilancio consolidato FCA BANK al 31/12/2016 pag.103.

<b>FCA DEALER SERVICES UK LTD</b>	100%
<b>FCA FLEET SERVICES UK LTD</b>	100%
<b>FCA CAPITAL ESPANA EFC S.A.</b>	100%
<b>FCA DEALER SERVICES ESPANA S.A.</b>	100%
<b>FCA CAPITAL PORTUGAL IFIC S.A.</b>	100%
<b>FCA DEALER SERVICES PORTUGAL S.A.</b>	100%
<b>FCA CAPITAL SUISSE S.A.</b>	100%
<b>FCA LEASING POLSKA SP ZOO</b>	100%
<b>FCA-GROUP BANK POLSKA S.A.</b>	100%
<b>FCA CAPITAL NEDERLAND B.V.</b>	100%
<b>FCA CAPITAL DANMARK A/S</b>	100%
<b>FCA CAPITAL BELGIUM S.A.</b>	99,99%
<b>FCA BANK GmbH</b>	50%
<b>FCA LEASING GmbH</b>	100%
<b>FCA CAPITAL HELLAS S.A.</b>	99,99%
<b>FCA INSURANCE HELLAS S.A.</b>	99,99%
<b>FCA CAPITAL IRELAND PLC</b>	99,99%
<b>FCA CAPITAL RE LIMITED</b>	100%
<b>FCA CAPITAL SVERIGE AB</b>	100%
<b>FCA CAPITAL NORGE AS</b>	100%
<b>FERRARI FINANCIAL SERVICES GmbH</b>	50,0001%

Figura 44- Società incluse nell'area di consolidamento al 31 dicembre 2016<sup>196</sup>.

Tutte le partecipazioni sopra elencate sono di controllo in quanto si dispone della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e non vi sono limiti a tale esercizio; l'eccezione riguarda la società FCA Bank GmbH la quale si considera controllata in virtù del fatto che la capogruppo esercita in essa un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Tra le controllate rientrano anche le cosiddette "società veicolo" le quali sono incluse nell'area di consolidamento, esse sono:

- A-BEST FOURTEEN S.R.L.;

<sup>196</sup> Bilancio consolidato del Gruppo FCA Bank al 31/12/2016.

- A-BEST THIRTEEN FT;
- A-BEST TWELVE S.R.L.;
- A-BEST ELEVEN UG;
- A-BEST TEN S.R.L.;
- A-BEST NINE S.R.L.;
- A-BEST SEVEN S.R.L.;
- A-BEST FOUR S.R.L.;
- NIXES SIX PLC;
- NIXES FIVE LTD;
- FAST 3 S.R.L.;
- ERASMUS FINANCE LIMITED.

Il Gruppo non possiede partecipazioni a controllo congiunto; tuttavia possiede delle società sottoposte ad influenza notevole e perciò valutate, in conformità al principio IAS 28, con il metodo del Patrimonio Netto e si tratta delle seguenti entità:

- Codefis SCPA partecipata per il 30% da FCA Bank;
- Car City Club posseduta per il 33% da Leasys.

Il 20 dicembre 2016 si è concluso l'atto di fusione per incorporazione di "FCA Capital Ireland Plc" in FCA Bank S.p.a; tale operazione avrà effetto con decorrenza in data 1° gennaio 2017; inoltre, con riferimento alle società veicolo A-Best Four e A-Best Seven si segnala che da novembre 2016 non sono più operative pertanto nel 2017 non rientreranno più nel perimetro di consolidamento.

Alla luce di ciò si può affermare che l'area di consolidamento al 31/12/2017 differisce dall'esercizio precedente solamente di poco e cioè:

- la società FCA Capital Ireland Plc non compare come una società controllata in quanto è stata incorporata dalla capogruppo;
- le società veicolo A-Best Four e A-Best Seven non vengono consolidate in quanto non operative;
- all'area di consolidamento si aggiungono due nuove società veicolo denominate Nixes Seven B.V. e A-Best Fifteen S.r.l.

Per completezza si specifica che con effetto dal 1° gennaio 2018 la società Leasys Nederland B.V. sarà trasferita in capo alla Leasys S.p.a. e non sarà più di proprietà di FCA Nederlands B.V. (NL), ma questo non comporterà modifiche all'area di consolidamento in quanto entrambe le società appartengono al gruppo.<sup>197</sup>

---

<sup>197</sup> Gruppo FCA Bank, Bilancio consolidato 31/12/2016; Gruppo FCA Bank, Bilancio consolidato 31/12/2017.



## **CONCLUSIONI**

Il presente elaborato si è posto l'obiettivo di definire l'area di consolidamento per i gruppi italiani.

Il tema appare molto delicato in quanto, con la crescente globalizzazione e, quindi, interazione tra diverse entità, è sorta l'esigenza di fornire degli strumenti che permettano sia alle società stesse sia agli stakeholder di avere una visione chiara e completa, non solo dell'entità singola con cui ci si trova ad operare, ma dell'intero gruppo di cui questa fa parte. Il fenomeno dell'aggregazione è in continua evoluzione e, ormai, i gruppi non rispettano i confini nazionali e coinvolgono quasi sempre almeno due Paesi; si è reso necessario pertanto fornire delle modalità di redazione del bilancio consolidato che siano uniche e conformi cosicché gli stakeholder abbiano modo di paragonare i diversi bilanci. Tale obiettivo è perseguito dalla Comunità Europea sin dal 1978 la quale ha cercato di armonizzare le norme per la redazione del bilancio consolidato tra gli Stati Membri. Essa, infatti, da un lato prende in considerazione alcuni principi internazionali emanati dallo IASB e attraverso l'istituto dell'omologazione li percepisce e dall'altro, principalmente attraverso la Direttiva, comunica agli Stati membri tali principi che però non sono percepiti in maniera uniforme in quanto lo strumento della Direttiva lascia spazio discrezionale ai singoli Paesi dell'Unione europea. Ad oggi in Italia, infatti, ci sono alcuni soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi internazionali ed altri soggetti che non sono obbligati, ma hanno la possibilità di scegliere.

Nell'elaborato si è cercato di individuare gli aspetti che caratterizzano un gruppo, ovvero l'esistenza di una pluralità di soggetti economici giuridicamente indipendenti, ma sottoposti al controllo da parte di una entità economica; successivamente si sono osservate le diverse tipologie di aggregazioni che si possono configurare e perciò i legami che si vengono a creare tra le diverse entità all'interno di un'aggregazione. A tal punto si è cercato di definire il concetto di controllo disciplinato dall'articolo 26 del Decreto legislativo n°127/1991 e, per coloro che redigono il bilancio consolidato secondo i principi internazionali, dall'IFRS 10; in questo senso si nota che c'è molta somiglianza tra i due, infatti, la nozione di controllo contenuta nella normativa italiana comprende la concezione di controllo dettata dall'IFRS 10<sup>198</sup>. La differenza sta nel fatto che secondo la normativa nazionale ai fini dell'esistenza del controllo non si devono

---

<sup>198</sup> "Bilancio consolidato", Prencipe-Tettamanzi-Mancini, Egea, 4° edizione, 2017

considerare i diritti di voto potenziali considerati invece dai principi contabili internazionali.

L'ultimo capitolo dell'elaborato affronta nello specifico la configurazione dell'area di consolidamento; infatti, nella prima parte vengono individuate, prima secondo la normativa nazionale e poi secondo i principi internazionali, le società obbligate alla redazione del bilancio consolidato, le società esonerate, le società incluse e le società escluse. In questo ambito, si trovano delle differenze. Innanzitutto, mentre i principi nazionali fondano l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sulla base della forma giuridica della capogruppo, i principi internazionali pongono l'attenzione sulla sostanza in quanto, a prescindere dalla forma giuridica della holding, qualunque entità che esercita effettivamente il controllo su di un'altra è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; inoltre, i principi internazionali prevedono due casi di esonero da tale obbligo, invece i principi nazionali ne prevedono quattro di cui solamente uno coincide con quello dei principi internazionali. Per quanto riguarda i casi di esclusione, la normativa nazionale prevede quattro fattispecie in cui una consolidante può decidere di escludere la controllata; questo non è disposto dai principi internazionali i quali non hanno previsto casi di esclusione dal bilancio consolidato di entità controllate.

Infine, nella seconda parte dell'ultimo capitolo si sono portati degli esempi di bilanci consolidati. Si sono osservati i criteri seguiti da tre società nell'individuazione dell'area di consolidamento secondo la normativa nazionale e tre società che procedono invece alla delimitazione di tale area secondo i principi internazionali.

In conclusione, l'individuazione dell'area di consolidamento non è priva di difficoltà e di valutazioni; inoltre, l'intento perseguito dall'Unione Europea di armonizzare all'interno della Comunità i criteri per la delimitazione dell'area di consolidamento di un gruppo e, quindi, di redazione del bilancio consolidato non si è ancora raggiunto viste le diversità tutt'ora esistenti tra i diversi paesi. Si nota il processo e l'intento di tale omogeneizzazione e si auspica il raggiungimento di tale traguardo nel più breve tempo possibile vista la continua crescita del fenomeno dell'aggregazione e la sempre più fondamentale necessità per gli stakeholder di ricevere un'informazione chiara e completa.

## INDICE DELLE FIGURE

Figura 2 - Fonti normative per la redazione del bilancio consolidato e del bilancio della singola impresa	10
Figura 2 - Azienda divisa e gruppo	16
Figura 3- Gruppo verticale a struttura semplice	22
Figura 4- Gruppo verticale a cascata	23
Figura 5- Gruppo verticale a livelli successivi di raggruppamento	23
Figura 6- Gruppo a catena	24
Figura 7- Tipologia dei gruppi aziendali	26
Figura 8- Controllo diretto e indiretto	28
Figura 9- Il concetto di controllo	31
Figura 10- Concetto di collegamento secondo il codice civile	34
Figura 11- Matrice tempo-prezzo per l'esistenza del controllo	39
Figura 12- Disciplina del Bilancio consolidato prima e dopo l'emanazione dell'IFRS 10	41
Figura 13- Condizioni necessarie per l'esistenza del controllo secondo l'IFRS 10	42
Figura 14- Diritto di voto potenziale che non conferisce il potere di controllo	45
Figura 15- Diritto di voto potenziale che conferisce il potere di controllo	45
Figura 16- Esempio in cui le attività rilevanti sono gestite da più soggetti	46
Figura 17- Il potere nell'IFRS 10	47
Figura 18- Evoluzione del concetto di controllo	50
Figura 19- Esistenza del controllo congiunto	52
Figura 20- Soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato	57
Figura 21- Esempi di gruppi tenuti alla redazione del bilancio consolidato	58
Figura 22- Esempio di definizione dell'area di consolidamento e forma giuridica della capogruppo	59
Figura 23- Parametri dimensionali ed esonero	61
Figura 24- Area di consolidamento- casi di esonero	63
Figura 25- Società incluse nel bilancio consolidato	64
Figura 26- Nozione di controllo ai fini del bilancio consolidato	65
Figura 27- Casi di esclusione facoltativa	69
Figura 28- Area di consolidamento- casi di esonero	73

Figura 29- Partecipazioni nei principi contabili internazionali	78
Figura 30- Valutazione partecipazioni	82
Figura 31- Struttura del Gruppo Health Italia al 31/12/2016	83
Figura 32- Struttura del Gruppo Lavazza al 31 dicembre 2016	85
Figura 33- Società controllate al 31/12/2016	86
Figura 34- Società non controllate e non collegate	87
Figura 35- Società non controllate e non collegate	88
Figura 36- Struttura del gruppo Rigoni di Asiago	89
Figura 37- Società controllate al 31/12/2016 incluse nell'area di consolidamento	90
Figura 38- Società controllate al 31/12/2017 incluse nell'area di consolidamento	90
Figura 39- Società incluse nel consolidamento	91
Figura 40- Altre società	93
Figura 41- Società incluse nel bilancio consolidato al 31/12/2016	95
Figura 42- Società incluse nel bilancio consolidato al 31/12/2016	97
Figura 43- Struttura del Gruppo FCA Bank al 31/12/2016	101
Figura 44- Società incluse nell'area di consolidamento al 31/12/2016	102

## **BIBLIOGRAFIA**

Abbadessa P., "I gruppi di società nel diritto italiano", in PAVONE LA ROSA A. (a cura di), I gruppi di società, 1982 .

Andrei P.- Azzali S.- Gavana G.- Lai A.- Rinaldi L.- Saccon C.- Viganò R., "Bilancio Consolidato", Il sole 24ore, 2008.

Art. 2341 del c.c.

Art. 2359 del c.c.

Azzini L., "I gruppi aziendali", Giuffrè, Milano, 1975.

Bauer R.- Sergiacomo A., "Il nuovo bilancio d'esercizio e consolidato. Tutte le novità applicabili dal 2017", Maggioli editore, 2017.

Campobasso G. P., "Diritto commerciale 2. Diritto delle società", 2005.

Caratozzolo M., "Il bilancio consolidato di gruppo", Giuffrè, Milano, 2002.

Cecchi M., "La struttura finanziaria dei gruppi quotati italiani attraverso l'analisi dei bilanci consolidati", Economia aziendale online 2000, Vol.8, n° 3/2017.

Decreto Legislativo n° 6/2003.

Decreto Legislativo n° 127/1991.

Delibera n°17221 del 12 marzo 2010 "Regolamento operazioni con parti correlate.

Delibera n°19974 del 27 aprile 2017, a cura della Divisione Tutela del Consumatore Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Direttiva 78/660/CEE.

Direttiva 83/349/UE.

Fornaciari L., "Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia", Giappichelli Editore, 2011.

Galgano F., "Le società", Zanichelli, Bologna, 2006.

Gardini S., Il bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali e internazionali, Milano, Giuffrè, 2010.

Gerschenkron A., "Economic backwardness in historical perspective, a book of essays", Cambridge, Massachusettes: Belknap Press of Harvard University Press, 1962.

Giussani A.- Manelli L.- Nava P.- Portalupi A., "Memento pratico. Contabile 2017", IPSOA-Francis Lefebvre, collana Memento pratico, 2016.

Grasso F.- Terazzi P., "Il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento", Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, documento n° 25, 2009.

IASB, "Conceptual framework for financial reporting", 2018.

IASB, IAS 27 ante IFRS 10 "Bilancio consolidato e separato".

IASB, IAS 28 "Partecipazioni in società collegate e joint venture".

IASB, IFRS 10 "Bilancio consolidato".

IASB, IFRS 11 "Accordi a controllo congiunto".

Lamandini M., sub artt. 2359-2359quinquies, in NICCOLINI e A. STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), Società di capitali, Commentario, Napoli, 2004.

Legge delega n.366/2001.

Libonati B., "Diritto commerciale, Impresa e società", Milano 2005.

Livatino M., "Imprese esonerate dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato ed imprese escluse dall'area di consolidamento. Riflessioni sul decreto di attuazione in Italia della VII direttiva CEE", Rivista dei dottori commercialisti, Giuffrè, Milano, n°2, 1992.

Manella G., "Nuovo consolidato: impatti su criteri, redazione ed aspetti organizzativi", Amministrazione & Finanza, n°2/2017, pag.26-34, Il sole 24ore.

Miola M., "Le garanzie infragruppo", Giappichelli editore, Napoli 1993.

Mollo G.- Montesanto D., "Il controllo societario nel Testo Unico della Finanza. Problemi, prospettive e riforme", Quaderni giuridici CONSOB, n°8, 2015.

Mezzabotta C., "IFRS 10: controllo e area di consolidamento", Amministrazione, finanza & controllo, Il sole 24ore, n°6/2014.

Montrone A., "Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali. Un quadro alla luce di nuovi principi contabili internazionali", FrancoAngeli, 2010.

OIC, "Principi contabili. Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto", Principi contabili, documento n° 17, Giuffrè, Milano, 2005.

P. Tettamanzi, "Principi contabili internazionali", Pearson, 1° edizione, 2008.

Pisoni P.- Busso D.- Rizzato F., "Il bilancio consolidato. Principi italiani GAAP e casi operativi", Giuffrè Editore, seconda edizione  
Prencipe A.- Tettamanzi P., "Il bilancio consolidato", Egea, terza edizione, 2011.

Prencipe-Tettamanzi-Mancini, "Bilancio consolidato", Egea, 4° edizione, 2017 edizione, 2013.

Quatraro B., "Il bilancio consolidato. L'area di consolidamento", Rivista dei Dottori Commercialisti, 1990.

Rimini E., "Il controllo contrattuale", Giuffrè, Milano, 2002.

Santosuosso Daniele U., "La riforma del diritto societario", Hoepli, 2003.

Sesana T., "La direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati. Novità e riflessi sulla disciplina nazionale", S.A.F. Luigi Martino, Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.

SIC 12 "Consolidamento- Società a destinazione specifica (società veicolo).

Soprani A., "Quali sono le novità sul bilancio consolidato a seguito dell'introduzione del nuovo decreto bilanci?", Bilancio, vigilanza & controlli, n°2/2016, pag.12-17, Euroconference.

Sorci C.- Faldetta G., "I gruppi come strumenti di governo delle aziende", Giuffrè editore, Milano, 2008.

Sostero U. - Cerbioni F.- Saccon C., Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS, Milano, McGraw-Hill, 2016.

Spolidoro M.S., "Il concetto di controllo nel codice civile e nella legge antitrust", 1995.

Tettamanzi P., "Il bilancio consolidato", Guerini studio, 2003.

Teodori C., "Il bilancio consolidato: La metodologia di costruzione e il profilo informativo", Giuffrè, Milano, 2003.

Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea.

Viganò R., "La definizione dinamica dell'area di consolidamento", Cedam, Padova, 1996, pag. 24 e seguenti.

## SITOGRAFIA

[https://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/casting-vote.html?refresh\\_ce=1](https://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/casting-vote.html?refresh_ce=1)

[https://www.barillagroup.com/sites/default/files/Bilancio%20Barilla%202016\\_ITA.pdf](https://www.barillagroup.com/sites/default/files/Bilancio%20Barilla%202016_ITA.pdf)

[https://www.barillagroup.com/sites/default/files/Bilancio%20Barilla%202017\\_210x297\\_IT\\_0.pdf](https://www.barillagroup.com/sites/default/files/Bilancio%20Barilla%202017_210x297_IT_0.pdf)

<http://www.dea.univr.it>

<https://www.dimt.it/index.php/it/mercatoconcorrenzaregolazione/10680-23-il-nuovo-concetto-di-controllo-ai-fini-del-consolidamento-secondo-il-principio-contabile-internazionale-ifrs-10>

<http://www.dse.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid572265.pdf>

<http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/5%20LA%20MORFOLOGIA%20DEI%20GRUPPI%20AZIENDALI.pdf>

<https://www.etraspa.it/sites/etraspa.it/files/Bilancio%20Consolidato%202016.pdf>

<https://www.fcabankgroup.com/it/>

<http://www.filagroup.it/wp-content/uploads/2015/05/Bilancio-Consolidato-e-dEsercizio-F.I.L.A.-2016.pdf>

<http://www.filagroup.it/wp-content/uploads/2015/05/Relazione-Finanziaria-Annuale-al-31-dicembre-2017.pdf>

<https://www.healthitalia.it/wp-content/uploads/2017/08/Bilancio-consolidato-HI-al-31.12.2016-1.pdf>

[https://www.healthitalia.it/wp-content/uploads/2018/04/Bilancio-Consolidato-al-311217\\_docx.pdf](https://www.healthitalia.it/wp-content/uploads/2018/04/Bilancio-Consolidato-al-311217_docx.pdf)

[https://www.lavazza.it/content/dam/lavazza/azienda/corporate/gruppo/BILANCIO\\_LAVAZZA\\_2016.pdf](https://www.lavazza.it/content/dam/lavazza/azienda/corporate/gruppo/BILANCIO_LAVAZZA_2016.pdf)

<https://www.lavazza.ch/content/dam/lavazza/azienda/corporate/gruppo/bilancio-2017/Relazioni-Bilanci-Lavazza-2017.pdf>

[www.odcec.mi.it](http://www.odcec.mi.it)

<http://www.rigonidiasiago.com/wp-content/uploads/2018/05/Rigoni-Bilancio-Consolidato-31.12.2017.pdf>

<http://www.rigonidiasiago.com/wp-content/uploads/2017/06/Rigoni-Fascicolo-Bilancio-Consolidato-31.12.2016.pdf>

[web.uniroma1.it](http://web.uniroma1.it)